ANONIMO

Statuti di Terni

DI TERNI
218

MS. 218

Bv

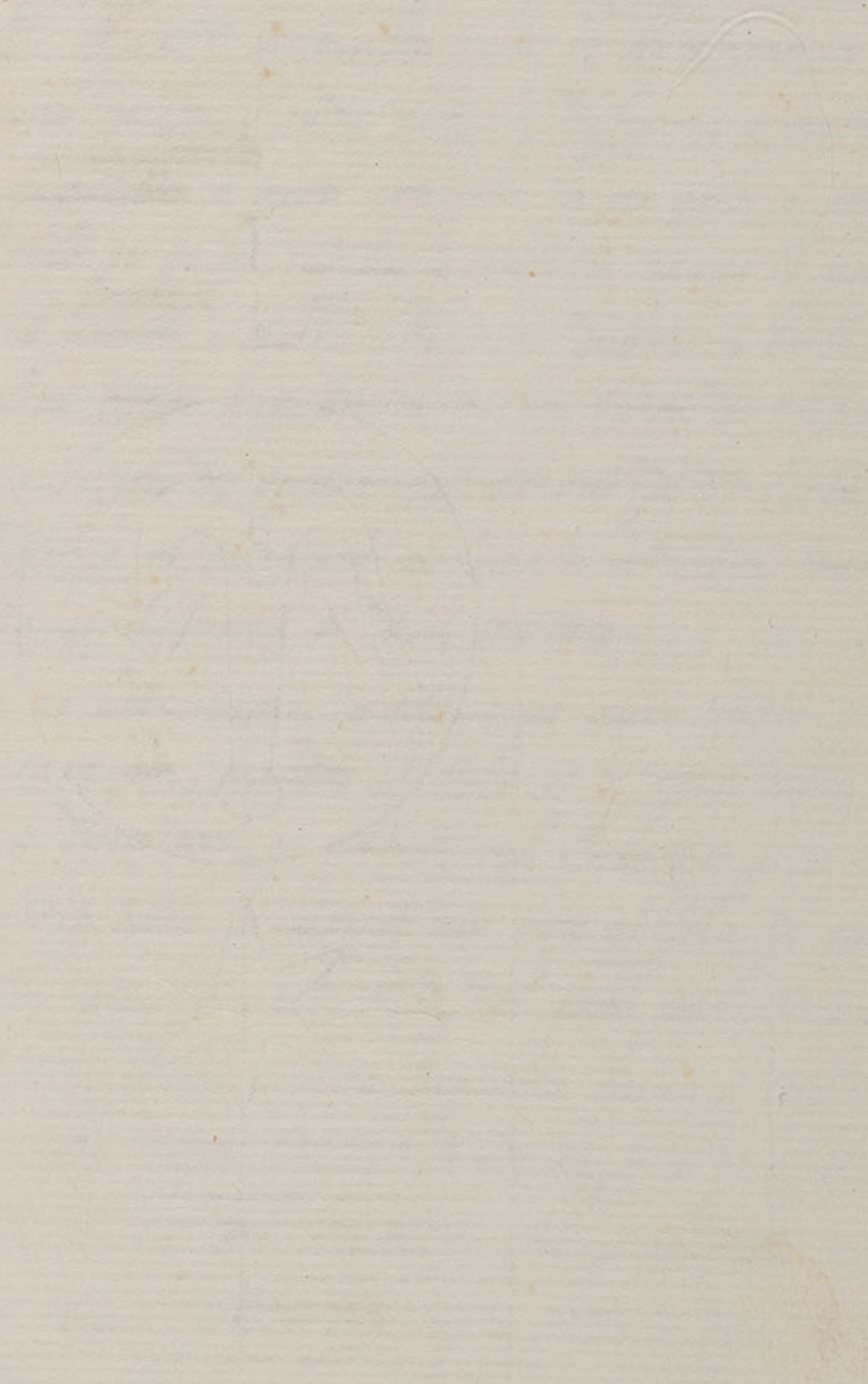

Iura Municipalia Interamnę

Liber Primus

Cap.^lo 1

Dell'officio e autorità delli magnifici SS.^ri Priori

Conveniente cosa è, che in ciaschaduna republica bene or:dinata ui siano li Capi e presidenti, che reggano e gubernino il corpo, e membro d'essa Rep.^ca si perche tutti li habitatori in cias:cheduna Città è un corpo mistico, onde sarebbe deforme, e mostruosa se non hauesse il capo principale o uero consista in un solo, o uero in più rapresentante un solo si anche perche i membri hanno il proprio officio, essendo à quelli intenti, e molti che sono deboli e imbecilli riceuono da ciò aiuto. Per tanto hauendo la nostra Città di Terni per antica e laudabile consuetudine di reggersi per alcuni di d.^a Città, li quali si domandano Priori e rapresentano il Capo di d.^a Città meritamente del loro officio, et autorità si deue trattare.

à forma di Repu:blica —

Statuimo adunque et ordiniamo in primis et ante omnia che li Sig.^ri Priori eletti canonicamente, secondo il stilo et usanza della nos:tra Città debbano stare, e dimorare, et abitare nel Palazzo per la Città à tale habitatione deputato, tutto il tempo del loro officio, il quale doueva durare un mese integro, e non più, dal qual palazzo non si debbano partire per alcuna causa, o uero respetto, saluo per cagione di infermità, o uero andare alle messe, Vesperi Prediche, o altri offitij di:uini, o uero per euidente utilità del Commune collegialiter, saluo che per qual che altra causa rationabile, alla pena di due ducati d'oro da ritenersi del loro salario alla fine del suo officio, per alcu:na uolta che si contrafarrà per alcuno di detti Sig.^ri Priori, e questa loro residenza ordiniamo, perche iui habino da vigilare, e con solle:citudine trattare, qual che è utile comodo, e profiguo del Commu:ne di Terni.

Item ordiniamo che dd. Sig.^ri Priori nel tempo del loro officio per honore della Città, non possano ne debano esercitare l'arte loro le quali per altri tempi erano soliti operare; acciò non prestasse no:cumento il suo prelato officio alla publica utilità, circa la quale come

BIBLIOTECA COMUNALE TERNI

1v

è detto debano uersare intendere, e cogitare.

Item ordiniamo che dd. Sig.ri Priori debbano con ogni sollecitudine esser intenti, che il Popolo, e ciascuno di loro seruino le santissime leggi, et acciò si possa meglio mandare ad esecutione la Volontà di Dio, ogni anno nel tempo del Capitolo dimandaranno un buono, e spirituale perito Predicatore nel tempo della Quatragesima sotto detta pena.

Item statuimo et ordiniamo che al precetto, e commandamento di dd. Sig.ri Priori si conferisca il Podestà, e ciascuno altro offitiale, imo qualunque Cittadino della Città di Terni o uero habitante nel palazzo della loro residenza e così quando li predetti saranno richiesti, uogliamo, e siano obligati presentarsi, e con loro trattare, e proceder circa l'occorenze del commune, e tutto quello che sarà espediente à esso commune mandare à esecutione, e se alcuno delli predetti, senza legitima causa, recuserà di presentarsi dinanzi à dd. Sig.ri Priori, sia punito da dd. Sig.ri in libre diece di danari da applicarsi à detto Commune.

Item sancimo che nesuna lettera o direttiua, o responsiua per nome del Commune si possa fare per uno, ò due delli SS.ri Priori, mà uogliamo siano tutti insieme, o saltem per la magior parte, acciò si habia da euitare ogni fraude, e si faccino le cose del Commune con magior maturità. similmente oblighiamo il Cancelliere del Commune di Terni à mostrare tutte le lettere che scriuerà in nome del d.o Commune, à tutti li Priori insieme inanzi che si sigilli o chiuda, altrimenti se contrafarà sia condennato in dieci libre di danari da applicarsi al d.o Commune, e ritenerseli del suo Salario.

Item ordiniamo che dd. Sig.ri Priori habbiano et hauer debbano bona cura, e soleste diligenza d'intendere, e uedere se il Podestà ò altri officiali si portano bene circa il loro officio, e se rettamente quello esequiscano, e se cognoscessero quelli, o uero alcuno di quelli esser negligenti siano tenuti amonirli correggerli, e punirli, secondo l'esigenza delli loro delitti, e di ciò oneramo la coscienza di dd. SS.ri Priori e però à tutti quelli homini ò Donne, e d'ogni conditione, e stato, che si sentiranno irrationabilmente oppressi dal d.o Podestà, et offitiali

ui è il ordine della sac. consulta moderno

dano planaria libertà, che habiano ricorso à dd. Sig.ri Priori, liquali siano obligati caritatiuamente defenderli et in quello che li sarà fatto tor: to aiutarli e fauorirli. alla pena di ducato uno per ciascheduna volta contrafaranno.

Item sancimo che dd. Sig.ri Priori possano et habiano facoltà quando à lor parerà opportuno, et espediente per l'utilità del commune con: gregare il consiglio generale, o uero speciale, e li conuocati siano obligati à presentarsi sotto l'obligatione loro di pena di carlini due per ogni uolta che senza legitima causa recuseranno, et ind.o consiglio generale, e speciale per dd. Sig.ri Priori non si proponerà alcuna cosa che non sia euidente utilità di d.o Commune sotto la pena di uen: ticinque libre di danari.

Item statuimo che dd. Sig.ri Priori nel tempo nel quale resederanno nell'officio predetto, non possino esser conuenuti in giudicio realmente, ne personalmente, ne per se, ne per suoi Procuratori, et è conuerso non possano conuenire altri, ne eseguir la causa cominciata come di sopra tanto rei, tanto attori, tanto in cause ciuili quanto in criminali, eccetto delitto per il quale uenisse punito in pena corporale perche non è cosa conueniente al loro officio. Item uogliamo che dal di primo che entrano nell'officio non corra termine alcuno nella causa, ne questo soprasede: re pregiudichi ad alcuna delle parti mà finito detto mese possano agi: tare in tutte le cause, e se atto alcuno in dd.te cause si facesse, detto of: ficio durante, sia ipso fatto nullo.

Item sancimo che se li Sig.ri Priori ò alcuno di loro commetteranno nel loro officio fraude, malitia, o uero delitto alcuno, in dispendio, o danno, o pernicie del commune, che siano condennati in libre cento di danari per ciascuno, et al interesse di detto Commune, e per ciascheduna uol: ta, e che siano in tutto priuati del loro officio, ne possano mai per al: cun tempo à detto officio esser amessi.

Item che dd. Sig.ri Priori habiano per il loro salario fiorini quaran: tacinque per ciascun mese con li soliti prouenti, et emolumenti, item trenta some di legna nel mese di 7.bre et il solito cero nella festa di S. Ma: ria di Agosto, e fiorini quatro per la solita colatione nella natiuità di Nos: tro Signore.

Item sancimo che dd. Sig.ri Priori non debbano lasciare il sonar del: le trombe per la morte di alcun Cittadino di d.a Città, e che non de: bano accompagniar morti quando uanno alla sepoltura sotto pena di

un ducato da ritenersi del loro salario per ogni uolta che si contrafarà

Cap. 2°
Dell' Elatione del Cancelliero.

Item statuimo et ordiniamo che si elega un buono et esperto Cancelliero il quale sia, et esser debba della Città di Terni, o vero d'altri Luoghi secondo parerà più espediente alla Credenza, e Conseglio generale, il quale si debba elegere, et approuare in d.° Conseglio generale ogni anno, e d'anno per anno, il quale sia tenuto alla fine del suo officio notificare alli magnifici Sig.ri Priori che facciano fare il conseglio per prouedere il Cancelliere, e che niuno di d.a Città o forastiero possa hauer d.a Cancellaria per Breue, e se per Breue si ottenesse, si accetta, mà che la communità debba imediate replicare, e che à detto Cancelliero non corra salario, se non uerrà replica, o cosa certa alla Communità nostra dalla Santità di N. Sig.re. Il qual Cancelliero sia tenuto scriuere tutte, e singole proposte, delli Sig.ri Priori, e Podestà della Città di Terni, reformationi, ordinamenti, decreti, e deliberationi, quali si facessero per li Mag.ci Sig.ri Priori di d.a Città, per la Credenza, e conseglio generale, e speciale di d.a Città, ancora sia tenuto d.o Cancelliere scriuere di sua propria mano, tutte, e singole lettere, missiue, e responsiue, quali per parte di d.a Communità si mandassero, e tutti e singoli contratti quali facessero per d.o Commune e pertinenti ad esso Comune d.o Cancelliero si debba rogare, li quali contratti, e reformationi, e deliberationi, e decreti, sia tenuto di sua mano pr.a o uero per altri registrare, e quelli publicare

Item di quello che spetta al suo officio niuno altro notaro si possa intromettere saluo di uolontà di esso Cancelliero.

Item sia tenuto hauere il libro grande nel quale scriua tutte e singole reformationi ordinamenti decreti, e contratti che si faranno nella Credenza, o conseglio generale.

Item che non possa ne debba scriuere lettera alcuna senza consenzo, e uolontà della maggior parte di detti Sig.ri Priori, sotto pena di uenticinque libre di danari da ritenerseli del suo salario per quante uolte contrafacesse nelle predette cose, e ciascheduna

delle predette, quale sia tenuto stare di e notte nella residen:
za delli magnifici Sig.ri Priori, per tutto il tempo che durera il
suo officio, ciò è quando sarà dalli magnifici SS.ri Priori ricerca:
to, e non possa partire di d.a Città senza espressa licenza delli SS.ri
Priori sotto la pena di cinquanta libre di danari da ritenersi
come di sopra, da applicarsi al comune di Terni, e per scrittura
de ciaschaduna lettera habia diece quatrini da quello ad instan:
za del quale la scrivera e non più.

Item p cassatura de processi pecuniarij habia un grosso
per cassatura, e per cassatura de processi personali ducato uno de
carlini, e per levare e ponere una possesione due baiochi cioè
ba. uno per parte, e non più. Et habia per suo salario per cias:
chedun mese fiorini quatro de marcha; e per carta, tenta, e cera
p ciaschadun mese carlini quatro, e per scrittura pertinente al co:
mune non possa domandare mercede alcuna. # A. fogl.o 100 vide

Cap. 13.

Della Iurisditione del Cavaliero

Item statuimo, et ordinamo, che il Cavaliero del Podestà della
Città di Terni possa cognoscere, difenire e sententiare nelle cause
civili uertenti avanti di lui, fino alla quantità di trenta carlini,
e non di magior somma, o vero di causa di magior somma; de le ca:
use che uerteranno inanzi del d.o Cavaliero, quelle possa cognos:
cere e terminare summarie, simpliciter et de plano, senza stre:
pido e figura iudiciaria. Il quale seda al banco consueto, et all
hore debite solamente, inspetta la verità del fatto, omesse tut:
te le solennità e sostanzialità de ragione e di giudizij, e tutti
li pegni che farà, et ad instanza di chi si farrà tutti li conse:
gni al depositario del Comune hauta la debita sua mercede
di quadrini uno per pegno, et uno per il Balio e se contrafa:
cesse incorrerà in pena di un fiorino da ritenersi dal salario del
Podestà, et applicarsi al comune per ciascuna volta. non possa
il Cavaliero entrare in casa di nesuno à far pegno, mà solo il
Balio, saluo che non fosse per cagione di maleficij sotto pena

3v

de ducati uno d'oro, da applicarsi al Comune, e credasi à chi facesse il pegno con il suo giuramento, ne possa d.o Cavaliero + pigliar per pegno aceto in modo alcuno ne et da letto volte sotto la detta pena da applicarsi come sopra.

Item che d.o Cavaliero sia tenuto, et obligato osservare l'infrascritti Capitoli del Ceppo sotto le pene che in essi respettivamente si contengono. In primis che il d.o Cavaliere non possa ne debba per alcun quesito colore ingegno o causa, per se o veramente per altri in modo alcuno pigliare per ciascuna essecutione di qualunque quantità o qualità si sia, se non due bai. li quali debba far mettere nel Ceppo della Città di Terni posto nel palazzo della solita residenza del Podestà per mano delli debitori, che d.tte essecutioni pageranno, e non esso Cavaliero, o altri officiali, sotto pena di un ducato d'oro per ciascuna volta della qual pena siano tre parti del Comune, e l'altro quarto sia dell'accusatore, al quale si debba credere con il suo giuramento.

Item che la metà di tutte le essecutioni che nel d.o Ceppo metteranno sia del Commune di Terni, e l'altra metà sia del d.o Cavaliero e Podestà

Item che d.o Cavaliero, che dette essecutioni farà sia tenuto guardare e curare, che nel d.o Ceppo non si mettano monete false, o manco bone. E se in d.o Ceppo le trouveranno, esso Cavaliere sia tenuto à farle bone, e pigliarle per la parte sua che gli toccherà.

Item che d.o Cavaliero non possa ne debba in modo alcuno per se ne per altri pigliare dalli debitori per una cosa medesima, overo debito se non due bai. come di sopra e se contrafarà cada in pena di dieci ducati d'oro per ciascuna volta da applicarsi come di sopra, e credasi al giuramento del accusatore, e con un testimonio degno di fede da uisu.

Item che il d.o Ceppo debba aprirsi in quel dì et hora che si cavano li Mag.ci Sig.ri Priori, et in presenza di essi e del Camerlengo della Comunità, et il d.o Camerlengo sia tenuto à pigliare la metà delle essecutioni e danari che nel d.o Ceppo si trouveranno e metterli nel suo libro, à entrata della Comunità, e l'altra metà debba dare, e consegnare al d.o Cavaliero.

Item che li presenti Capitoli si intendino in tutte l'esecutioni da farsi in qual modo si sia eccetto di datiue imposte e da imporsi.

Item che d.o Caualiero quale dd. esecutioni farrà sia tenuto e debba fare un libro publico di sua propria mano, nel quale sia tenuto à scriuere tutte e singole esecutioni da pagarsi per li debitori nel tempo nel quale dette esecutioni dal d.o Capo si metteranno, et in esso libro mettere li nomi di quelli che dette esecutioni pagaranno, e scriuere ad instanza di chi dd. esecutioni si faranno, ò siano fatte il qual libro debba essere per il d.o Caualiero assegnato nel tempo del suo sindicato insieme con l'altri libri, e se contrafarà in modo alcuno in alcuna cosa delle cose predette incorra in pena per ciascuna uolta, e per ciascuna cosa nella quale contrafarà di un ducato d'oro da applicarsi come di sopra.

Item che d.o Caualiero ò officiale, o altri esecutori possano hauere per loro esecutione da qualunque represaglia comessa da qualunque si sia più di quatrini dieci p ducato de Carlini alla pena di uenticinque ducati d'oro da ritenersi del loro salario da applicarsi al Comune, et ad ogni uno sia lecito d'accusare, e dàrseli fede con il giuramento, e con un testimonio degno di fede de uisu.

Item che d.o Caualiero non possa andare fuor di Palazzo senza mazza sotto la d.a pena da applicarsi ut supra.

Cap. 4

Che nessun notaro non possa esser eletto in un officio più d'una uolta l'anno.

Item ordiniamo che nesun Notaro della Città di Terni si elegga ad un officio più di una uolta l'anno, e se si elegesse detta eletione non uaglia, ne possa esercitare d.o officio, e se lo esercitasse sia punito in dieci fiorini senza diminutione alcuna, e quello che sarà eletto giustamente à tale officio non possa esercitarlo più di sei mesi l'anno, e secondo si contiene nelli Capitoli fatti nell'imbussulatione delli Notarij della Città di Terni, e non possa imporersi pena più di Carlini dui.

Cap. 5

Del modo di Eleggersi li Sindicatori del Podestà.

Item statuimo che l'elettione delli Sindicatori del Podestà si faccia in

41v

questo modo che nella Credenza, o vero consaglio generale si ele:
gano due, o vero tre homini, et un consultore che sia dottore, li quali
habiano à sindicare il Podestà, Giudice, e tutta la sua famiglia,
e giurino Corporalmente toccando le scritture d'esercitarlo detto offi:
cio di Sindicato, bene, fedelmente, e legalmente, senza fraude alcuna
rimosso da loro odio, amore, affettione, prece, prezzo, et ogni altra hu:
mana grazia. e d.o Sindicato comincierà il dì seguente poi la fine del
officio del d.o Podestà, e quello insieme con il Giudice, e sua Fami:
glia scindicare bene, e diligentemente inuesticare, inquirere sopra
tutti e singoli delitti comessi, omessi, e negletti nel tempo del suo of:
ficio contro la forma delli statuti della Città di Terni e se esso Po:
destà, o alcuno de suoi officiali trouevanno colpeuoli, quelli puni:
re e condennare nelle pene che si contengono nel uolume de Statu:
ti, e se trouevanno essi bene, e legalmente hauere esercitato il lo:
ro officio siano tenuti assoluerli, et il tempo, o vero termine di d.o
Sindicato duri otto dì correnti, e non più. E siano tenuti dd. Sindicato:
ri far bandire d.o Sindicato per li lochi consueti di d.a Città nel qual
sindicato debano procedere summarie, sedendo al banco della ragione
due uolte al dì, ciò è matina, e sera, sonando, ò uer facendo sonar la
campana à sindicato in ciascun ora che sederanno, alli quali si conse:
gni un notaro della Città predetta esperto e pratico da elegersi insi:
eme con loro ut supra; li quali haueranno per loro, e d.o Notaro in
salario fiorini sette di marca per ciascun semestre da pagarsi per d.o Po:
destà, e d.o Notaro possa oltre à d.o salario domandare per ciascuno
atto che scriuesse quatrini cinque da quelli ad instanza de quali
si farranno, eccetto della Communità ò suo Sindico dal quale nien:
te riceuerà.

Item che dd. Sindicatori debano esser sindicati per li Magnifi:
ci Sig.ri Priori subito fornito lo sindicato del Podestà, e duri il
loro sindicato per quatro dì.

Cap. 6

Del Sindicato del Podestà e suoi Officiali.

Statuimo che il Podestà della Città di Terni finito il suo
officio sia tenuto, e debba con tutti suoi officiali e famiglia stare à Sin:

dicato delle cose commesse e fatte, omesse e neglette per lui e suoi officiali e Famiglia nel tempo del suo officio, e sia tenuto responder per se e tutti suoi officiali e render ragione del suo aministrato officio, alli sindicatori, che saranno eletti à tal sindicato per conseglio, o credenza, il qual Podestà debba stare à detto sindicato, con li suoi officiali, e Famiglia otto di continui doppo fornito il suo officio e contra esso Podestà, officiali, e Famiglia si possino dare petitioni, libelli, tre di doppo fornito il suo officio, e non più, passati dd. otto di ciò è l'ultimo delli otto di per dd. sindicatori si debba condennare, o vero assoluere, e se li dd. sindicatori non condenneranno, o assolueranno d.o Podestà, officiali, e Famiglia, fra detti otto di siano condennati in libre cento di danari per ciascuno, da applicarsi per d.o Co.e e passato detto tempo che non sia sententiato per dd. Sindicatori d.o Podestà sia assoluto ipso iure.

Item che d.o Podestà è suoi officiali in d.o sindicato non possano dare alcuna recolta per il sindicato, e niun cittadino, o habitatore di essa Città possa ne debba esser recolta, ne altri procurare per esso Podestà alla pena di uenticinque ducati d'oro per qualunque contrafarà. Ne alcuno Cittadino, Notaro, Procuratore, o Auocato della d.a Città in alcun modo s'opongano à quelli che uolessero dare petitioni à d.o Podestà, e suoi officiali alla pena di uenticinque ducati d'oro per ciascuno, e ciascuna uolta, da aplicarsi al comune predetto, ne à esso ne alcun d'essi, ne in loro fauore possano prestare alcun Patrocinio sotto la pena predetta, e tutti i Notari Procuratori Auocati, et homini di d.a Città à requisitione di ciascun che li ricorrerà debbano scriuer petitioni, procurare, et auocare e comparire in fauore di quelli, che uorranno dar petitioni al Podestà e suoi officiali e se sarà condennato d.o Podestà, o alcuno de suoi officiali per dd. Sindicatori non possino appellare, reclamare ne in alcun modo dire di nullità di d.a sentenza mà à quella debbano stare è aquiescare.

Item che l'ultima terzaria del salario del d.o Podestà si serui alla fine del suo officio, da ritenersela, se sarà condennato, e se sarà assoluto subito pagarlo, et ancora à petitione di dd. Sindicatori si pos:

sano ritenere in sequestro Caualli, e arnesi di d.o Podestà, e suoi of:
ficiali per poter sodisfare à tutte condennationi, che loro, e ciascun de:
si uenissero condennati.

Item che in d.o Sindicato dd. Sindicatori possino procedere som:
mariamente, et de plano, senza strepito, e figura giudiziaria, in di
feriali, e non feriali, omesse tutte, e singole solennità giudiciarie so:
lamente inspetta la uerità del fatto, e secondo che detta la giustitia
siano tenuti condennare e assoluere, e dd. sindicatori debbano stare à sin:
dicato come sopra si contiene nel capitolo del modo da elegersi
li sindicatori del Podestà, et il presente statuto sia ultimo, e dero:
catiuo à tutti altri statuti che parlassero dello Sindicato di quelli offi:
ciali contro la forma del presente statuto.

Cap. 7

Del Eletione delli Consiglieri.

Statuimo et ordiniamo che li consiglieri del conseglio generale, si
debbano elegere per lo conseglio della Credenza secondo è stato solito
per li tempi passati per ogni uno della Credenza si debano elegere
dui consiglieri per il consiglio generale.

Cap. 8

Dell'Officio della Credenza

Statuimo dunque che l'officio della Credenza della Città di Te:
ni sia et esser deba in numero di quaranta otto homini buoni, e non
più, e siano delli cittadini e populari di d.a Città del qual conse:
glio niuno possa esser eletto, il qual non sia di d.a Città, et in età
di uenticinque anni al meno, e non si elega alcuno in d.a Credenza
che non possieda cento libre di catastro in suoi beni, e qualunque sarà
eletto in d.o consiglio contro la forma predetta non habia alcuna
uoce, e non possa esser di d.o conseglio se non uno per casa, ciò è habi:
tante ad un foco.

Cap. 9

Della Iurisditione, e Balia di d.a

Credenza.

Statuimo che la Credenza o uero conseglio di 48 huomini della
Città di Terni habia Podestà e Balia reformare sopra tutto quello, che in

da Credenza sarà proposto, per li magnifici Sig.ri Priori, e Banderali, e qualunq. proposta sarà ottenuta per li due terzi delli consiglieri assi: stenti in d.a Credenza quello si riformi, uaglia, e tanchi e mandisi ad ese: cutione come se per tutto d.o Conseglio di 40 fosse fatto, e reformato, e in d.o Conseglio non si possa deliberare alcuna cosa se almeno non si ritrouesranno li due terzi del d.o numero, altrimenti quello che si delliberarà non uaglia, e la d.a Credenza non si possa disporre oltre diece ducati d'oro.

Cap. 10

Del Conseglio Generale.

Statuimo che il conseglio generale della Città di Terni debba esser in n.o di cento cinquanta, e non più, nel qual conseglio non si elegga se no Cittadino, o continuo habitatore di essa Città, e sia, et esser deba di età almeno di uenticinque anni, e che possada almeno in suoi beni cin: quanta libre di Catastro, et à d.o Conseglio non possa esser eletto, se no uno per casa habitante ad un foco, e qualunque sarà eletto contro il modo predetto non haba uoce in d.o Conseglio.

Cap. 11

Dell'Arbitrio del Conseglio Gnle

Sancimo, et ordiniamo, che qual tanto che per li magnifici SS.ri Priori in d.o Conseglio, e credenza sarà proposto consigliato, e reformato, ouero almeno per la maggior parte delli consiglieri piu,, purche li due terzi di d.o numero de Consiglieri siano in d.ti suffragio, uaglia, e tien: ca, come se per tutto il conseglio fusse deliberato: et ottenuto e quel: lo che sarà proposto in d.o Conseglio haba potestà, e balia di ri: formare, e constituire tutto quello, che per dd.o sarà consigliato, come che se per tutto il numero fosse deliberato.

Cap. 12.

Che si facci la Proposta prima che suoni la Campana

Item statuimo, et ordiniamo che niuna proposta si possa dare in credenza, o conseglio generale della Città di Terni se prima non sarà deliberata per li Sig.ri Priori la qual deliberatione si debba far prima che soni la campana à conseglio e tale delibe: ratione si scriua per il Cancelliere del Commune, e se li dd. Sig.ri Priori

c. 16v

facessero il contrario, o altrimente proponessero, per ciascun di dd. Sig.ri Priori, e ciascuna uolta pachino uenticinque libre di danari al d.o Comune, da ritenersi del loro salario, e quello che si facesse in d.o Conseglio non uaglia ipso iure.

Cap. 13

Del Modo di mettere al Partito.

Item statuimo, che tutti li partiti quali si metteranno in credenza, o conseglio generale, si mettano in questo modo. Cioè che si habiano due bossoli quali si portino per li famigli delli Sig.ri Priori, date prima le faue bianche e negre alli consiglieri per dd. Famigli, e quando si mette alcun partito, il trombetta del Com.e conti li consiglieri, e dica quanti sono in numero, et essi contati ad ogni uno di loro dia detta faue, quale se qualunq. di dd. consiglieri uorrà sottenga il partito messo, metta secretamente la sua faua bianca del sì nella bussula, e qualunq. non uole si uinca il partito, metta la sua negra del nò nella Bussula. E poi d.o Trombetta, e Famigli di dd. Sig.ri uadino racogliendo dd. Faue con li dd. due bussoli in mano, e raccolte metta publicamente dd. Bussoli in mano del Cancelliero del Com.e subito, il qual cancelliere publicamente conti dd. faue, che si trouaranno in dd. Bussole, e scriua il n.o di esse, ciò è quella della bianca del sì, e quella della negra del no, et in quella bussola che saranno trouati li due terzi, o più di dd. faue quella uinca. E questo statuto sia preciso, et a questo non si possa derogare, e sempre tutti i partiti in dd. Consigli si mettano à bussola à faue bianche e negre, e non in altro modo, e se altrimente si facesse non uaglia la reformanza così fatta.

Cap. 14

Della pena di chi non anderà al Conseglio.

Item statuimo che tutti i Cittadini, e consiglieri, li quali non anderanno al Conseglio alla richiesta da farsi pachino, e

siano tenuti pagare per ciascuno, e per ciascuna volta, e per ciascuna persona carlini due con queste conditioni, che sempre il dì avanti, overo la sera per il dì seguente il conseglio si bandisca, e nel dì che si farà d.° Conseglio soni la campana alla stesa, come è solito della Credenza si soni more solito, e subito che sarà sonata la campana à conseglio, o à Credenza, si facci la richiesta, è quelli che non saran trouati in d.° conseglio, e così puntati, siano tenuti, e costretti per il Podestà pagare d.a pena, agiungendo ancora che se in quel medemo dì fusse necessario congregare detto conseglio, o credenza allora siano tenuti li consiglieri andare in d.° Conseglio solamente chiamati à bocca per il famiglio senza altra requisitione, o solennità, e se non andaranno siano tenuti pagare d.a pena al modo predetto eccetto non fosse lecita causa d'escusatione, e d.a pena vada al conto del salario del Podestà che ne farà esecutione.

Cap. 15

Di Chi farà rumore in Conseglio

Item statuimo, et ordiniamo acciò che civilmente et urbanamente e secondo le legi e giustitia si viva, e che nelli conseigli della Città di Terni si servi la debita e conveniente maestà, per autorità del presente statuto ordiniamo, che se alcuno di d.i consiglieri esistenti in conseglio quale sedendo si levasse dal loco suo contro alcuno altro di dd. consiglieri e à quello minacciasse, o vero dicesse parole ingiuriose, ò amenasse, o facesse alcuna altra cosa per la quale il d.° conseglio si turbasse, si intenda, et incorra ipso facto in pena di quindici ducati d'oro, da esigersi ipso facto, e da applicarsi al d.° Commune e se alcuno consigliero si levasse del loco suo per andare à parlare con alcun cittadino, o consigliero, o vero in alcun modo parlasse che interrompesse il consultore incorra nella pena di cinque soldi ipso fatto da esigersi al Coē

Cap. 16

Del Elettione del Camerlengo.

Item statuimo, et ordiniamo per il bono, e pacifico stato della Comūità

di Terni, che in essa Città, per ragione dell' officiali non pos:
sa nascer discordia, che il Camerlengo del Coē di Terni sia et es:
ser debba persona onesta, et accostumata, e che habia in beni, et
hauer debba ducento libre di Catastro, et il salario per se sia un
ducato à quarantotto, per lo Notaro un fiorino di marca al mese;
L'eletione del qual Camerlengo si faccia in questo modo. Che in
consiglio generale, si elegano, e facciansi à breuicelli dodici elet:
tori, li quali tutti concorrano, o vero le tre parti almeno all'eletione
di d.° Camerlengo, il quale Camerlengo eletto sia tenuto auanti che pi:
gli d.° officio giurare alli magnifici Sig.ri Priori della Città di Ter:
ni, di esercitare d.° officio bene, fedelmente, e senza frode; il quale
officio non si possa esercitare per sustituto alcuno, e fornito d.° offi:
cio il quale durerà sei mesi sia tenuto render ragione del suo ami:
nistrato officio alli ragionatori, che saranno deputati et eletti p
il consiglio g.nle, e sia tenuto dare idonee fideiussioni per ducen:
to ducati d' oro, e simil giuramento pigli il suo Notaro, il quale
si elega insieme con il d.° Camerlengo, e sia di d.a Città.

Item che debia fare un libro, nel quale sia obligato scriue:
re per mano di d.° suo Notaro tutte e singole entrate del Coē che per:
ueniranno con effetto alle sue mani, in qualunq. modo, e tutte l'escite
e spese, e pagamenti che gli occorrerà di fare per cagione di d.° Coē;
quali entrate non possa in alcun modo spendere, ne pagare ad alcuno
senza comissione del consiglio, o Credenza, eccetto per gl' ordinarij
salariati, quali si debano pagare secondo il solito; la quale com:
missione appara per mano del Cancelliero del Comune di Terni, si:
gillata con tre sigilli, ciò è del Tigre, dell' Angelo, e dell' Aqui:
la, e così determiniamo, e uolemo. altrimenti d.° Camerlengo non pos:
sa d.a pecunia spendere, e d.° Camerlengo debba ogni, e qualunq. col:
letta far registrare à d.° suo libro, che gli peruerrà in mano, per
mano del suo Notaro da dì in dì secondo in essa si contiene da chi
riceue, o deue riceuere, altrimente non gli sia fatta bona, e se con:
trafarà, quante uolte contrafarà alla forma del presente statuto
sia tenuto à restituire à d.° Coē quello che hauerà speso contro la
forma, e modo predetto, et altretanto del suo.

Item espressamente determiniamo che il d.o Camerlengo finito il suo officio renda ragione alli ragionatori come di sopra deputati, e subito sia constretto, rassegnare, tutti, e singoli beni denari, cose, e libri del d.o Coe li quali fossero pervenuti alle sue mani per cagione del suo officio al camerlengo che succederà doppo lui il quale statim se le debia metter ad entrata.

Item quello che per li suoi Ragionatori si dirrà esser in sue mani, quello debba rassegnare al predetto suo successore, e se contrafarrà sia condennato nel doppio per li dd. sudi ragionatori, li quali siano due, e debiansi elegere in conseglio quelle otto di avanti che fornisca l'officio del d.o Camerlengo per otto eletori da deputarsi per il conseglio generale.

Cap. 17
Delli Trombetti.

Statuimo, et ordiniamo che li Trombetti d.a Città di Terni siano quatro, li quali Trombetti habiano dal d.o Coe di Terni per loro annuato salario, secondo e stato solito per il passato per cioscheduno d'essi da pagarseli per il camerlengo di d.o Coe ogni due mesi, ciò è nella fine d'ogni due mesi, e per il Coe di Terni debiano esser vestiti una volta l'anno d'un paro di panni per ciascheduno secondo e consueto per la pasqua di Resurettione di nostro Sig.re, li quali vestimenti siano partiti alla divisa del Coe di Terni, e non portandola ciascheduno d'essi incorra nella pena di quatro libre per ciaschuno di chi non la porterà da ritenersi del suo salario; e niuno di d.i Trombetti possa partirsi senza espressa licenza delli Magnifici Sig.ri Priori di d.a Città alla pena predetta, e per quante volte si partiranno; e siano tenuti bannire tante volte, quante volte gli sarrà comandato per gli sopradetti Priori, e Podestà della Città di Terni tutte quelle cose che gli sarranno imposte, per tutti li lochi soliti, e consueti di d.a Città.

Item che debiano due d'essi stare continuo nel palazzo al servitio delli Magnifici Sig.ri Priori, et acciò che d'essi s'habia comodità, alli quali sia lecito portare l'arme senza pena alcuna, li quali siano obligati bandire senza premio ad instanza delli viarij, e soprastanti della Città.

Cap. 18
Delli Balij del Comune.

Item statuimo che li Balij della Città siano due, o più secondo come sarà espediente li quali si elegano per li Magni:fici Sig.ri della Città di Terni, e siano tenuti giurare d'operare, eser:citare d.o loro officio bene, e fedelmente, e senza fraude alcuna; e se occorresse che d.o Balio facesse alcuna imbasciata falza, sia privato de facto del salario del mese da applicarsi al d.o Coe, e facciano, et esser debano le lor barrette diverse, e partite alla divisa del Coe di Terni acciò da ogni uno siano cognosciuti; li quali Balij siano tenuti dire à quello che citano dinanzi à che Giudice, et ad instanza di chi lo cita. E ciascuno di d.i Balij per ogni imbasciata, e citatione che faranno, o verò alcuno di essi farà ad instanza di alcuno debba havere un quatrino da quello ad instan:za del quale farà la Citatione se sarà dentro la Città. Il qua:le Balio se citarà alcuno, o farà alcuna imbasciata la quale non la rapportasse in quel dì et ora per la quale l'hà citato sia punito in due libre di danari per ciascheduno d'essi, e ciascheduna vol:ta, da ratenerseli del suo salario, e credasi al giuramento di chi im:ponerà d.a basciata, con un testimonio degno di fede, e se alcuno vo:lesse mandare d.o balio fuora della Città di Terni per alcuna im:basciata, di quel che aspettarà all'officio di d.o Balio sia tenuto an:dare à repetitione, e requisitione di quello che lo domandarà, e per il suo viatico debba havere per ciascheduno miglio un bai, e siano tenuti dd. Balij referire tutte imbasciate e citationi al Giudice o vero Notaro à bocca, e non per altri alla quale relatione si dia indubitata fede, et habiano dal d.o Coe per il loro salario per cias:cheduno d'essi carlini otto il mese, e quello guadagnano sia loro, e sia:no obligati à comandamento delli Sig.ri Priori, e del Podestà spazzare la Piazza del Coe

Cap. 19
Dell'Officio delli Viarij

Item ordiniamo che li viarij del Coe di Terni siano due, cioè uno del Capo di sopra, e l'altro del capo di sotto, li quali si e:legano à bussicelli come gl'altri officiali di d.a Città, li quali giu:rino fare reattare vie, strade, Piazze, e Ponti, e massime la via di Cam:po Micciolo fare manutenere otto piedi larga, la via di Caodito si allarghi otto piedi della fossa sopra fino al Ponte delle Cavi, e la

uia che uà à Colleluna.

Item la uia che ua al ponte da Valle appresso il fiume sia lar: ga dieci piedi, et il Ponte di Scigliano si acconci, e possano, e debbano det: ti uiarij se bisognerà aleggere due altri Viarij, e quelli che saranno elet: ti da essi habbiano quella medesima potestà che hanno i predetti Viarij, e non permettano fare ingombrare ne guastare dd. lochi, e qualunque offenderà dd. luoghi siano tenuti condennarli con il conseglio del Pode: stà o vero Giudice in bolognini otto, della quale pena dd. Viarij ne ha: biano dodici denari et il resto si habbiano in utilità, et acconcime de Ponti, e uie, et il Podestà se dd. Viarij saranno negligenti nel loro officio condanni essi in bolognini uentiquatro al Coē. Et chi non obe: dirà à dd. Viarij in reattare dd. Vie e Ponti paghi bolognini quatro e fino nella d.ta quantità dd. Viarij possono condannare per quante uolte si contrafarà, della qual pena dd. Viarij ne habbiano la metà, et il resto si spenda come è detto di sopra, e siano tenuti dette strade fare sgombrare e possano il loro officio sommariamente esercitare senza solennità alcu: na dalle quali sentenze niuno si possa appellare, saluo che al Giu: dice del Podestà, e chi contrafarà paghi bolognini sedici, e dd. pene possano esigere dd. Viarij, e debbano fare attare le fosse che fossero appresso la uia, o uicinale donde ne uscisse fetore, o vero che pre: stasse impedimento alli uicini à loro arbitrio, e questo habia ancora lo: co dentro, e fuora della Città di Terni, et il simile dicemo delle fos: se di fuora della Città.

Item dicemo che dd. Viarij debbiano fare reatare, e manutenere la uia che uà à Narni dalla Porta per tutto suo distretto à tutte spese delli aiacenti larga dodici piedi, e di far reatar tutti i ponti, uie, strade, al modo predetto, e la Via di Cesurano, che ua verso agnia: no, e Ponzano come meglio parerà à dd. Viarij, et alle spese, et ope: re delli adiacenti e chi non obedirà à dd. Viarij paghi per cias: cuno ciascuna uolta bolognini otto, et il Podestà sia tenuto, esi: gere dd. pene à requisitione delli predetti Viarij doppo la requisitio: ne, quando à dd. Viarij fosse fatta resistenza in pagar dd. pene in: corse, e non permattano si spenda altrimente che per acconcime del: le dd. Vie e Ponti, eccetto la parte di dd. Viarij, le quali pene tutte peruengano in mano di dd. Viarij, e se il Podestà sarrà negligen: te nelle predette cose paghi bolognini otto del suo Salario, il quale

officio de Viarij duri per sei mesi continui solamente, et habiano per lor salario fiorini due.

Cap. 20.

Di Quello che haverà compurato La Via.

Item statuimo che qualunq. persona haverà compurato la via alla possesione sua, o vero li suoi antecessori di chi era d.a possesione da diece anni in giù e di questo apparirà instromento, et essa via non sarra terminata, dicemo che si debba terminar per li Viarij del coe à petitione di quello che lo domanderà, e questo statuto habia loco fuor della forma la qual via sia larga quatro piedi communi.

Cap. 21.

Di Quelli che haveranno permesso fare alcun opera all'Coe

Item ordiniamo che qualunq. persona haverà permesso al Coe di fare alcun'opera, la quale overamente sarrà initiata, ò no, sia in facoltà del Coe à partirsi dal d.o contratto, pur che sia restato per l'operario non haver cominciato, o finito nel tempo Convenuto

Cap. 22.

Delli Formari della Sera e Fersino

Statuimo et ordiniamo che li formari siano quatro due per ciascheduno semestro, forme et aquarij in modo che uno sia del capo di sotto e l'altro dal capo di sopra, e quelli del capo di sotto siano quelli che hanno le possesioni sotto alla botte della sera, e l'altri due siano sopra le forme et aquarij de Conte, e de gerrino uno sia dal capo di sotto, e l'altro del capo di sopra, e li predetti del capo di sotto siano quelli che anno le possesioni da Monumento in giù, et essi formarij si intendano tanto esser della forma di contra o vero di gerrino quanto della forma di sopra non ostante alcun capitolo che fosse in contrario: intendemo però che niuno sia formaro se non hà due modioli di terra fra dette forme, li quali formarij siano obligati giurare alli Sig.ri Priori, che haveranno buona e diligente cura, e studio à dd. forme, e specialmente dd. formari non permettano l'aquarij di dette forme occupare, ingombrare o destrugere, e chi contrafarrà sia tenuto amendare il danno secondo la volontà di dd. formari, e pachi al comune soldi trenta, e li formari predetti

faccino, che la forma del piano, o vero la forma di gervino, e di Cosssa e ciascuna di esse si cauino et allarghino in fondo cinque piedi, e murinose, e massime il condotto della forma di gervino, il quale si allarghi alle spese di chi ne riceuerà utilità, e che la forma di servimone si mantenga larga dalla parte di sopra per dodici piedi fino al ponte delli pissinari, e faccino tagliare l'alberi maliciosi che stassero appresso à d.ta forma, o vero prestassero impedimento al corso dell'aque, e l'alberi quali si debbiano tagliare siano pioppi, salci olmi, cerque persichi, e che faccino cauare il fossato alle spese di chi ne riceuerà utile, e se saranno negligenti nelle predette cose pachino del lor salario al Com.e libre cinquanta, e qualunq. hauerà possesioni appresso dette forme debba mantenere le limite large per otto piedi longhi della forma, e chi contrafarà pachi bologni: ni otto della qual pena essi formari habino dodici danari, e l'altri si spendano in utilità della d.a forma, et essi formari col conseglio del giudice siano tenuti condannare chi contrafacesse, e se saranno negligenti nel loro offitio il Podestà condanni dd. formari, e ciascheduno d'essi in bolognini sedici, e dd. formari siano tenuti far cauar dd. forme del mese di magio, o vero di ottobre, se bisognerà, et acciò si possa mandare ad esecutione d.a caua, ordiniamo, che sabia à togliere per ciascun foco il quale possieda beni stabili di d.a Citta quatro danari delli quali faccino cauare, et attare dd. forme, e se rimanesse alcuna cosa à cauare siano tenuti quelli che anno le possesioni appresso dette forme, in modo che ciascun pachi la parte che gli sarà assegnata per dd. formari, et à lor uolontà fare nel modo predetto, che gl'homini del capo di sotto cauino la forma del piano, e della possesione di Giaconitto in giù, e gl'homini del capo di sopra cauino da quella in sù, e chi non cauerà pachi bolognini otto, et in ogni modo sia tenuto pagare, e fino in tanta quantità possano dd. formari imponare le pene per conseruatione del loro offitio, e qualunq. farà contro dd. ordinamenti pachi per ciascuna uolta bolognini otto delli quali loro habino dodici danari, e l'altri si spendano come di sopra. E dicemo che della forma di Contra niuno debba estraer aqua per modo alcuno, ne scotere, ne seccare in alcun modo senza licenza di dd. formari, e chi contrafarà per quante uolte pachi bolognini otto, et emendi il danno. E dd. formari debbiano render ragione delli danari che haueranno riceuto per loro offitio tanto di pene quanto di altri prouenti alla Credenza. E li formari della forma del piano cognos:

carso dell' aquavi delle forme da Salleto come delle sopradette, e che niuno debba chiudere, ne fare alcuna parata nell' aque delle dd. forme di terra o vero di pietra alla pena sopradetta, e da exigersi come di sopra. Li quali formari si elegeranno in quel modo, che si elegono li Viarij et habiano per lor salario tutte le pene che fadranno venire in Coe, delle quali ne peruenga un terzo à dd. Formari l'altro terzo all' officiali che ne farrà esecutione, e l'altro terzo al Coe di Terni.

Cap. 23

Che niuno caui o scota appresso la forma noua.

Item ordiniamo che niuno scota la forma noua o vero caui ne scoter possa appresso essa forma, e ne permetta alcuna possesione posseduta da esso appresso dta forma noua per venticinque canne scotere, ne cauare, et adouigliato il limite di essa forma noua, lo debbia mantenere alto in qualunq. parte appresso dta forma noua le li limiti fossero diruti, e quasti per quello o verò quelli di chi fossero le possesioni doue stauano dd. limiti, si debano rzattare, e racconciare, e manutenere in alto p cinque piedi dall' aque in su, e questo habia loco dentro e fuor della forma e qualunq. farrà contro le predette cose sia punito in bolognini sei, et il Podestà à requisitione delli formari punisca chi hauerà rinouato in dta forma, e se sarà negligente perda del suo salario cinquanta libre, e li formari debiano ogni mese una volta diligentemente circa tali delinquenti inquirere sotto la pena di venticinque libre di danari da retenersi ut supra.

Cap. 24

Del nettar l'aquarij

Statuimo che tutti l'aquarij secondo che parerà à dd. Formari da eleggersi come sopra si debiano nettare, e rattar per li aquarij, che è stato solito temperare, li quali aquari detti formari debiano riuedere due volte al mese alla pena di due carlini da applicarsi al dto Coe, e da quel innanzi quelli aquarij che si daranno per dd. formari, o vero per li quali è solito temperare semanchino trouari, et osseruinosi e qualunq. li romperà quastarà, o verò interromperà il temperare, à quelli che vorranno temperare pachi soldi trenta per ciascuna volta contrafarrà, al Coe et amendi il danno, à chi lo riceuerà, la qual pena sia diuisa terzo terzo come di sopra, e niuno caui l'aqua di dd. forme, o vero

per alcuna di essa saluo per li aquarij concessi per essi formari, e di
camo che qualunq. metterà aqua per alcuno aquaro della forma per ca:
gione di temperare di poi che hauerà finito di temperare debba chiu:
dere d.o aquaro, e rimettere l'aqua in essa forma, e se nol farà, e
per quante uolte contrafarà pachi soldi trenta la qual pena debba
aplicarsi terzo terzo ut supra.

Cap. 25

Dell'aquario di Valle Verde

Item ordinamo che l'aquario di ualle uerde uada libero, e sia as:
solato dalla forma del piano fino alla uia di S. Martino il quale aqua:
rio ua per la possesione delli figlioli di Paolo di Don. Tadeo e niuno
tiri aqua di d.a forma fino à d.a Via di S. Martino, e niuno di dd. a:
quari si copra saluo non fosse uia, o uero non fosse per necessità
di cauare nella uia, et allora possa fare il ponte senza malitia,
e poi possa leuar d.o ponte, e chi contrafarà per quante uolte pachi
bolognini trenta la qual pena si aplichi come si e d.o di sopra.

Cap. 26

Che ad ogni uno sia lecito temperare

Item statuimo, et ordiniamo che ad ogni uno sia lecito tempera:
re per le possesioni d'altri, e menar l'aqua donde meglio potrà, e donde
farà manco danno senza malitia, e donde per manco spatio si potrà
menare, se per il suo non potrà comodamente temperare, e sia lecito
andare, e tornare all'aquaro, et appresso la forma per cagione di tem:
perare senza malitia, senza contradittione alcuna di qualunq. perso:
na, e chi contradirà, o uero separarà, e per quante uolte pachi bo:
lognini cinquanta, e quello che anderà al modo predetto per casione
di temperare, e darà danno malitiosamente nella possesione coglien:
do frutti, o uero deguastarano, e sotraendo delle robbe, o uero frutti che
fossero in d.a possesione, emendi il danno in quatro doppi, e guardi:
si non impantanare la possesione del uicino temperando p. colpa o
uero per sua neglisanza, peroche del danno che darà sarà condanna:
to ad emendarlo dal Podestà. il qual danno apparendo si stimarà da
due huomini da elegersi per le parti, e secondo che giudicheranno
cosi si sodisfarà, et in quanta quantità sarà stato il danno. E dice:
mo se non potrà temperare tra uicino e uicino, e potrà temperare
per il suo, debba temperare per il suo, e non per quello del uicino

11v

saluo non potesse temperare per l'aquario publico. E qualunque malitiosamente chiuderà, o uero quastarà aquari publici delle forme quando alcuno temperasse, pachi bolognini trenta al Cōe, e li formari siano tenuti far dare l'aquario, à chi non l'haverà tra un vicino, e l'altro, se lo domandarà, e diasi l'aquario per la possessione di colui, al quale si sarà domandato, se più comodamente si potrà fare, e niuno possa riempire l'aquario concesso à tali persone, e chi contrafarà per quante volte contrafarà pachi bolognini otto, e siano tenuti ricauarlo à sue spese la qual pena si diuida terzo terzo come di sopra, e qualunq. haverà l'aquario in qual d'altri sia tenuto riceuer lo sciaquatoro da quello quale hà hauto l'aquario, e se non riceuerà l'aqua per lo sciaquatoro, et impantanerà la sua possesione non sia tenuto ne à pena ne à danno, et ogni aquario che non hauessa piede dd. formari lo debiano dare. E questo capitolo habia loco in forme viui, e fonti, e sommariamente senza solennità alcuna fra otto di, che sarà reclamato o notificato nelle predette cose si procada.

Cap. 57.

Delli Cultori delle Datiue.

Item ordiniamo che li cultori delle datiue della città di Terni debiano riscuotere et esigere dd. datiue nel modo infrascritto ciò è, che faccia un libro doue siano scritti tutti i fochi, e libre di da Città, e suo contado, nel quale annotarà tutti quelli che haveranno pagato, ciò è di sotto al suo nome, e del do pagamento faccia à chi pagerà una poliza di sua mano nominando in quella il tempo, nel qual è imposta da data, e quantità, che pagerà. E per riscuotere dd. datiue debia insieme con il cavaliero del Podestà andar guardando tutti quelli, che saranno mal pagatori, e li pegni che faranno per da causa peruengano in mano di do Cultore, pagando al Cavaliero la sua debita mercede e il Caualiero sia obligato andare con do Cultore, ad ogni sua richiesta, e se sarà renitente paghi al Cōe venticinq. libre di danari, e dd. Coltori non possano domandare alcuna cosa più, che quello deputato per lo Cōe alla pena predetta, e per ciascuna volta che lo domandarà, e sarà negligente in da esatione.

Item che si debano elegere due ragionatori per ragionare,

e far conto al cultore predetto, che haverà riscosso, da estraerri per for: sa, li quali siano tenuti cercar conto, à qualunq. persona cultore, de collette, ogni uolta che per il conseglio ò Credenza li sarà impos: to, e d.o Cultore deba stare al conto, e sentenza di dd. ragionatori li quali debbano statim fatto d.o conto riferirlo alli Magnifici Sig.ri Pri: ori li quali habiano à far constringere d.o Coltore, a reasignare con effetto tutto quello che sarà sententiato essere in sue mani per dd. ragionatori, et habiano per lor salario carlini otto per conto da pagarsi per d.o Com.e

Cap. 28

Che non si possa imponer prestanza.

Item statuimo che niuna prestanza, o uer colletta si possa imponer per il Com.e della Città di Terni à Cittadini di essa senza qual che evi: dente necessità, e q.do costerà di d.a necessità, o bisogno rationabile allora tal colletta non si possa imponer senza comisione, e uolontà del conseglio gnle, e questo Capitolo così preciso non si possa toglier per conseglio, o uero avrengo, o altro modo, e niun capitolo scritto di sopra, o di sotto à questo possa derogare.

Cap. 29

Di quelli che anno beni del Com.e

Item statuimo et ordinamo, che qualunq. persona havesse delli beni del Com.e che il Podestà fra un mese del suo officio faccia restituire dd. robbe con effetto al Com.e, e se non si restituiranno fra d.o tempo il Podestà sia tenuto constringere chi li havesse à restituire, e se sarà negligente nel: le predette cose sia condennato in un fiorino facendoseli noto però per li mag.ci Sig.ri Priori, o altro officiale di d.o Com.e, e quello faccia so: mariamente non ostante aliuna appellatione.

Di quelli che sono obligati p. il Comune. Item ordiniamo che qualung. persona uolontariamente s'obligava o occorrerà obligarsi come principale ò come recolta p. lo Com.e di Terni, et accascasse che il detto, o uero altro officiale il constringesse à sodisfare e pagare uogliamo che il Com.e sia tenuto à conseruare quello tale senza danno acciò che ogni uno se inanimisca à intercedere p. lo Com.e alli suoi bisogni

Copiato

Cap. 30

Delli Terminatori.

Item statuimo et ordinamo che si elegino per la Credenza due sen: tentiatori, ouero terminatori per sei mesi li quali si elegano nel modo e forma, che si elegano i Viarij, e Formari, delli quali uno sia dal Ca: po di sotto, e l'altro del Capo di sopra, li quali giurino fare, et eser: citare il loro officio bene, e diligentemente, e senza fraude, e cognos: cere di tutte le tenute, e termini somariamente, tanto nella Città quanto

12v

di fuora, purche faccino giurare le parti di dire la uerità, e possano esaminar testimonij con giuramento alli quali detti si dia fede, e credasi come ad essi sententiatori, e terminatori parerà, e le sanaste ouero termini li quali si farranno, o metteranno per essi, o uero con consentimento del Giudice s'osseruino dall'una, e l'altra parte, e siano fermi, e se alcuno il termine che fusse così messo leuasse, o uero altri termini delli quali non fosse scritto, o questione, o contrafarà al comandamento di essi terminatori, paghi fiorini due, e niente di meno le predette cose si osseruino e reducanzi nel pristino stato, e non si possa appellare se non al Giudice del Podestà, et allora il Giudice possa cognoscere come sententiatore, e come terminatore, se parerà d.a appellatione esser malitiosa non l'ametta, e pronunci essa appellatione non ualere, saluo che se alcuno arasse con boui con l'aratro non malitiosamente traesse il termine, allora non paghi ne pena ne danno, e li sententiatori, o uero terminatori habiano da dette parti di ciascuna una questione, la quale fosse fatta auanti di loro in d.a Città per suo salario carlini uno uidelicet dentro della città, e di fuora della città carlini due.

Cap. 31
Delli Portinari.

Item ordinamo che ogni porta della Città di Terni habia due chiaui, e facciasi quattro portinari uno per porta, et ogni Portinaro habia la sua chiaue, li quali portinari si elegano per la Credenza, o uero conseglio g.nle, e l'officio loro duri tanto, quanto li sarrà determinato per d.o conseglio, ordinamo ancora che dd. Portinari siano tenuti e debiano ogni sera quando sarrà il terzo sono della Campana chiudar dd. porte, e la matina aprirle q.do sona à dì.

Item che ogni uno d'essi portinari sia tenuto à chiuder dd. porte et aprire à dd. ore, e se contrafarranno nelle predette cose, o in alcuna desse pachino carlini due da ritenerseli dal lor salario, il quale salario sia secondo piacerà à d.o conseglio o Credenza, e di poi che saranno chiuse dd. porte non si habiano à aprire fino alla matina à d.a ora saluo non fosse qual che notabile persona, o altro caso di necessità.

Cap. 32
Dell'Eletione, et Offitio del Sindicato
e depositario delli Pegni.

Item statuimo che l'offitio del Sindicato, e depositario delli pegni

del Coē di Terni, si impussoli secondo è stato solito, e di bussula insi: eme con l'officio del priorato si cavi da tre mesi in tre mesi, e per dd. tre mesi duri, il suo salario sia carlini trenta, per il d.o tempo, con li honori pesi, et emolumenti, et authorità, et arbitrio solito, e consueti qual si debba pagare per d.o Coē.

Cap. 33

Che si debbano mattonare le Strade.

Ordiniamo che la credenza, o consiglio faccia due, o vero tre, o più huomini sufficienti, et atti à fare sollecitare da mattonare le strade, e vie dove parerà più espediente alle spese del Coē, con queste che li adiacenti mettono li mattoni à loro spese, li quali possano per authorità del presente statuto comandare, et imporre pene, e quelle esigere per eseguir dd. opere di mattonare fino alla quantità di un ducato, et à esi: ger quelle il Podestà et officiali suoi ad ogni loro requisitione debba: no assistere della qual pena dd. deputati habbiano la quarta parte e l'altra si spenda per reattar dd. strade

Dimostra l'antichità dello statuto

Cap. 34.

Che le possesioni si accatastino.

Item statuimo, che tutte, e singole possesioni di special persone, le quali sono ora accatastate al catasto del Coē, se il catasto del Coē si renovarà si debbano reponere dette possesioni, et accatastare in quel medemo catasto, non minuendo la libra, ma se alcune possesioni delli huomini di d.a Città infra detto territorio non fussero poste in d.o catasto siano tenuti li padroni di dd. possesioni farle porre al catasto del Coē alla pena di due fiorini per pezzo di terra de fatto da esigersi per il Podestà di d.a Città, e non di meno sia tenuto pagarne le date di quel tempo che non fossero state accatastate, e se dd. possesioni fossero ac: catastate ad altro catastro, che à quello della Città, d.o Padrone sia tenuto alla pena predetta, redurlo, e farlo accatastare al catasto del Coē di Terni.

Cap. 35

Di chi non può esser Castellano e Podestà

Item statuimo che niuno possa esser castellano del Coē della Cit: tà di Terni se non possiede in beni libre cinquanta di catasto da se, e se haverà Padre o fratelli debbano consentire (essendo allibrati ad una mede: ma libra) alla promessa che si farrà, e che debbano dare sicurtà di due

antichità

mila ducati d'oro per d.o Castellano, e se non consentissero essa elettione non vaglia.

Item che niuno possa esser Podestà in dd. Castelli se non sarà accatastato cinquanta libre, altrimente la sua elettione non vaglia, e li Sig.ri Priori faccino osservare le predette cose alla pena di un fiorino da ritenarsi del loro salario, salvo che non procedesse altrimente il Conseglio generale, o speciale.

Cap. 36

Che li Castellani si rinouino.

Item ordiniamo che il Conseglio gnle della Città di Terni habbia à ordinare, in quel modo, che sarà più espediente che li Castellani delle Rocche della Città di Terni, ogni sei mesi si rinouino con il salario consueto, o vero da ordinarsegli per d.o Conseglio, e che quello che sarà stato una volta in un anno non possa esser più ne per se, ne per altri in quell'anno, e di una famiglia in quelli sei mesi non possa esser se non una persona, e se altrimente sia essa elettione sia nulla, li quali Castellani prima che entrino in dd. Rocche siano tenuti dare idonee fideiussioni.

Cap. 37

Che li Castellani rassegnino Le Rocche.

Item statuimo, che li Castellani delle Rocche della Città di Terni rassegnino, e rassegnar debbiano alli noui Castellani finito il lor tempo et officio dd. Rocche con loro fornimenti ad essi assegnati nella loro entrata, portando però littere, o altri contrasegni della Città di Terni. e se le predette cose non faranno, si proceda contro essi, e loro fideiussori come parerà al Conseglio della Credenza e quelli che saranno Castellani, non possino, ne debbiano mangiare fuori di dd. Rocche o vero castaro e chi contrafarrà, e per quante volte pachi un fiorino da ritenersegli del loro salario, e questo debbia giurare al tempo della sua entrata.

Item non possino uscir fuori di dd. Rocche se non ci lasciarà due paghe dentro alla pena predetta per quante volte si trouerà il contrario, e li Sig.ri Priori à loro arbitrio li debbiano far fare la richiesta, mandandoci uno della lor famiglia, tanta delle paghe, e persona di d.o Castellano, quanto etiam di tutti fornimenti, che sarà obligato tenere.

antichità

Cap. 38

Della Rocca di Monte S. Angelo.

Item ordiniamo che li Mag.ci Sig.ri Priori della Città di Terni debiano fare reattare, e reparare la Roccha del monte S. Angelo, e la Rocca di Froni alle spese del Cõe, e come parerà, e deliberarà la Credenza, e conseglio gnle del d.o Cõe

Cap. 39

Delli Fideiussori di quelli che debono restituire al Cõe.

Item statuimo che ciascuno il quale sarà constretto à render ragione del suo aministrato officio sia obligato à dare idonee fideiussioni, di stare à ragione, e di pagare, e restituire qual tanto, che apparisse, lui dover pagare, e restituire al Cõe predetto, et il Cancelliero della Cõia non debia amettere à simili officij dove si ricerchi sindicato alcuno se non si darà prima idonei fideiussori come di sopra, e sed.o Cancelliere sarà negligente havendo di ciò notitia pagi del suo Salario fiorini uno.

Cap. 40.

Della Gabella delle Macine.

Item ordenamo che ciascuna persona, che trarà macine del Molino fuora del distretto di Terni siano tenuti quello, o vero quelli, che trarranno dd. Macine pagar per gabella al Camerlengo del Cõe di Terni, per ciascuna Macina mezzo fiorino di Marca.

Cap. 41

Dell' ospidale di S. Angelo

Item statuimo, che delle some di legna quando entrano in d.a Città di Terni per la porta di S. Angelo, l'ospidale di S. Angelo habia, et haver debia una stecca, per ciascuna soma, e che il Portinaro, ne alcuna altra persona possa ricever da legna, e chi contrafarà paghi una soma di legna à esso ospidale, per ciascun pezzo di legna, che toglierà, o porterà.

questo ospidale era dove è la mola da ogli alla Porta S. Angelo, e vi è la forma d'un Angelo c'è sopra la Porta della stessa mola —

Cap. 42

Per le Donne Vedove.

Item ordiniamo che se qualunq. Donna vedova che non havarà ma:

chio, e se sarà tal donna accatastata al libro del Coē da duecento libre in sù, sia connumerata tra il n.º de cittadini, e sia tenuta à tutte singole cose, à quali fosse tenuto un maschio, mà che d.ª donna non possa esser tenuta in n.º de cittadini per cavar forme, andare à guardie, et à cerche, e tali donne non si possino per nesun modo gravare e fare altre angarie; ne il Podestà, o alcun altro officiale della Città di Terni possa d.ª donna veruna gravare se no come è d.º di sopra. #

Cap. 43.

Dell' Elemosina di S. Francesco. #

Item ordinamo alla riverenza dell' onnipotente Dio e del Beato S. Francesco, e per la salute di tutti l'homini della città di Terni, che il camerlengo del Coē, il quale sarà in d.ª città sia tenuto, e debbia pagare dell' entrata di d.º Coē al Convento delli frati Minori di d.ª città o vero à suoi procuratori per le toniche, o suoi vestimenti per li frati che saranno in d.ª città, ogni anno nella festa di S. Francesco la quale si celebra nel mese di ottobre à quattro giorni, senza alcuna requisitione, o interpellatione da farsi in nome di detti frati ducati quattro à ragione di carlini dieci per ducato, et il camerlengo predetto possa pagarli senza alcuna deliberatione, pur che habia la bolletta segnata con li sigilli consueti, et il pagamento fatto per esso camerlengo à dd. frati, o convento sia rato e fermo per authorità del presente statuto.

Cap. 44.

Che le mura della città si rivedino

Item statuimo che il Sindico del Coē di Terni subito di poi l'entrata del suo officio sia tenuto andare una volta il mese, e rivedere, e ricercare tutte le mura della città appresso le formi, et altri luoghi intorno alla città e se quelle vederà esser ruinose, o haver bisogno di restaurazione, sia tenuto denuntiare alla Credenza in modo, che d.ª Credenza proveda che se reattino, e se sarà in d.ª cosa neghigente d.º Sindico pagi dieci libre di danari del suo salario

Cap. 45.

Che li Bafulchi faccino il consule e tutte l'altre offi.

Item ordiniamo che si elegino due huomini delli Bafulci in

Quelli che anno lo citatico sechi o le forme.

Item statuimo che li vinti della Città di Terani siano tenuti saccare le forme del Coē di Terni Po sarà il stogno e rimettar le acqua senza prezzo.

Item ordinamo che li vinti e li magnifici sig.ri Priori si elegano e siano imuni et esenti da guardie e da dete de cause e tutte gravasse personali in d.ª Citta e se fossero eletti à dd. officij alcuno di d.i vinti a far dd. guardie il Potestà o Rettore non si possa strengere lu quale vintatico si debba ma dare a li magnifici Sig.ri Priori nel mese di maggio.

questa elemosina dimostra che lo statuto fù fatto nel Principio del 1200 - in cui fù approvata la Regola di S. Francesco -

consseglio loro, li quali faccino honore à Dio, et alla Vergine Maria, et à S. Anastasio, delli quali uno sia del Capo di sotto, e l'altro del Capo di sopra, et il simile dicemo di tutte l'altre arti.

Cap. 46.

Che qualunq. Notaro farà contratto per=
tinente al Coē lo rassegni.

Item ordiniamo che se alcuno Notaro farà alcun contratto, o vero instromento, che pertinesse al Coē di Terni, sia tenuto esso notaro rassigna: re, e publicare, e scriuer quello al libro del Coē fra termine di quindeci dì, con il pagamento di un Carlino, da pagarsi per li Priori che saranno à quel tempo, e facciaselli bono alla bolletta del salario di essi Sigri. Priori alla pena di ducati dieci se do. Notaro contrafarà.

Cap. 47.

Dell'Eletione del Podestà, e Notaro del Castello di Miranda, e Papigna.

Item ordinamo che il Podestà, e Notaro del Castello di Miranda, e Pa: pigna luogi della Città di Terni si debbano estrare dal bussulo, doue so: no imbussolati l'altri officiali, il quale Podestà habbia per suo salario dieci libre, et il Notaro cento soldi per sei mesi nelli quali anno da ser: uire à da. Podestaria.

Cap. 48.

Che si rifaccia il muro del Coē dalla
Porta di tre Monumenti sino à
S. Paulo.

Item statuimo che si recupri, e reatti il muro della Città di Terni che va alla Porta di tre Monumenti fino à S. Paolo in questo modo, ciò è che il muro il quale è rotto per alcune persone, o per cagione d'arbori, o vero per qualunq. altra cagione per esse data, siano constratte dd. Persone à rifar do. muro, à loro spese. Mà se do. muro fosse rotto o vero rovinato per cagione di alcun diluvio, che il Coē di Terni lo debia recuperare, alle spese di do. Coē, et alle predette cose il Sin: dico del Coē sia vigilante di farne ogni mese opportuna inquisitione e riferircelo nella Credenza, o conseglio generale, quale con ciò con ogni sollecitudine si reatti.

antichità; ciò s'intende dall'ultime disgregazioni della Città fatte da Barba rossa ò forse ... da ...

15v

Cap. 49

Che non si faccia proposta contro la forma delli statuti.

Item ordiniamo che in credenza, o conseglio gnle non si faccia alcuna proposta la quale sia contro la forma delli statuti della Città di Terni, e niuno di dd. Consiglieri possa, ne debia arringare ne consultare sopra dta proposta, e se contrafarà, o vero essa si riformarà dta proposta non vaglia ipso iure, e sia nulla per authorità del pnte statuto, al quale non si possa derogare, e qualunq. sopra dta proposta consulterà, o vero arringarà pagi al Coe libre venticinq. sine diminutione, e sia privato dell' officio, e beneficij di dto Coe et habbino loco in tutti, e singoli statuti di dta Citta.

Liber Secundus.

Cap. 1

De Ferijs

Statuimus et ordinamus quod feriæ messium incipiant imediate mensis Iunij, et finiant in Calendis Augusti, et feriæ Vindemiarum incipiant imediate mensis settembris, et durent usq. ad medium mensis ottobris, et sint dd. feriati dies Natiuitatis Dni: Pascatis resurrectionis, e Santi Valentini et Anastasij, et alij dies ceteri sicut in legib. continent, et quandocumq. esset euidens impedimentum pro facto Cois, et e feriæ locum habeant in ciuilib. tantum.

Cap. 2.

De Questionib. Viginti Solidorum

Item ordinamus quod iudex Potestatis teneat, dirimere, et terminare omnes questiones pecuniaries de viginti solidis, et à viginti solidis infra summariè sine strepitu, et figura Iudicij, sine libelli oblatione hoc modo videlicet usq. in quinq. solidos possit inclusiue deferri iuramentum actori si sibi videbitur, et usq. in viginti solidos debeat credere, et stare, iuramento actoris cum uno teste idoneo, in ceteris aũm summis in quib. venisset deferendum iuramentum in defectum semiplane probationis habeat locum ius Coe.

Cap. 3.

Qualiter iudex debeat procedere in Causis ciuilib.

Item statuimus quod Potestas Iudex, Vicarius, sive Rector, et tota Cu:
ria Civitatis Interamnae, et quilibet in causis suis teneatur, et debeat
facere citare ad petitionem Actoris, Reum ad respondendum eidem de iure,
tam in causis personalibus, quam in realibus, et facere dicto citato cum venerit dare
libellum si petierit, et dato libello si ad dictum terminum non responde:
rit et libellum non rassegnaverit Iudici, seu Notario questionis, ex hunc Po:
testas Iudex, Vicarius sive Rector, in contumaciam dicti non respondentis ad
libellum infra terminum ei datum pronunciet dictum actorem fore mittendum
in tenutam, et possessionem bonorum dicti rei non respondentis rei petitae, et
hoc modo si petitio fuerit realis, et si fuerit personalis dat tenutam et pos:
sessionem dicto Actori de bonis mobilibus dicti Rei pro duplo, et de immobilibus
pro triplo. tertio perveniat ad immissionem nomine dicti Rei secundum for:
mam Iuris, et fiendo per iudicem fiat executio ad predicta faciendum si
bona vacantia dicti Rei non invenirentur de quibus possit satisfieri dicto actori
cum petitio fuerit personalis habita relatione dictae executionis, dictus Iu:
dex pronunciat incontinenti quod dictus Actor possit agere contra possesso:
res bonorum dicti Rei, si vero citatus Reus, et requisitus de mandato Domini Po:
testatis semel per baiulum Communis et non comparuerit in termino per dictum
Baiulum sibi assignato et petitio fuerit a quadraginta solidis supra,
qui posmodum citetur cum tuba in Curia, et in platea columnarum si fue:
rit forensis, sed si fuerit Civis Interamnensis in Curia, et ad domum quod
infra terminum trium dierum debeat comparere. et si comparuerit infra dictum
terminum iustus defensor, et cautionem de iudicato solvendo praestiterit, au:
diatur, alioquin procedatur contra eum, et bona sua, ut supra dictum est et
quando comparuerit, et libellum petierit, et recepit, et infra terminum non
responderit, salvo quod dictus Reus citatus esset absens pro negotiis Communis quia
tunc contra eum non procedatur usque ad suum reditum, sed si aliquis absens ali:
ter fuerit et aliquis suam absentiam allegaverit, et iuraverit ipsum esse ab:
sentem a Civitate praedicta, et Iudex audiat et differat processus usque ad
terminum statuendum per iudicem infra quem redire debeat quod terminum
dictus Iudex dare debeat, et teneatur sic locorum distantiam. Sed in utroque casu
quando comparuerit, et non responderit, et quando non comparuerit liceat
dicto Reo infra annum purgare, et recuperare suam contumaciam, et possessio:
nem datam actori de bonis suis, refectis expensis legitimis, secundum ius Communis,
et fructus qui receperit de bonis datis in tenutam usque ad tempus rea:

16v

parationis tenute sint actoris, et computentur in sorte ei pro illo pretio quo valerent secundum formam et cursum qui tunc esset in dicta Civitate, et habeat Baiulus pro qualibet Citatione unum denarium, a notario Communis duos denarios pro precepto, et unum pro relatione, et non plus, et preceptum, et relationem scribere teneatur ad petitionem actoris, ad penam arbitrio potestatis et ista scribat, quod infra annum possit reus recuperare tenutam, defectu dictis expensis locum habeat quando actor infra dictum annum non poterat quod dicta tenuta colligeretur, et venderetur, sed si infra dictum tempus actor vellet et poterat dictam tenutam recolligi, et vendi, quod tunc detur terminus dicto Reo videlicet suis heredibus ad recolligendam suam tenutam videlicet ad purgandam suam contumaciam, quindecim dierum, et si non recolligerit tunc procedatur ad venditionem per Baiolum Communis, et plus offerenti dando dummodo banniatur per Civitatem tribus vicibus. Statuimus quod quodlibet bannimentum habeat spatium octo dierum, et fiant per intervallum et factis dictis bannimentis fiat dicta venditio ut dictum est, et sit dicta venditio firma, et valida, et rata tamquam si facta esset a dicto Reo, et idem dicimus observandum de recollectione pignorumque venditione, seu tenutarum recuperatione propria authoritate per actorem secundum formam Instrumenti.

Item dicimus quod si litigatores dum starent coram Iudice vellent eorum questionem per sacramentum dirimere et una pars alterius partis sacramento stare, cuiuscumque quantitatis esset questio, quod Iudex compellat incontinenti cui partium fieret lapsus ad partitum videlicet referre Iuramentum

Cap. 4.

De Terminis preceptis, et Sententijs.

Item statuimus, quod Potestas Iudex Vicarius, sive Rector, et quilibet in causis suis teneatur et debeat omnes, et singulos terminos precepta, et sententias, qui, et que, coram eis ostense fuerint, et petite, seu petita executioni mandare hoc modo videlicet quod productis, et ostensis dictis terminis preceptis, et sententiis dictis officialibus videlicet alteri ipsorum. Ipsi officiales, et quilibet ipsorum in causis suis, lectis ipsis terminis, preceptis, et sententiis, teneantur, et debeant dare terminum trium dierum, die termini non computata ad recipiendum copiam dictorum terminorum preceptorum et sententiarum ad opponendum, et dicendum quidquid vellent contra ipsos terminos precepta, et sententias qui quidem Terminus dari debeat per Iudicem Potestatis videlicet Baiulum mandato Iudicis ipsi Reo personaliter si invenietur, si vero non invenietur, personaliter citetur ad domum

et assignat ei terminus trium dierum infra quod terminum si legi-
timas oppositiones opposuerit Reus datur terminus per dd. officiales
ad probandum dictas exceptiones primo facta super suis exceptionibus
litis contestatione praestito iuramento calumniae octo dies utiles peremp-
rie, infra quem terminum si d.ae exceptiones probatae fuerint et hinc per
dd. officiales procedat in causa ut iuris fuerit, si vero infra d. ter-
minum trium dierum datorum per dd. officiales ad accipiendum copiam et ad op-
ponendum et contradicendum nihil opposuerit Reus videlicet si opposu-
erit non probaverit ipsas exceptiones infra terminum octo dierum facta pri-
mo die litis contestatione ac praestito iuramento procedant ipsi Iudi-
ces et officiales ad executionem dd. terminorum, praeceptorum et sententiarum
contra ipsum Reum. Nec statuit per Iudicem, videlicet Notarium quo mi-
nus infra d.m terminum probaverit, et praesumatur stare per Iudicem, videlicet
Notarium, si productio testium facta esset infra tres dies post terminum da-
tum ad opponendum dd. exceptiones, de qua productione appareat in actis
videlicet h. modo. Quod dd. officiales quilibet in causis suis ad peti-
tionem et voluntatem Creditoris, omni modo cogat et cogere debeat incon-
tinenti ipsum Reum, seu debitorem, videlicet fideiussorem in Palatio ubi cu-
ria detinetur vel in turri seu carcere, quomodocumque et qualitercumque vo-
luerit creditor nisi dederit fideiussores idoneos ad solvendum debitum, et
de stando in Palatio donec satisfecerit ipsi creditori debitum, et expensas
contentas in ipsis sententiis, terminis, praeceptis nisi esset ab ipsis termi-
nis praeceptis, et sententiis legitime appellatum, salvo quod si esset mu-
lier debitrix quae expensis ipsius custodiatur apud aliquam ecclesiam
curiae non vicinam, quae si non venerit et non statuerit post quam sibi in-
iunctum fuerit, condemnetur pro qualibet die ad voluntatem Creditoris
in bolonnenis octo et si post sententiam non soluerit Creditori, infra
octo dies ad petitionem cuiuslibet creditoris teneantur dd. officiales e-
sequi contra debitores ad voluntatem Creditoris, realiter et personaliter
et condemnatio facta non possit excedere quantitatem debiti, seu cre-
diti, et dd. officiales non dent nec dare possint licentiam ipsi Reo, seu
debitori sine fideiussione de discedendo, et si discesserint non vale-
ant si d.ae praecepta, termini et sententiae petitae fuerint coram ipsis offi-
cialibus executioni mandari, et datus fuerit terminus ad recipiendum copiam et op-

ponend. contra dd. terminos, precepta, sententias, et iuramenta, et si pro
Reo videlicet eius Procuratore, vel legitimae personae opposita fu:
erint exceptiones legitimae; quod si primo super ipsis exceptionib. fu:
erit pronunciatio presentib. partib. vel ipsis vocatis ad ipsam pronun:
ciationem audiendam, n. possint iterum d.a precepta, termini, sententia,
et instrumenta producta nec executioni mandari, et si productio fuerit
vel executioni mandatio, vel aliqua comunicatio facta, n. valeat nec
teneat ipso iure, et ipsas exceptiones factas, et faciendas ratas et fir:
mas habere teneantur ipsi officiales, non obstante appellatione à dd. ex:
secutionib. facta, et ead. executio, et processus fiat in laudis et li:
bellis, et in quolibet instrumento provisionis, et quolibet alio instrumen:
to in quo appareat aliquem aliquid debere recipere, vel fieri non ob:
stante quod n. contineantur in ipso instrumento guarantigia, et hoc locum
habeat in presentib. pendentib. et futuris.

Cap. 5

De Executione instrumentorum guarantigiam
continentium

Item ordinamus et presenti confirmamus edicto, quod Potestas et Iu:
dex, et quilibet in causis suis, et causarum cognitor productis instrumentis
guarantigiam continentib. teneantur preceptum facere Reo de solvendo res et
quantitates in ipsis instrumentis contentas suis creditorib. et eorum heredib.
infra decem dies si debitum fuerit quinquaginta librarum vel ab inde infra, si
vero fuerit ab inde supra preceptum facere quindecim dierum debitori dilatione
concessa ad solvend. solidat et reservatis ipsi debitori legitimis exceptionib. pro:
ponendis et servandis cum effectu infra terminum supradictum pro termino elapso
si Reus legitimas exceptiones opposuerit et probaverit infra terminum predictum,
procedant Iudices pred. in d.a ca. ut iuris fuerit. Si vero Reus exceptiones n. opposuerit
et si opposuerit et n. probaverit infra d.m pred.m teneantur dd. Iudices, et quilibet in cau:
sis ad petitionem creditoris, et ipsius hered. vel ius ab eis habentium d.m Reum
capi, et capi facere, constringi, et constringi facere, et detineri in turri Palatij,
vel alio quocumq. loco p. ut creditor voluerit et petierit et q.d teneantur d.m Reum
custodiri facere expensis ipsius debitoris, si creditor voluerit et q.d n. permittant eum
discedere, vel exire de d.o loco, nisi satisfactione facta. Exceptiones quae
opponi possint, contra d.m instrumentum guarantigiam continentem infras:
cripta

infrascripta reputant legitime, uidelicet solutionis, et pacti que probari non possint nisi per pub: instrumentum, et alitur Reus ad probandum non admittatur nec audiatur, et si aliquis opposuerit alias exceptiones quod predictam non audiatur, et pro aliqua exceptione quod opposuerit condemnetur in duobus florenis, et hoc capitolum locum habeat siue introductum fuerit instrumentum siue non, aliquibus capitolis superius uel inferius scriptis in contrarium loquentibus non obstantibus. Et hoc capitolum locum habeat in presentibus pendentibus, et futuris. Idem dicimus de Laudis et Arbitrijs et instrumentis conseruationis indemnitatis, saluo quod contra instrumentum indemnitatis Laudi et Arbitrij possint opponi exceptiones compensationis, et si illi qui fideiussserunt pro aliquo reperirent aliquid recepisse ab illo pro quo fideiusserunt, quod constringatur ille qui recipit de restituendo id quod recipit illi a quo recepit non obstante aliqua exceptione:

Cap. 6.

De Quarantigia ponenda in Contractibus

Item statuimus quod Iudex, quilibet Notarius qui instrumentum, siue contractus fecerit alicuius debiti teneantur ponere in ipso instrumento quarantigiam, quod preceptum uim habeat, et hauthoritatem obtineat definitiue sententie et execution mandetur per Potestatem Iudicem, seu Rectorem tanquam ab ipsis seu predecessoribus eorum factum esset omnino debitorum ad uoluntatem Creditoris, et nihil contra ipsum instrumentum preceptum siue terminum possit opponi, nisi tantummodo exceptio facte solutionis, et pacti facti inter contrahentes et compensationis, et restitutionis pignorum si paratus esset debitor soluere, et qui contrafecerit pro qualibet exceptione quam opposuerit preter istas condemnetur in bolonnenis uiginti quinque, et idem Iudex, siue Notarius ex forma huius capitoli plenam habeat et meram Potestatem, et hauthoritatem predicta faciendi tanquam Iudex ordinarius siue Rector Ciuitatis Interamne, et non obstante aliquo alio capitulo superius uel inferius opposito, et scripto, quod ipse Debitor Creditori soluat et soluere debeat integre instrumentum debiti contenti ad penam et bannum bolennenorum octo qualibet die qua fuerit in mora faciendi, ab ipso termino in antea, in quo bando Curia Interamne debitorem condemnare debeat

ad petitionem sui Creditoris et ad nunciationem ipsius sine nouo instrumento in qua pena, bando incurrat debitor nisi satisfecerit Creditori infra decem dies post denunciationem uel accusationem, et predicta locum habeat inter Interamnenses tantum.

Cap. 7.

De debitis Soluendis.

Item ordinamus quod si debitum clarum fuerit Iudici in cais civilibus confessione debitoris uel pub.co instrumento quilibet Iudex in causis suis prefigat terminum et faciat preceptum ipsi Reo confitendi: ex tunc ad decem dies quod soluat debitum Creditori, uel rem prestitam, sed si presens fuerit, et non confitebitur debitum, et exceptionem opposuerit legitimam Creditori uel instrumentum, teneatur Iudex, et eam cognitam cogere partes ad iurandum de Calumnia super exceptionibus propositis, et admissis super quibuscumque causis, et dare terminum ad probandum octo dierum, et perhemptionem, et si ad ipsum, uel infra ipsum terminum exceptiones oppositae probatae non fuerint uel probare non potuerint, prefigat terminum, et preceptum faciat ipsi Reo, seu debitori de eo quod clarum fuerit, quod ex tunc ad decem dies soluat non obstantibus exceptionibus oppositis, et non probatis, et si Reus fuerit absens legitime citatus sum forma statutorum prefigat ei Iudex terminum, quod ex tunc ad decem dies soluat d.m debitum Creditori, quod apparet pub.co instrumento saluis legitimis exceptionibus infra ipsum terminum oppositis et in continenti uel quandocumque post sententiam petaret Creditor uel post preceptum d. Iudex, uel successor det et dare faciat tenutam actori de bonis sui debitoris secundum modum superius expressum preter quam de domo, et pannis de dosso et Lecto, et ostiis domus

Cap. 8

Quod bona debitoris possint dari in Solutionem.

Item statuimus et ordinamus, quod nulla persona, quae esset alicui obligata pro debito à decem ducatis de carolinis pro quolibet ducato sup. omnibus quantitatibus computatis possit personaliter capi uel detineri pro ipso debito dummodo offerat cum effectu uendere uel soluere d.o Creditori de possessionibus seu uineis suis de meliori, quae bona sufficiant

ficiant quae ad satisfactionem debiti facta extimatione de ualore possesionis
per duos uicinos ponendos per debitorem, et creditorem, qui si non concorda:
rent per eorum, seu curia ponat tertius extimator, et extimationi stet dd. duorum
vel eius extimatorum, et creditor recipere teneatur, et debitor teneatur facere consen:
ire omnem personam, quae habent aliquod ius in ipsa re, uel facere tantam
cautelam, et curam quod creditori bene sufficiat quod dictum est de tertio
extimatore per curiam, si duo dicti uicini non concordarent intellisimus de
ipsa extimatione facienda infra terminum eis assignatum, à curia, et hoc
capitolum locum non habeat in cumpalinatoribus. et quod non possit dare domum
uel edificium si haberet aliquas possesiones, et nullus possit dare posse:
sionem, uel edificium domesticum creditori suo, qui deberet recipere ab eo ali:
quam quantitatem occasione dotis uel pro refectione dotis, siue in pecunia
numerata, et quod à dicta quantitate decem ducatorum de carolenis nullo
modo possit dare in solutum suo creditori de bonis debitoris sui.

Cap. 9

De cartis publicis obseruandis

Item quod cartas publicas obseruabo, et seruari faciam, quae nobis ostensae
fuerint nisi probentur falsae, uel probaretur debitum fore solutum, uel rem ad
producentem non pertinere de iure uel facere non potuisset illa aduersus quem
producitur tales sit praescriptione uel aliis exceptionibus iuris canonici uel
ciuilis sine malitia, et eas obseruabo, et obseruari faciam non obstante ap:
pellatione saluo iure potiori, si quis prior habuerit, et si probatum fuerit
satisfactum fore de debito, pro quo instrumentum ostenditur statim Iudex et
tota curia teneatur cogere ipsum, qui instrumentum produxerit restituere ip:
sum instrumentum non obstante aliqua exceptione, sed quicumque recipit uel
recepit aliquod instrumentum ab aliquo suo creditore et dicat sibi satisfac:
tum à curia illigatur summarie sine datione libelli et alia qualibet
iuris solemnitate, et hoc locum habeat in praesentibus et futuris.

Cap. 10.

De Aduocatis dandis non habenti.

Item statuimus quod quicumque non habuerit aduocatum, et petierit teneatur curia

18v 13v

dare petenti; et quilibet in questionib. iurisdictionum, que cora eo tractant
illum uel illos quem, uel quos petierit, dummodo tamen sit talis, qui
alia parte n. conuenisset una partium cum maiori parte aduocatorum, seu iudex
vat cum gratia teneant tunc facere distributionem aduocatorum int. partes si petierit
et tot aduocatos hat una pars, quot haberet alia si uoluerit, ut sint
quales in aduocatis praestito eis salario competenti, et nisi petens aduo-
catum primo habuerit aduocatum in cau. n. procedat et si procederet
cessus sit nullus, et n. ualeat, nisi Iudex pronunciaret fore procedendum
in cau. et postea quam pronunciauerit processus ualeat.

Cap. 12.

De Arbitris cogendis.

Item ordinamus, quod teneat Potestas, et Iudex, Vicarius, siue R
tor cogere arbitros, et Arbitratores omnino, et ita cogat partes simul cum ar-
bitris, si sunt eiusdem sexus, et utraq. pars sit sana, si uero aliqua par-
tium esset Mulier, uel Ignorans, constituat suum procuratorem ad stand.
una cum arbitris ex partis suis, et infra certum diem, saltem post quam fuerin
coacti n. pronunciauerint concorditer det terminus partib. ad probandum
ad allegandum arbitro Arbitratori quidquid uoluerint, et termino elapso mi
tant acta utriusq. partis ad aliquem sapientem Ciuitatis Interamne n. suspec
tum alicui partium p. arbitros, uel Iudicem, et secundum consilium sapien
tis arbitri pronuncient, et pronunciari teneant, ex hoc quod compromissum
appareret in scriptis, sed usq. in quatraginta solidos obseruet si sine s
tura et fieret, dummodo ipsum compromissum probaret per testes, uel con
fessionem uel pactum factum a partib. uel a Iudice; et si quis dd. Arbitr
rum actenus se assentaret facta citatione ad domum ipsius arbitri uel
Patris eius, quod debeat residere infra terminum competentem pro ut Iudici
uidebit, et si n. rediret Potestas Iudex siue Rector alium arbitrum loco
arbitri absentis uel defuncti communiter eligi a partib. facere teneat,
si uero quelibet pars suum arbitrum eligisset aliquis ipsorum arbitrorum esset
absens tunc illa pars, que eum eligeret possit Arbitrum loco absentis uel
defuncti eligere. sed si una pars fuerit in eligendo negligens, seu absens
Potestas Iudex, siue Rector teneant alium Arbitrum p. se substituere loco
ipsius Arbitri absentis, uel defuncti, et arbitros substitutos cogat pro-
nunciare cum alio arbitro, uel arbitris qui presentes essent, et eorum
arbitrium teneat Potestas, Iudex, siue Rector obseruari facere, et firm

teneri et quod si ambo ni essent in concordia de eligendo sapiente de Interamna, quod Potestas recipiat acta partium, et ipsa mittat ad alium sapientem extra civitatem cum salario, pro ut ei videbitur.

Cap. 12.

De testibus cogendis.

Item statuimus quod Potestas Iudex, sive Rector teneatur cogere testes sine malitia, ut testimonium veritatis ferant, nisi possent rationabiliter se excusare, ille vero qui non dixerit testimonium post diuturnam requisitionem si presens fuerit puniatur pro qualibet vice in uno floreno com. et testimonium ferat nisi per partem rationabiliter excusaret, et si dubium esset de testibus teneatur Iudex interesse examinationi eorum ad petitionem partis.

Cap. 13.

Quod debitor possit reverti ad tenutam.

Item ordinamus quod si creditor possessionem recepit, et debitor laboraverit, et laborari fecerit eam, possit debitor reverti ad ipsam possessionem colendam, ita tamen quod fructus ipsos recipiat creditor tempore fructuum percipiendorum, et compenset sibi in sortem, ideo tamen faciat extimationem sicut valeret tempore quo fructus percipiuntur, curare faciat debitorem venditori consentire sicut supra dictum est deductis expensis de his pro dd. fructibus recolligendis, et hoc locum habeat in omnibus fructibus perceptis, seu percipiendis, ex quocumque pignore quantum ad extimationem, et specialiter de molendino, si vero creditor vel debitor tempore condecenti fructus voluerit recolligere, et percipere, ita tamen quod ipsi fructus, cum percipiantur ponantur in loco tuto, ubi voluerit creditor sine malitia, usque ad compensationem, vel venditionem ut dictum est, et si venerit ad dictam possessionem pro ipsis fructibus recolligendis dum fructus sunt non patiatur inde penam, sed perceptis ipsis fructibus tenuta remaneat creditori et si debitor, vel alius perceperit fructus de tenuta apprehensa iudiciaria authoritate, et authoritate instrumenti quod Potestas Iudex, et quilibet alius officialis, ad petitionem creditoris qui tenutam recepit, vel cui data fuerit viso solo pub: instrumento teneatur sine alia probatione summaria sine strepitu et figura Iudicij cogere

debitorem, seu aliud qui percepit fructus de ipsa possessione et tenea
in palatio turri donec fructus perceptos repraesentaverit et assignaver
ha effecte creditori, et locum habeat in praesentibus et futuris.

Cap. 14.

De Contractu facto a filiofam.

Item statuimus quod si aliquis filius fam. in praeiudicium ipsius filijfam. sine consensu patris sui aliquem contractum fecerit contractus ille sit nullus, et nullius valoris et momenti exceptis illis qui scientia patris eorum alicui negociationi, et mercanziis superessent pro qui Pater teneatur eam ratam habere et quietationem facere fieri, si solutio fi eret eis saluo quod filiusfam. qui habitaverit, vel habitaret extra ci vitatem Interamnae contraxerit cum aliquo Pater non teneatur nec Potestas possit talem Patrem cogere ad solutionem faciendam et hoc locum habeat in praesentibus et futuris nisi de praedictis esset data aliqua tenu ta, vel aliqua executio facta foret, quae tenuta, et executio sint firma non obstante aliquo statuto

Cap. 15

De eo qui fecerit male facta sua.

Item ordinamus quod si querimoniam receperit Curia ab aliquo Pa tre alicuius, qui male fecerit factum suum, vel si non habet Patrem ab aliquo suo consanguineo teneatur Potestas et sui officiales facere banniri per Civi tatem quod nullus faciat aliquem contractum cum eo sine consensu Patris, et Patrem non habuerit sine voluntate Potestatis Iudicis vel Rectoris et qui contrafecerit solvat florenum unum, et contractus factus post bannimentum non valeat contra Patrem, nec contra filium nec contra aliquem alium cui com dicta esset administratio, et ad petitionem unius, vel duorum consanguineorum eius, facta requisitione per Rectorem teneatur Iudex summarie sine stre pitu et figura Iudicij, si vera sunt quae apponuntur, si patrem non ha buerit facere, et dare curatorem, et haec omnia locum habeant in prae senti et futuro, et quicumque fecerit aliquem contractum cum aliquo filio familias sine consensu patris sui cui filio sit interdicta administra tio, ut dictum est et ille contractus sit nullius valoris ipso iure, et Cu ria teneatur talem contractum si de talibus personis superadictis conque reretur non audire imo teneatur ipsa Curia ipsum condemnare in florenis duobus et locum habeat in praesentibus et futuris

Cap. 16.

De Laboratore qui non laborauit Ut promisit.

Item statuimus quod quicumq. uineam uel casalem uel aliam pos:sessionem ad laborandum dederit, et laborator non laborauerit, uel coluerit secundum conuentionem factam inter eos, Potestas teneatur, et causarum cognitor, et quilibet in causis suis facere fieri emendationem domino rei ut ipse dominus suo declarauerit iuramento sine malitia summarie sine li:belli datione infra quindecim dies postquam fuerit inde reclama:tum non obstante appellatione, et si non emendauerit damnum praedictum uel laborerium non fecerit perdat laborerium, et perueniat ipsi domino, et nihilominus damnum, et interesse praestare teneatur sacramento locatoris cui locatori credatur, et id dicimus de pastenatoria dummodo pastenator non possit habere pretium pastenationis si conuentionem domino rei non obseruaue:rit de damno habito occasione conuentionis non obseruatae, et expellatur si noluerit satisfacere. Cap. 17.

De eo qui expulerit nurum uel Uxorem.

Item ordinamus quod si quis uxorem nurum uel aliam quam:cumq. copulatam de domo sua eiecerit uel expulerit aut cum effectu secum esse non permiserit, uel inhibuerit, uel maritali affectione non tracta:uerit, uel in domo sua non receperit, et post hoc non reparauerit infra quindecim dies proximas teneantur consanguinei, et qui sibi alimenta dare deberent, ipsa alimenta dare, uel eorum existimationem, uel teneantur dotes suas restituere ei infra spatium unius mensis, et si non fecerint pos:sit ipsa mulier uel ipsius consanguinei intrare pignus pro dote obligatum authoritate propria et ipsum pignus fructare, et tenere donec alimenta fuerint sibi praestita, et praedicta locum habeant et obseruentur in resti:tuendo dotem, uel dando pignus ut dictum est, cum mulier dubitabat, nec uir eius uel alius de sua familia offenderet eam in persona quod credatur ipsi mulieri, et de tempore quo starat extra domum uiri uel soceri usq. ad requisitionem quae fiebat de ea, nisi appareat publicum instrumentum de requisitione quod tunc non teneatur ad restitutionem dotium, nec ad praestationem alimentorum, si paratus est uir curare, et tenere

legitimè per fideiussores idoneos ipsi mulieri, quod non offendet eam ipse
uel alius de sua familia si d.a mulier dubitaret de offensa et ipso tem
pore quo staret extra domum Viri uel soceri non requisitus sum formam
statutorum teneatur ei dare loco alimentorum pro quolibet ducato bolonenum un
dotis ipsius mulieris pro quantitate dotis, quae esset penes uirum uel socerum
et teneatur Curia contrafacientes condemnare ad praestationem alimentorum pro
ipsis alimentis ut dictum est, et si non dederit alimenta praedicta iuxta manda
tum Curiae ut dictum est, quoties contrafecerit intus unum florinum soluat Comuni
et si erit praeceptum per curiam ut eam reducat, uel alimenta praestet,
sed si post expulsationem uiri uel soceri mulier reuersa fuerit ad domum
Patris, uel fratris uel alicuius praedictorum, pro aliqua occasione, uel ad domum
consanguineorum suorum uel affinium ad praestandum alimenta uir, uel socer
non teneatur, et dicimus quod non praesumatur expulsa si fuerit requisita infra
quindecim dies, si uerò non fuerit requisita infra quindecim dies praesumatur
expulsa, et hoc locum habeat in praeteritis, et futuris.

Cap. 109

De Rebus comunibus diuidendis.

Item statuimus quod teneatur Potestas et eius officiales, quod si a-
liquis interamnen. habeat aliquod Comune cum aliquo interamnensi et aliquis
ipsorum uoluerit illud diuidere, facere diuidi infra unum mensem post quam
fuerit inde reclamatum non obstante appellatione et partitionem teneri firmam
faciat saluis pactis et ordinamentis praedecessorum. Quod teneatur Potestas Iu-
dex siue rector facere obseruari, et si aliqua pars partitionem faceret et alia
pars uel partes teneatur partitionem capere infra otto dies post quam fuerit
factum partitionem et si non caperet in uno floreno condemnetur et nihilominus
teneatur partitionem capere dummodo fiat sine partitura quod sit in prouiden-
tia iudicis uel rectoris seu arbitri et si partes non essent concordes ad di-
uisionem faciendam, eligant et ponant super ipsa diuisione facienda
duo consanguinei ipsarum partium comuniter electi per ipsas partes, et si
partes non concordarent ad ipsos consanguineos eligendos et dato eis ter-
mino ad eligendum prout Curiae uidebitur quo termino elapso Curia te-
neatur praecisè super ipsa diuisione facienda ponere duos consangui-
neos ipsarum partium infra octo dies post terminum datum partibus ad eli-
gendum elapsum, si uerò eligerent, et iudex distributus praedictorum duorum
qui eligerent per partes uel curiam, uel breuicellos uel aliter ita
quod partes diuidere, et capere debeant, et firmae et ratae d.e diuisiones

permaneant, et si aliquis ipsorum vellet partem suam vendere pro ipso pretio quod dicant duo consanguinei propinquiores eorum Potestas teneatur cogere illum, qui nollet vendere, et hoc precise Potestas, Iudex siue Rector faciat fieri observare; et si in predictis fuerint negligens infra unum mensem post quam fuerit expositum coram eis in non faciendo fieri observari, perdat de suo salario quinquaginta libras et hoc precise teneantur fieri facere comode fieri seu diuidi possit, ut quilibet possit comode habere suum ad quod res facta non saluo si aliqua pars, seu aliquis consortium non possit dare partem suam alicui consorti pro pecunia, sed possit cogi ad diuidendum usum, siue habitationem Turris siue alterius Rei seu edifi: cij communis ad diuisionem ad tempus sex mensium ad minus, et si vellet diuidere, et ad partitum capere fiat diuisio per unum Iudicem communis sum forma Iuris in Causis supradictis, et hoc statutum in statuto communis annuatim ponatur, et non noceat prescriptio actenus habita uel habenda de rebus communibus quatenus quilibet habeat partem sibi contingentem, et si aliqua carta predecessorum de non alienando nisi inter contrahentes, esset uel aliqua pactorum carta, et pacta observanda, et si contra pacta venditio seu alienatio fieret per eredes uel ipsos filios non teneat neque valeat, sed et consors quilibet qui extra formam pacti vendiderat, possit ipsas res vendicari, et teneatur Potestas Iudex, Vicarius siue Rec: tor predicta facere observari sine libelli datione, et strepitu iu: dicij et iuris Canonici uel ciuilis solemnitate aliqua occasione, uel exceptione aliqua non obstante, et hoc intelligatur quando certum esset de Conuentione, sed si secretum esset de conuentione, uel hoc intelligatur probatio probare volentis faciendi primo iurare partes de veritate dicenda, et hoc observabo ut predicta observentur, sed si utraque pars fuerit in possessione tunc incontinenti fiat diuisio ipsa saluo iure proprietatis, et hec omnia, et singula scripta locum habeant in preteritis et futuris, probationem habeat confessio alicuius confitentis uel instrumentum publicum emptionis et quod ille qui habet meliorem in aliqua turri possit prouocare ad diuisionem illum, qui habet minorem partem, et ei dictam partitam facere commensurando pecu: niam, et Potestas teneatur vinculo iuramenti dictos consortes habentes maiorem partem in dicta turri capere, et partitam predictam infra octo dies post quam fuerit requisitus, et si negligens fuerit in predictis

22 v

perdat de suo salario centum libras denariorum capitulo aliquo non obstante.

Cap. 19.

Quod res com̄is non possit deteriorari.

Item statuimus, et ordinamus quod si inter aliquos consortes sit aliqua turris, domus, vel molendinum com̄e, quod nullus consortium possit rem damnificare seu deteriorare extrahendo ostium vel tagliando, sed ipsa re uti possit pro sua parte, et qui contrafecerit, et quoties soluat florenos quinque et emendet damnum qualiter factum salvis conditionibus consortium, et id dicimus de qualibet re com̄i, sed eam meliorare possit, et reaptare suis expensis, et astricum ericare, et blancatum facere in ipsa domo, et ostia de tabulis facere fieri, et alias meliorationes in ipsa turri vel domo non obstante prohibitione consortium, et si ipsa consors meliorare et murare noluerit cum alio consorte faciendo expensas possit in curia recuperare, si probarit praedicta facere nolens puniatur in florenis quinque quoties contrafecerit prohibens et locum habeat in porticibus, et futuris, et id dicimus pro molendinis, et valcheriis, et si consortes non essent concordes in reparatione quod liceat consorti nolenti aptare partem suam consortis qui expensas non fecerit de ipsius fructum recipere donec de expensis suis praedictis fuerit satisfactus, et quicumque turrim vel domum com̄em cum aliquo habuerit possit libere sine contradictione consortium et sine pena et banno Curiae intrare et ire, et ascendere ad suam voluntatem, et per domum et rem consortium si aliunde comode intrare non possit et ille qui clavem habuerit rei com̄is teneatur dare consorti volenti intrare, et ascendere ad suam petitionem quandocumque voluerit sine malitia, et eum non impediat quin intret et ascendat, ut dictum est, et id dicimus de comunione edificiorum quae sunt ad defensionem quod sint com̄ia sicut tangit quilibet pro sua parte aliqua occasione, et exceptione non obstante, et quicumque praedicta vel aliquid praedictorum contrafecerit et quoties soluat florenos duos, et nihilominus qui clavem non dederit ad suam petitionem curia det ei Baiulum et extrahi faciat servamen ostiorum dictae rei, et eadem pena puniatur qui damnum dederit in re com̄i et hoc locum habeat in com̄i dividendo, et familiae erciscundae iudicio, et si quis melioraverit edificium murando de voluntate consortium quod ipsum edificium possit

oh fossi osservato

retineat, et ipso uti et frui sine molestia consortium quo usque de expen:
sis fuerit eid integre satisfactum.

Cap. 20.

De Muliere Conquerente de Viro.

Item ordinamus quod si aliqua mulier fuerit conquesta de uiro co:
ram Iudice coïs quod uir male fecerit facta sua, et sit usus male
substantie sue, et familie, itaque uersus sit, et uergere cepit ad inopiam ostimo
et dotes suas recepit, teneatur Iudex siue Rector eam audire, et sibi
iustitiam summariam facere sum quod ordo iuris postulat sine salario
uidelicet in faciendo eam reallocare à suo uiro, et si non potest eam
reallocare, uenditio non teneat ipso iure.

Cap. 21.

Quod Nullus recipiat uel emat actionem à forensi contra Ciuem.

Item statuimus quod nullus ciuis Interamnensis à modo in antea re: approvata dalla [illegible]
cipiat emat, uel aliter recipiat ius et actionem ab aliquo forensi ha:
bente causa contra aliquem interamnensem, nec emat, nec recipiat in pi:
gnore pignora uel pignus si fuissent uel essent specialiter uel genera:
liter obligata inuenerit, uel receperit unus uel plures uel alius
pro eis, uel pro eo non ualeat nec aliquod robur obtineat, et teneatur Po:
testas Iudex Vicarius siue rector, et tota Curia Interamne, talem em:
tionem et contractum facere reuocari infra quindecim dies post quam
fuerit reclamatum, et eum, uel eos absoluere facere, fieri instrumentum
quietationis et refutationis ei uel eis contra quos ipsa emptio, uel
receptio facta esset ad sensum sapientis ipsius uel ipsorum sine aliqua
exceptione, et teneatur partem presentem possessionem restituere, et si
eos in dicta tenuta molestauerit, uel contrafecerit condemnetur quilibet
eorum in uno floreno saluo quod si talis fuerit quod domum aut do:
mos aut terram uel uineam, aut aliam possessionem habeat in ciui:
tate Interamne, uel eius districtu quod possit procuratorem in cu:
ria Interamne constituere seu restituere ad colendum et laborandum
et Ciuis Interamnensis possit ipsam procurationem recipere, sine pe:
na, et banno, et quod nullus Interamnensis cedat det, seu uendat
aliquod ius alicui forensi contra aliquem de dicta Ciuitate, et si secus fac:
tum esset, seu fieret, quod ipsa cessio, datio, uel uenditio ipsius rei, sit ipso

iure nulla, et Potestas, et sui officiales, uel quivis alius, qui pro tempo:
re fuerit in ipsa civitate, de ipsa datione, cessione, uel venditione Iudex co:
gnoscere non possit nec modo aliquo contra aliquem Interamnensem procede:
re, salvo quod fideiussor tam forensis, quam terigena possit ius decipere à quo:
libet creditore contra principalem debitorem, et hoc capitolum locum habeat
et sibi locum uendicet in preteritis, et futuris cap. supra uel infra scripto
non obstante.

Cap. 52.

De Laboratore qui subtraxit terram
domino.

Item statuimus quod si laborator subtraxit alicui de terra quod labo:
raverit, immiscendo eam cum sua et eam integraliter Dno Rei non assignaverit
quod credatur Dno Rei, si fuerit melioris famae de quantitate terrae subtractae, et
si quis terram suam alicui dederit ad laborandum et laborator non restituerit eam
seraitam, ut accepit, et Dnus dixerit terram subtractam sibi esse quod
credatur iuramento eius, uel eius heredum, si fuerit melioris famae considerata
persona in providentia sui iudicij et teneatur damnum emendare secundum esti:
matione rei subtractae.

Cap. 53.

Quod possesiones defuncti continuentur
cum possesione Heredum

Item ordinamus, quod possesiones rerum defuncti, quas possidet tem:
pore mortis continuentur cum possesione heredum, ita quod heres presumatur ip:
sas res possidere sine noua apprehentione tenutae.

Cap. 54.

De Fidecomissariis.

Item statuimus, quod Potestas Iudex sive Rector teneatur ad petitionem
fideicomissariorum sive sint Clerici, sive laici uoluntates defunctorum esequi, et
esecutioni mandare, si uoluntates ipsius defuncti apparent pub: instrumento
et ipsi fidaicomissarij possint, et debeant esequi uoluntatem inrequisitis
heredibus et his quorum interest, et iuribus eorum auditis, et si quam venditionem
fecerunt, uel fecerint ultra quantitatem contentam in instrumento relictam
ipsa venditio non ualeat nec teneat, et si dederunt, uel uendiderunt ipsi fidei:
comissarij aliquam rem ipsius testatoris uel ipsorum heredum pro minori quan:
titate tempore venditionis quod tunc ualeat non ualeat nec teneat, et de prae:
dictis stetur dicto duorum testium et hoc locum habeat in preteritis et futuris.

Cap. 55

Quod mulier nulla cogat ire ad curia.

Item ordinamus, quod nulla mulier cogat ire ad curia pro testimonio faciendo nec pro iuramento calumniæ uel litis contestatione facienda, nec pro respondendo positionib. nec pro alia re, sed ad omnia et singula facienda uocari debeat ad aliquem certum locum sum arbitrium Iudicis et nulla mulier cogat ascendere palatium ubi moratur curia, sed ad Ecclesiam cogat pro prædictis uel ad tribunal mulierum deputatum uel deputand.

Cap. 26.

De coptumis soluendis.

Item statuimus, quod Potestas Iudex Vicarius siue Rector Ciuitatis Interamnæ teneat constringere, uel constringi facere, detinere, et detineri facere, in turri Palatio, uel in quocumq. loco ad petitionem creditoris, seu Locatoris omnes et singulos coptumatores terrarum molendinorum et aliarum possessionum ad soluendum et satisfaciendum ipsi locatori res et quantitates instrumenti uel per testes coptimorum uel locationis contentas. nec ipses nec aliquem eorum permittere seu facere quod de d°. loco exeant neq. discedant, nisi facta satisfatione d°. creditori siue locatori, et prædicta teneat Potestas Vicarius, seu Rector facere ad petitionem et requisitionem di Locatoris seu creditoris et eius procuratoris, summariè sine libello et strepitu iudicij ostenso tamen ipsis officialib. pub. instrumento, siue per testes coptumi siue locationis, nisi ostenderet d.us coptumator, seu locator p pub. instrum seu p testes se satisfecisse de d°. coptumo d°. locatori de quantitate contenta in d°. insrumento locationis quod tunc n deteneat et hoc locum habeat in præteritis et futuris, et id dicimus de pensione domus.

Cap. 27.

De eo qui habet iter eundi p aliquam viam.

Item ordinamus, quod quicumq. uiam positam et infrapositas extra domus habitationes ciuitatis haberet p quam aliquis haberet ius eundi et redeundi Dnus proprietatis ipsius uiæ possit ipsam claudere, et clausam tenere sine contradictione alicuius saluo tamen quod ille, qui haberet ius eundi et redeundi possit p ipsam uiam ire, et redire dumodo claudere teneatur et si n clauserit puniatur pro qualibet uice in bolonenis octo ita tamen qd

Dnus proprietatis nec aliquis alius ipsam viam cavet nec cavari faciat, et contrafaciens solvat bolonenos sexdecim, et nihilominus ipsam reimpleat ad petitionem cuiuscumq. petentis.

Cap. 28

De eo qui pro aliquo fideiussit.

Item statuimus quod quicumq. fideiussit pro aliquo occasione alicuius malefici vel pro aliqua alia re principaliter vel in solidum cum eo vel sine eo se obligaverit ostenso tamen instrumento conservationis indemnitatis vel actis fideiussoris Potestas Iudex, sive Rector teneat illum pro quo fideiussit vel se obligaverit cogere indemnem extrahere ab ipsa fideiussione, et obligatione et liberare, non obstante quod damnum adeo non habuerit in persona, vel in rebus ad voluntatem creditoris vel obligati cum possit bona ipsius intrare, vendere, et alienare sua ppa authoritate, et hoc locum habeat in preteritis et futuris non obstante temporis prescriptione, et non obstante quod in ipsa fideiussione fuerit aliqua solemnitas omissa, et quod si ille qui fideiusserit vel habet instrumentum conservationis indemnitatis receperit aliquam quantitatem pecunie ab illo pro quo fideiussit compenset in dicta quantitate pro qua fideiussit, et illud quod recepit ille qui fideiussit ab illo pro quo fideiussit det et solvat illi apud quem fideiussit non obstante aliqua exceptione.

Cap. 29

De Viro obligante bona Uxoris et de Obligatione mulierum.

Item statuimus, quod si aliquis vir obligaverit bona alicuius mulieris, vel possessiones uxoris, et bona que essent uxori pro suis bonis obligata vel que ad eam pertinent iure dominii vel quasi sine consensu ipsius mulieris vel habentium ab ea causam vel alterius eorum cogere possesorem vel alium, qui recepit pignus vel eius heredem ipsam restituere mulieri vel eius heredi vel cui dederit vel vendiderit summarie sine strepitu et figura Iudicii, et datione libelli usq. in quantitatem sue dotis; si vir vendiderit sine consensu uxoris talis venditio non valeat, et revocetur venditio in totum et cogatur possesor sive emptor ad restituendam rem modo predicto, et hec trahantur ad preterita, et ad futura. et quod mulier non possit vendere dotem nisi de consensu et voluntate duorum proximorum consanguineorum alias venditio sit nulla nec aliquam habeat alienationem de suis bonis facere sine consensu predicto et authoritate Iudicis alias contractus sint nulli.

Cap: 30

Quod Vir possit esse in Curia pro Uxore.

Item ordinamus quod quilibet maritus possit esse in curia pro Uxore sua, et agere, et respondere, et omnia facere, que ipsa facere posset, et que per eund. maritum fierent sint firma dumodo maritus satisdet pro uxore qd uxor ratificabit quod p ipsum maritum factum erit, saluo quod uxor iuret de ueritate dicenda, si petitum fuerit et quod uir possit opponere, et petere compensationem creditori ipsius si uxor uoluerit usq. in quantitatem, quam ille creditor deberet recipere à uiro d.e mulieris.

Cap. 31.

De Questione que esset int. Creditorem et debitorem.

Item statuimus quod int. debitorem et creditorem uel eor. heredes de aliquo debito, si aliqua esset questio, et debitor uel eius heredes dubitant de solu: tione pro parte, uel de toto teneat. Potestas et tota Curia ad petitionem cu: iuslibet debitoris, uel heredum facere ostendere quaternum ipsius creditoris, in quo recordatio debitori est, et quod apparuerit pro solutione habeat et si cre: ditor ad mandatum Potestatis, Iudicis, uel Rectoris n. ostenderit, et quoties soluat cor. bolonenos octo, et id. dicimus de quolibet creditore, et debitore quod os: tendat, quatenus à Creditore, uel debitore, et soluat eand. penam pro qua: libet die, qua fuerit in mora ostendendi ipsum quaternum, et n. audiat. Cre: ditor donec ostendat.

Cap. 32.

De tenuta recepta à Creditore de re Dotali.

Item statuimus quod si bona alicuius Soceri, uel mariti alicu: ius mulieris capta sint à Creditorib., de quib. bonis sit restituenda Dos siue sit in pecunia, siue sit in possessionib. uel aliis quibuscumq. reb., sit in electione ipsius mulieris uel eius, ad quem dos peruenerit, utrum uelit recipere pecuniam à Creditorib. pro dotem capiat, uel dos sum. extimationem duor. hominum à Iudice, uel à partib. ponendor.

Cap. 33.

Quod Molendinari teneant. dare granum.

Item ordinamus quod omnes et singuli Molendinari teneant. dare gra: num pro Cophino. D.nis Molendinor. ad Mensuram Cois Interamne, et si: cut emit. et uendit. in platea Cois, et id. dicimus de Cophono.

Cap. 34.

Quod Possidentes cogant solvere focum

+ Item statuimus quod possidentes cogant solvere focum dativas et collectas pro re quod possidant, à tempore, quo incepit possidere ipsas res, et dativas, et collectas quas assectaverint, et colligerent occasione debitorum contractorum pro tempore praeterito ante quam inceperit possidere, cogat solvere ille, qui possedit primo tempore scilicet contracti d.i debiti pro eo occasione alicuius dativae et collectae, colligerent, et assectavent tempore novi possesoris, et d.us novus Possesor nullo modo molestatur de iure vel de facto occasione primi contracti cuius occasione d.a dativa colligeret.

Cap. 35.

Qui habet pignus si lucratur fructus.
Solvat dativam

+ Item ordinamus quod si quis habet in pignus aliquam possesionem ad fructandam, pro aliqua pecuniae quantitate, quod ille qui tale pignus habet solvat collectam pro ipso pignore inponendam, quo usque d.us pignus recolligerat. Ita si creditor habens pignus lucretur fructus, sed si computantur in sortem solvat et solvere dat ille qui rem pignori posuit, et si aliquis vel aliqua habeat pignus vel tenutam de aliqua re pro dote recipienda vel pro aliqua quantitate nomine dotis quae restitui deberet principali personae vel eius heredi vel causam habenti ab ea, vel eis et fructus inde percepit, seu percipiet, quod non teneatur computari in sortem et quamcumque fructaverit solvat focum, et non inquietetur proprietarius pro collecta, quae imponeretur ratione possesionis in qua haberet usumfructum.

Cap. 36.

Quod Mulier dotata non succedat.

Item statuimus quod quicumque filiam, vel neptam, vel sororem dotaverit, et ipsa nupta fuerit à Patre, Patruo, fratre vel matre vel eorum heredibus nullo modo ipsa veniat ad ipsorum successionem ab intestato, si fratres carnales habuerit ipsa mulier dotata vel nepotem, seu nepotes carnales natos ex fratre carnali ipsius mulieris dotatae, vel quo seu quibus venire deberet ad successionem nec actionem habeat, nec petere possit contra Patrem Patruum vel fratres carnales, vel eorum heredes masculos, nec ab eis causam habentes neque matrimonium, nec de re Patris ullo modo, salvo testamento, et ordine praedecessorum, Ita quod si Pater

vel frater reliquerit masculum, vel masculos descendentes ex masculo, sit dote contenta sive sit maritata sive non sit et habuerit dotem, si vero dotem non habuerit frater, et masculi descendentes ex eis dotent eas secundum qualitatem patrimonij, et si non darent vel dare nollent cum effectu possit ipsa mulier venire ad domum et habere partem successionis sibi quod ei attigerit. Cap. 37.

Quod nullus neget filiationem.

Item ordinamus, quod nullus negare possit filiationem, fraternitatem, paternitatem, et consanguinitatem, nec Potestatem, nec officialem, nec uxor virum, nec vir uxorem, nec mortem hominis nec Iudicis nec notarij, et qui contrafecerit, et quoties, et postmodum probatum fuerit condemnetur in florenis decem. Cap. 38.

Quod credatur mercatoribus.

Item statuimus quod si aliquis mercator pannorum de colore, et qui vendiderit pannos canapalios ceram piper et aferamen, et qui ponderaverit cum fasiolis monetam quod credatur pro qualibet partita eis et quilibet mercatori et eorum libris usque in quantitatem viginti solidorum, et liber ipsorum sit approbatum per homines artium, et mercanzia, et cum iuramento mercatoris, et quod non comisit fraudem, et dictum statutum habeat locum contra forenses et interamnenses, cum scriptura eorum libri et cum iuramento ad terminum quod mercator iudet et nihilominus appareat in eius libro mercantili de debito. Cap. 39.

Ordinamentum statutum, [illegible] de soldi 20

Quod nullus debet habere spiraglium.

Item ordinamus quod nullus Civis Int.^ne debeat habere nec tenere in sua proprietate aliquod spiraglium seu foramen versus stradam publicam vel viam, nec iuxta suum convicinum tenentem iuxta dictum foramen, seu spiraglium, vel coaclum, ut de dicto foramine, seu spiraglio pulvere et turpitudo exire possit nec venire in dictam stradam, vel prope dictum suum convicinum, et qui contrafecerit solvat Communi florenos duos, et quindecim solidos bani et nihilominus teneatur dictum foramen, seu spiraglium tenere bene clausum continue, ita quod nullo modo fetor, vel pulvis venire possit per dictum foramen quod videat, nec sentiat per transeuntem per dictam stradam nec per convicinum tenentem iuxta dictum spiraglium seu foramen.

Cap. 40.

De Causis Civilibus compromittendis inter Consanguineos et Affines.

Item ut inter Coniunctos clamosi fori iudicia subcidantur, et versus quid inter eos amor vigeat, et semet, statuimus et ordinamus, quod omnes causae lites, et questiones, quae verterentur inter consanguineos vel affines usque in tertium gradum sed ius Canonicum computandum de qualicumque dignitate et quantitate, vel ex qualicumque causa vel occasione vel praetextu debeant compromitti, et potestas, et singuli officiales dictae Civitatis teneantur, et debeant vinculo iuramenti, et sub pena centum librarum denariorum de suo salario retinendorum statim quod constiterit de gradu consanguinitatis vel affinitatis, praedictas partes constringere ad compromittendum in duos consanguineos, vel amicos Communis, nec dimittere eos donec compromiserint et quod illi qui electi fuerint per partes arbitrare sententiare, et terminare litem causam vel questionem vertentem inter dictas partes teneantur infra mensem a die facti compromissi, et si non essent concordes ipsi mei arbitri, eligere debeant pro tertio aliquem amicum, vel consanguineum partibus non suspectum, et sumi voluntatem illius, qui concors fuerit cum tertio sic eligendo, ferant Sententia, quae sententia data perpetuo seduet, et inviolabiliter debeat observari a qua sententia non possit appellari ad aliquam Curiam Ecclesiasticam seu secularem nec querelari, nec peti reduci ad arbitrium boni viri, et si peteret non audiatur petens, vel querelans quoquomodo, nec appellans, vel querelans ad aliquam curiam Ecclesiasticam, vel secularem audiantur vel admittantur pena centum florenorum quam ipso facto incurrat applicandorum Communi dictae Civitatis, et nihilominus non audiatur, et dicta Sententia debeat inviolabiliter observari, et hoc statutum locum habeat in Causis pendentibus, et praesentibus et futuris, et officiales ad petitionem petentis debeant partes constringere ad compromittendum constito sibi de gradu Consanguinitatis, et affinitatis praedictae, et praedicta locum non habeant in Causis pupillorum et publicorum instrumentorum.

Cap. 41.

De declinantibus Iurisditionem Domini Podestatis.

Item statuimus et ordinamus quod nullus Cuiuscumque dignitatis, condi:

tionis status, uel gradus existat, Ciuis, Popularis, aut incola ciuitatis Interam:
nae audeat, aut presumat in ciuilib. uel criminalib. causis in pª instantia
occasione alicuius priuilegij, et si esset hoc priuilegium in Corpore iuris
clausum declinare Iurisdictionem Dni Podestatis Interamnae dicendo illum
esse Iudicem incompetentem fore, et aliquam exceptionem incompetentiae
apponendo, et quicumq. Ciuis aut popularis, aut Incola d.tae Ciuitatis
talem exceptionem apposuerit iurisdictionem d.i Podestatis declinando, in:
cidat ipso facto sine aliquo processu in penam uiginti quinq. ducatorum au:
ri, et ipso iure priuatus sit, et intelligatur oi honore, comodo, et officio
à quacumq. ciuilitate d.tae Ciuitatis, et illico intelligatur desinare fore
Ciuis uel popularis d.tae Ciuitatis et non possit audiri in ciuilib. neq. in
criminalib. causis quibuscumq. tam in agendo, quam in defendendo, et si
audiretur, processus sit nullus, et Potestas, aut alius officialis qui eum
audirent incidant in penam centum ducatorum. et intelligatur declinasse iu:
risdictionem Potestatis et d.am exceptionem apposuisse et si per aliquem
iudicem Ecclesiasticum secularem, et temporalem d.o Podestati inibitum
fuerit ne procedat, sive si impediat contra aliquem in Ciuili uel cri:
minali causa, licet fuerit ex officio tantum inibentis et non ad pos:
tulationem partis. imo ex tunc presumatur et fingatur ad partis fuisse
requisitionem, et Potestas qui pro tempore fuerit statim exceptione incom:
petentiae apposita, uel inibitione facta teneatur notificare Cancellario Cois
Interamnae d.ae exceptionis appositionem uel inibitionem sub pena decem du:
catorum auri. qui Cancellarius illico scribat talem appositionem et ipsam
appositionem uel inibitionem in libro reformationis Cois Interamnae, quae
descriptio sola pro Condemnatione, et declaratione habeatur, ipseq. Cancel:
larius teneatur una cum DD. Prioribus qui pro tempore fuerint talem des:
criptionem in speculo, et libris reformationum Cois, ut supra si extractus fu:
erit ad aliquod officium statim lacerare et delere de appodissa, seu appo:
dissis, et predicta non habeant locum cum Potestas esset Iudex delegatus
ad petitionem alicuius, et predicta lex habeat et debeat in introitu
cuiuslibet Potestatis sibi legi, et in specie illi de ea obseruantia iura:
mentum deferri.

Cap. 42.

De Relictis factis ad pias causas et

Quascumq. Causas.

Item statuimus ut ultimae voluntates melius observentur, quod quaecumq. persona decedens in suo testamento et ultima voluntate relicta, et legata fecerit, seu reliquerit ad pias causas, vel aliter ad quascumq. causas, et qualitercumq.; quod Potestas et quilibet officialis Civitatis Interamnae ad petitionem illius, vel illorum quorum esset relictum vel legatum in pecunia, seu rebus teneatur seu debeat haeredes vel haeredem ipsius testatoris cogere ad solvendum d.ta legata, et relicta et ipsi haeredes teneantur et debeant ipsa legata, et relicta solvere, et id dicimus de Cophumis, et afflictis sum formam statutorum d.ae Civitatis solemnitatum iuris et statutorum quibusq. praetermissis, et praedicta locum habeant, et observentur in quolibet relicto ad pias causas in aliis autem causis relictis ut supra elapsis viginti annis intelligantur praescripta, et amplius peti non possint.

Cap. 43.

De eo qui habet debitum in Coe.

Item ordinamus, quod qui habet debitum in Coe ultra decem ducatos de Carolenis quomodocumq. vel ex quacumq. causa sive civili, sive criminali non audiatur in aliquo tribunali, nec ad aliquod officium pub: admittatur nisi facta solutione debiti Coïs Interamnae, alias acta, et sententiae inde secutae sint nullae ipso iure; nisi talis debitor in quantitate praedicta ex aliqua causa vera, et quod ostendere posset esset creditor Communitate praedicta.

Cap. 44.

De instantia Causarum Civilium.

Item ordinamus, quod causae Civiles, et illarum instantiae in quibuscumq. tribunalibus in Civitate Interamnae vertentes duret, et durare debeat et habeat per dies quadraginta utiles à die litis contestatae incipientes, et non ultra, et contrafaciens cadat ab instantia, et non à causa, refectis tamen expensis.

Cap. 45.

De Instrumentis registrandis in Archivio Publico.

Item statuimus, quod quicumq. Notarius Interamnensis fuerit rogatus de quocumq. contractu, seu testamento pro eius mercede de quolibet contractu, et rogitu habere debeat bolonenos quinq. pro qualibet contractu seu

rogitu, et pro quolibet testamento bolonenos duos, cum hoc quod d.ti notarii teneantur infra terminum duorum dierum sumariè registrare d.os contractus seu testamenta in archivio pub: seu Cancellaria d.e Cõis in quo debeant in initio cuiuslibet anni esse sex libri distincti secundum regiones d.te Civitatis cum millesimo ipsius anni et per alfabetum in quibus registrentur d.i Contractus seu testamenta, videlicet si erit emptor uel in cuius beneficium tendit contractus, seu testamentum registret in libro suae regionis et per alfabetum, et quibus libris tunc eo casu fides adibeatur quando aliter instantia uel testamentum penes notarium Rogatum non invenirent, quod tunc adibeatur fides ut propriis originalibus et ut pub: testamentis et instrumentis.

Cap. 46.

De forma Ragij

Item ordinamus, quod Potestas Civitatis Interamnae sub vinculo iuramenti teneatur et debeat manutenere, et gubernare ac etiam denuo facere fieri si opus erit quatuor formae ragij sic vulgato nuncupati, et distributiones aquarum facere et factas manutenere d.i ragij, quae aquae fluunt ad molendinum gallet, ut quilibet ratam suam, et portionem aquarum habere possit videlicet patroni, et Dni Molendinorum ut proprietarij alvei et aquarum formae d.i Ragij. et nullus ex dd. Dnis et Patronis dd. Molendinorum possit tollere, nec. diminuere de aquis alterius, nec. aliquis alius sub pena duorum florenorum contrafacienti Cõi Interamnae applicandorum pro tribus quartis, et pro quarta parte officiali esequenti. Volumus autem quod cuique liceat possessiones inundare, ex d.is aquis consuetas temperari nec aliquis quomodolibet possit impedire, nec reimplere d.am formam uel partem d.e formae, nec eam siccare sine expressa licentia dominorum seu domini d.i Molendinorum sub d.a pena applicanda ut supra, et quod de predictis stetur sacramento damnum passi cum uno teste omni exceptione maiori.

Cap. 47.

De mercede Notariorum.

Ad regulandum et moderandum solutiones quae veniunt tabellionibus pro mercede instrumentorum in pub: formam redendorum et quia plurimae contentiones evenire solent et ut ipsis contentionibus finis imponatur statuimus et ordinamus, et hac decreta facimus.

In primis, quod Notarij Civitatis Interamnae et in ea habitantib. et cuiuslibet ipsorum solui, et dari debeat pro Mercede instrumenti publici procuratoriae siue actoriae bolonenos decem, et non plus.

Item pro instrumento pub: hered.ae et inventarij bolonenos quindecim.

Item pro instrumentis publicis venditionis permutationis transactionis mutationis, dotis mutui depositi et his similib. si fuerint valoris, vel quantitatis ad centum ducati infra solui deb.t ipsis Notariis pro quolibet dd. instrumentorum bolonenos quindecim et non plus. Si vero à centum ducatis usq. in ducentos solui debeat bolonenos 30 et non plus. si autem à ducentis supra quantumcumq. sit quantitas carolenos decem et non plus.

Item pro testamentis Codicillis donationib. causa mortis vel his similib. si fuerint à centum ducatis infra in publicam formam redigendis solui deb.t Noto carolinos decem et non plus, si fuerit centum supra usq. in ducentos ducatos solui debeat ducatos duos similes, si autem à ducentis ducatis supra quantacumq. sit quantitas solui deb.t ducatos quinque similes, et non plus.

De particula autem testamenti in publicam formam solui deb.t si fuerit à viginti ducatis carolenos duos papalas si vero à 20 ducatis supra solui deb.t sum ordinem supradictum in testamentis.

De instrumento autem publico pacis vel treuae, si non intervenerit sanguis in actu de quo facta fuerit pax vel treua solui debeat bolonenos decem si vero interuenerit sanguis solui debeat bolonenos quindecim, si autem pax facta fuerit de homicidio solui debeat ducatum unum.

De copia actorum Curiae vel instrumentorum vel scripturarum productarum coram iudice vel ~~[illegible]~~ius curia tam civilium quam criminalium solui debeat pro qualibet carta simplici, et non publica bolonenos duos, et pro publica solui debeat tres pro qualibet carta, et carta tam simplicium quam publicorum actorum sint quatraginta virgulas adminus, et decem partium pro qualibet virgula.

De Sententia autem definitiua in pub: formam si fuerit quantitatis, vel extimationis ~~a~~ centum ducatis infra solui debeat Notariis bolonenos viginti, et non plus, si vero à centum ducatis usq. in ducentos solui debeat

bolonenos quadraginta à ducentis autem ducatis supra quantacumque sit quantitas solui debeat ducatum unum, si verò fiant sententiae interlocutoriae sive alicuius quantitatis et hac vim definitivae sententiae hac medietatem supradictae quantitatis.

De primo registro causarum ciuilium ad bancum solui debeat bolonenos duos pro quolibet actu, praeterea de contractu de instrumentis transactionis in pub. formam solui debeat pro originali contractu suum ordinem suprascriptum singula singulis referendo, et pro labore, et mercede notarii transumptantis tertium plus dictorum praetiorum, et plus non possit petere. Notariis autem aliis se subscribentibus in dd. transumptis solui debeat bolonenos quinque pro quolibet ut actenus | consuetum exhibit. Iudici verò carlenum unum et non plus.

Pro productione protocollorum sive in Iud.o sive quod monstrentur doctori, procuratori ad petitionem partis solui debeat bolonenos quatuor pro quolibet contractu, pro testamento verò unum carolenum, pro particula testamenti bolonenos quatuor, pro productione protocollorum notarii defuncti vel absentis soluat bolonenos quatuor, et Noto qui asportat et ostendit bolonenos duos et non plus.

Cap. 40.

Capitula de dotibus et vestibus et mobilibus mulierum.

Item statuimus et ordinamus quod dotes quae mittantur et dantur mulieribus cuiuscumque conditionis et qualitatis et gradus existant, ille, qui dat sive promittit ipsas dotes non possit excedere summam ducentorum ducatorum ad rationem decem carolenorum pro quolibet ducato, et non dare nec promittere possit ipse dotans pro mobilibus ultra valorem quindecim ducatorum similium pro quolibet centenario dotis, et populares dotantes non possint excedere summam centum ducatorum ad dictam rationem. pro dote verò, et pro mobilibus 15. ducatos similes per centinarium promittere et dare possint. antichità dello statuto

Item quod nulla mulier d.ae Civitatis, vel habitans in ea nec Comitiva ipsius Civitatis possit portare in vestibus nec in manicis nec in dosso aliquod genus imbroccati de auro nec de argento, nec in capite capellam auri, aut auratam, sed tantum in centuris possint autem dd. mulieres portare perlas.

Item quod liceat dd. mulierib. portare uestes de setavino uel diamaschino, raso, et n. de alio genere serici, uel velluti uestes liceat tamen portare manicas et parapecht de velluto dum tamen n. habeant nisi unã uestẽ tantũ de d.° setamino, uel diamaschino liceat tamen habere et portare uestes de terzanello uel ciambellotto.

Item quod dd. Mulieres cuiuscumq. conditionis, qualitatis, et gradus sint, n. possint facere abesnias alicuius coloris aliquo modo.

Item quod uestes Mulierum fiant honestæ, et n. minus apte in pectore, nec in spatulis scollatæ quod uideat pectus seu spatulæ ex parte posteriori.

Item quod Mulier, que nuberet extra Ciuitatẽ Interamnæ n. possit habere, nec extra ipsã ciuitatẽ ferre nisi tantũ dotẽ ualoris suprascripti, sed residuũ patrimonij remaneat cippo domus, nisi in casu ubi filij masculi extarent quia tunc parentes possint relinquere in testamento totã eorũ hæreditatẽ si uoluerint.

Item quod illæ Mulieres, quæ nunc habent uestes à supradictis ordinationib. et capitolis prohibitis n. possint illis uti ab hinc in posterũ nec illas aliquo modo portare, sub penis infrascriptis, et censuris

Item quod si quis recurret pro aliquo instrumento, casu ad superiores pro dispensatione sine licentia cõis Interamnæ incidat in penas et censuras infrascriptas.

Item quod Notus qui se rogaret de Dote excedente dictas summas, et de aliis prohibitis à supradictis ordinationib. et statutis incidat in penã decem ducatorũ, et testes qui prædictis interessent incidant in penã quinq. ducatorũ, et casu quo aliquis Notus forensis se rogaret de aliqua promissione prohibita, et faciente contra ista capitula siue statuta illa promissio n. teneat, et scripturis illis Notarij forensis n. adibeat aliqua fides, et Notus interamnensis, qui de prædictis se rogaret sit priuatus oĩ officio cõis Interamnæ.

Item quod quicumq. contrafecerit uel uenerit contra aliquod dd. capitulorũ siue statutorũ incidat in penã ipso facto uiginti quinq. ducatorũ, auri et excomunicationis ubi n. esset pena determinata per suprad.ª capitula quaz penaz quarta pars sit officialis facientis executionẽ. 4.ª pars sit accusatoris, et due aliæ sint Cõis Interamnæ.

Cap. 49.

De Consiliis Comittendis.

Statuimus, et ordinamus quod si litigatores contigerint, uel aliqua eorum in causis ciuilibus petere consilium sapientis ante sententiam uidelicet hoc modo ante quam fuerit datus terminus per Iudicem ad audiendam sententiam et non post, et si aliter peteret, quod petens non audiatur, et Iudex siue Rector d.ae ciuitatis teneatur dare expensis petentis, dummodo sint et esse debeant sum qualitatem causae et consilium dari debeat in Ciuitate p.ta et non extra nisi iudices d.ae Ciuitatis per aliquam partem ex causa rationabili om: nes dicerent suspecti, et si consilium ad petitionem petentis modo praedicto non daretur, processus et sententia sit nullius ualoris ipso iure.

Cap. 50

Quod primae causae Cognoscantur et decidantur

coram Dno Potestate et eius

Iudice, et non alibi.

Item statuimus, et ordinamus quod p.mae causae cognoscantur, et de: cidantur coram Dno Potestate, et eius iudice, et non coram aliquo alio tribu: nali existente in Ciuitate Interamnae, et quicumque conuenerit aduersa: rium in aliquo alio foro seu tribunali incidat in poenam ipso facto uigin: ti quinque florenorum marchiae applicandorum pro tertia parte Camerae Cius Interamnae, et pro quarta parte officiali exequenti, et quod causae appel: lationum à definitiua uel interlocutoria in 2.a instantia omnes cognosci de: beant coram tribunali Dni Gubernatoris pro tempore existentis et quod aliter appellantes, et recurrentes in 2.a instantia incidat pro qualibet uice et pro qualibet causa in supradictam poenam applicandam ut supra et nihilomi: nus si secus fieret acta sint nulla ipso iure tam in p.ma instantia quam in 2.a respectiue ut supra.

Cap. 51.

Quod nullus Ciuis Interamnen. opponat

se quoquo modo apud Superiores contra

Uoluntatem Comunitatis.

Item ordinamus quod si Comunitas mitteret aliquem Romam, uel ad quemcumque aliud locum pro interesse, et occurrentiis Comunitatis, et aliquis Ciuis Interamnensis quomodocumque opposuerit se apud superiores contra uoluntatem et

intentione communitatis, sibi caput amputetur et incidat in penam et confiscatione omnium suorum bonorum applicandorum d.e Communitati Interamne, et hoc locum habeat in presentibus et futuris, exceptis defensionibus causarum criminalium in civitate Interamne tantum.

Liber Tertius.
Super Maleficijs.

Cap. 1

In quali si proceda per inquisitione.

Statuimo et ordinamo, che il Podestà e suo giudice della Città di Terni congiuntamente, e disgiuntamente habbiano giurisditione ordinaria, e Podestà, e balia di procedere per via, e modo di inquisitione del loro mero officio, senza alcuna denuncia sopra à tutti e singoli maleficij criminali delitti comessi in d.a Città, e suo distretto, o vero ancora fra cittadini et habitatori di essa fra di loro comessi, e perpetrati nel tempo del loro officio, o vero nell anno prossimo avanti; mà sopra li furti, e robarie possa in ogni tempo et in ogni modo non ostante alcuno statuto che in contrario parlasse, salvo se prima in tal furto, o robaria non ui fosse processo, o sententiato eccettuandone delitti di parole ingiuriose de riprouerationi di percussioni, o amenationi di mano o piede uacui, e tutti delitti comessi fra li parenti Madre figli figlie fratelli nepoti carnali Marito Moglie, e Socero e genero habitante in una famiglia, et altri congiunti fra di loro di consanguinità o affinita fino il terzo grado secondo la ragione Canonica da Computarsi, salvo che ancora non fosse tal delitto tra il Padrone Padrona Famiglio o Fantesca nelli quali non si possa procedere, se non à querela dell'offeso eccetto che di tali percussioni in collo, o vero dal collo in su fatte, o uero da quelle ne uscisse sangue, o uero di membro di esso, e di nervo, debilitationi di nervo ne seguisse, o uero Morte e cicatrice perpetua di rimanere, e di tal delitto si imponessa pena corporale, o uero fosse comesso contro alcuno officiale di d.a Città, e suo distretto nel qual tutti e singoli casi si possa procedere di tal delitto per inquisitione non ostante alcuno statuto che in contrario parlasse, e li delinquenti

predetti siano condennati secondo la forma delli statuti della Città di Terni.

Cap. 2.

Del modo di procedere in Criminale.

Item statuimo, et ordinamo che nelle cause Criminali o vero miste si servi tal ordine ciò è che predetta ò fatta la denuntia per semplice denunciatore, o l'accusa per l'accusatore in giudizio dinanzi al Giudice de Maleficiis, il denuntiatore, o accusatore predetti giurino di Calunnia il denunciatore giuri haver denunciato, secondo che haverà udito, e li Accusatore giuri poter provare d.º accuso esser vero e dia fideiussore idoneo di proseguire, e provare d.º accuso secondo la forma dello statuto, e di pagar la pena se contrafarà. le quali cose così fatte il giudice mandi la copia di tale accuso o denuntia, al Cancelliero del Com.e, e di più d.º Giudice faccia citare d.º accusato, o vero denuntiato personalmente se si potrà altrimente à casa di sua solita abitatione per il Balio del Com.e fra il termine di tre di il cittadino ò abitatore; mà quello che starà di fuora quatro, di comparire à scusarsi di d.ª accusa, o denuntia contro di esso prodotta, la qual citatione si faccia in scriptis con il tenore espresso del processo, e tale citatione si faccia tre volte per intervallo di tre di per ciaschaduna citatione mà se sarà forastiero sia Citato nel modo predetto alla porta del Palazzo, o vero alla Colonna della Piazza di Terni con la cedola affissa, e quello medesimo modo in tutti processi che saranno per inquisitione si servi mandando la Copia e citando nel modo predetto.

Cap. 3.

Come si proceda Contro li Comparenti.

Item ordinamo, che l'accusato denuntiato o inquisito avanti al giudice per la Citatione di esso fatta comparendo sia tenuto con giuramento à rispondere, confessando, o negando il fatto in tutto, o vero in parte chiaramente et apertamente, secondo si contenerà in d.ª inquisitione denuntia et accusa, salue, e reservate tutte l'eccettioni e defensioni ad esso comparente, la qual risposta così fatta, se la pena di tal delitto fosse tale che venisse condennato semplicemente in pecunia tale inquisito data idonea sicurtà sia relassato, mà si debia nelle Carceri mancipare, acciò venendo condennato si eseguisca la giustitia, e venendo assoluto sia relassato; ma quando la pena sarà

c. 31v

di corpo afflittiva nè principalmente, ma in difetto di pagamento o
conditione, et il d.º inquisito allora vorrà pagare al camerlengo del co.
di Terni la quantità della pena di d.º maleficio tassata secondo la
forma del statuto con conditione di rihavere tal quantità in caso
che venisse assoluto, e di tal pagamento constando per la scrittura di
mano del camerlengo, o del suo notaro lo debia relassare incontinente
e fatta la risposta nel modo predetto, il giudice li dia il termine à d.º
inquisito à far tutte le sue difese, e passati dd. dieci di il giudice
publichi il processo, e statuisca il termine di cinque di prossimi alle
parti à pigliar la copia, et in qualunq. modo opponere, e provare quel
che vogliono, e possono, et il notaro de maleficii sia tenuto fatta la
d.ª publicatione far la copia à chi la domanderà della qual copia
d.º noto. habbia p ciascuna carta due baiochi, e nò più la qual carta
almanco sia di versi venti p facciata e se contrafarà paghi p 8 li:
bre p ciascuna volta, li quali termini passati il giudice sia tenuto
proferire pronunciare, e terminare d.ª causa, e processo, per sen:
tenza criminale definitiva secondo la forma delli statuti, e prima
che si dia d.ª sentenza il giudice faccia bandire il di avanti p
li lochi publici della città che se alcuno haverà da fare in
corte p alcun maleficio, comparisca il di seguente ad udire le
sentenze, e tal bannimento vaglia p authorità del presente statu:
to come citatione perentoria, e legitimamente fatta, et in modo
tale proceda detto giudice in dette cause, che sempre fra quaran:
ta di dal di della compaitione nelli comparenti, nelli contumaci
dal di della prima citatione tal processi, e cause termini, e finisca
p sentenza definitiva al modo predetto, ma le prosecutioni delli
processi debbia terminare, e finire fra due mesi dal di della entra:
ta del suo officio, e se d.º giudice nelle predette cose sarà ne:
gligente paghi del suo salario fiorini otto p ciaschedun processo
nò finito, e niente di meno sia tenuto d.º processo finire, ò terminare
fra quindeci altri di alla pena del dopio del suo salario se contra:
farà agiungendo à ciò, che niuno gravi di alcuna detensione. Sta:
tuimo, et ordinamo che niuno p cagione di alcun maleficio possa

esser detenuto in prigione, ouero palazzo per comandamento del Ret:
tore o uero officiale di Terni nō precedente legitima accusa de:
nuntia, o inquisitione più di tre dì; dal dì che sarrà ritenuto tra
il qual termine il Giudice per inquisitione accusa, o denuntia pos:
sa procedere, e se fra d.o tempo nō sarrà formata inquisitione, ac:
cusa o denuntia prodotta contro tale detento, esso nō ardisca in
alcun modo di tenerlo più alla pena di otto fiorini per qualunque
uolte contrafarra, al tempo del suo sindicato da ritenersi.

Cap. 4.

Come si proceda contra li contumaci.

Item statuimo che se alcun denuntiato accusato, o uero inquisito sarrà citato al modo predetto, se nel termine à esso assegnato non comparirà allora il Giudice tale così citato, e nō comparente habia e reputi contumace, e facciale bannire alle scale del Palazzo per il trombetto del Com.e in quella quantità e pena, che douesse esser condannato esso inquisito, et assegnarli in d.o banno il termine di tre dì prossimi, o uero maggiore ad arbitrio di d.o Giudice in qual termine non ci si computi il dì del banno, il qual banno così fatto il Giu:dice commetta al notaro delli maleficij, si faccia per il balio del Com.e notificare in scriptis, ponendo la qualità, la quantità, e la pena in che è posto in banno insieme con il termine predetto personalmente se si potrà altrimente à casa della sua solita abi:tatione con relassatione di d.a cedola. mà alli forastieri alla porta del Palazzo, o alla Colonna. La qual notificatione fatta al modo predetto uaglia et il termine di d.o banno cominci dal dì della no:tificatione non computandosi il dì della notificatione, e se fra il d.o termine tal bannito comparirà in giudizio auanti al Giu:dice procedasi contro di lui, nel modo, e forma detto nel prece:dente statuto. mà se nō comparirà nel termine di d.o banno allora passato d.o termine in niun modo sia audito se nō alla confessione di tal maleficio. e quello, che nō comparirà in alcun delli predetti modi per authorità del presente statuto si reputi contumace, e sia hauuto per confesso, e conuinto del maleficio, del qual nō aspettato altro sia condannato, e in tutti, e singoli casi del presente statuto possi il Giudice

si stia alla relatione del Balio, e del trombetta circa le cose à loro comesse.

Cap. 5
Che li minori, e figli di famiglia possino essere in giudicio.

Generalmente statuimo, che li minori di 25 anni, e li figli di famiglia maggiori di quatordici anni, senza consentimento del curatore o del Padre possa stare in giudicio in cause criminali, et habiano legitima persona actiue, e passiue in causa criminale, agiungendo alle predette cose, che li minori di quatordici anni che comettessero alcun delitto, e maggiori di dieci, siano puniti, e condannati nella metà della pena, nella quale uenissero puniti li maggiori di quatordici, mà li minori di diece anni li quali comettessero qual che delitto siano puniti ad arbitrio del giudice purche non ecceda la metà della pena del delitto, ciò è essendo capace del dolo, e non altrimente del che si stia ad arbitrio del giudice.

Cap. 6
Del figlio di famiglia che commetterà maleficio.

Item statuimo che se alcuno figlio di famiglia farrà furto ò uerò comettera alcun maleficio sia punito nelli beni suoi proprij, mà se non li hauerà il Padre sia tenuto, e sia constretto alla legitima del figlio delinquente prima detrattone li debiti, e le dote delle figlie se l'hauerà e non possa più tornare à diuidere con gl'altri fratelli quanto alla legitima predetta, et il Padre non sia constretto ne gouernato à diuisione ne assegnar più alcuna legitima à d.o tale delinquente, e questo habbia loco et osseruesi non ostante alcuna emancipatione, o donatione fatta o uerò da farsi saluo il figlio non comettesse contra il Padre ò Madre.

Cap. 7.
Come si ametta il tutore, e Procuratore.

Item sancimo, che nelli maleficij, o uero cause criminali niun procuratore si ametta actiuè o uero passiuè doue per tal maleficio sopra il quale si procede si douesse o uero potesse principalmente, conditionalmente, o uerò in difetto della pena del corpo affliggerla se non per il principale saluo se possa compartir per l'assente inquisito

per ciascun à d'ir del innocenza di d.° inquisito assente; mà se non fosse pena corporale si ametta il Procuratore, Tutore, Padre, et Figlio et tutti e singoli atti fino alla sentenza inclusiue eccetto nella Comparitione quando negasse, e sia lecito à ciascuno in nome di d.° procuratore, o defensore o d'altri, in tutti & singoli casi doue principalmente è imposta per il statuto pena pecuniaria ben che conditionale, et in defetto del corpo afflitiua possa comparire à confessare il maleficio e pagare d.ª pena di di tre; mà ogni uno tanto Procuratore Tutore, Pre, Madre, e fratelli possano comparire, e far pagamento di pena, e godere di tutti i benefici di pace, e solutione fra il tempo secondo la forma delli statuti.

Cap. 8

Delle Abolitioni.

Ordiniamo che niun Giudice della Città di Teoni in alcun modo conceda abolitioni di qualunque accusatione o denuntia se sia poi tre di doppo l'accusa, ne alcuno Accusatore lo possa domandare alla pena di due fiorini, eccetto delle accuse delli comandamenti dispreggiati, e delle turbationi delle Possessioni ouer tenuta, si possa domandare tale abolitione fino alla Sentenza exclusiue, ouero per undi auanti à d.ª Sentenza pagati cinq. soldi prima al Com.e per ciascun accusato, e fatta la fede di tale ~~accusatione~~ solutione in scriptis per il camerlengo del Com.e, la quale si debia registrare nelli atti alla pena di diece libre da pagare per il notaro delli malefitij; che non la registrarà il Giudice pronunzij non si douer procedere più in oltre in d.ª causa.

Cap. 9

Che le Donne non siano constrette Andare in Corte.

Per questa presente legge sancimo, che niuna donna di fama bona per alcun officiale in alcun modo sia constretta intrare in Palazzo ò corte alla pena di fiorini due da pagarsi per esso officiale che contrafarà per quante uolte; eccetto e risaluato in tutte cause Criminali; nelle quali

33v

uenisse da imponersi pena corporale, o del capo afflittiua à essa donna per cagion di alcun maleficio per essa comesso nel qual caso possa esser constretta come maschio, et incarcerare ac si fosse condennata in alcun de simili debiti

Cap. 10.

Quelli che si possono amettere à testimonio, e della loro esaminatione.

Item sancimo acciò che la facoltà di prouare in niun modo si restringa mà sia manifesta dicemo che in tutte, e singole cause criminali di qualunq. generatione, e qualità tanto femine quanto maschi si amettano, e siano habili à testificare purche il testimonio maschio ouero femina sia maggiore di uenti anni, alla quale nō si possa opponere alcuna exceptione prima che testifichi, e ciascun testimonio giuri presente la parte legitimamente citata, o monita contro la quale sarà indotto, o prodotto, et il d.o di ciascheduno testimonio nella causa criminale si scriua per il notaro delli maleficij e steso come sarà testificato, ma nō scriuere et abbreuiare dicendo uidelicet dixit uera esse contenta in accusatione et denuntiatione inquisitione seu articulo, ne anco scriuere dixit pro ut alius testis uel simili modo alla pena di fiorini due al Noto, e Giudice che contrafarà per ciascuno ciascuna uolta che contrafarà, et il testimonio nō uaglia, e nō dia fede alcuna in d.a testificatione

Cap. 11.

Delli Tormenti.

Item ordinamo et inibemo à tutti e singoli Rettori, Giudici et officiali non ponere ouero far ponere alcuno à tortura se nō precederanno i legitimi indizij, fama publica del delitto contro quello che si uorrà torquere secondo la dispositione della ragione comune alla pena di fiorini cinquanta per quante uolte contrafarà, e non possa dar corda à nesuno se non ci sono presenti almeno quattro banderari sub d.a pena ne possa sotto d.a pena dare alcun tormento per fama publica sola.

Dimostra essere in tempo che la città viuea a forma di republica

Cap. 12.

Quando, e quali Santenze si possono proferire in Criminale.

Item stabilimo che il Podestà della Città di Terni, e suo giudice possano in ogni tempo del suo officio dare, proferire, e sententiare ciascuna sentenza criminale, eccetto le sentenze assolutorie in causa criminale e delitti, li quali in alcun modo si proferiscano p se o vero per altri nell ultimi diece di del suo officio alla pena di fiorini diece del suo salario p ciascuna sentenza per quante volte contrafarà, e d.a sentenza assolutoria cosi data ne vaglia e sia nulla ipso iure, e debbiasi terminare dal novo, e con quelli medesimi atti.

Cap. 13.

Delli beneficij della Confessione e Pace.

Cognoscendo esser cosa ragionevole che alcuna persona fosse accusato p alcun maleficio contro la quale procedesse per accusa, inquisitione, o verò denuntia, e se nel tempo della citatione e responsione confessasse il maleficio, del quale fosse accusato inquisito o vero denuntiato, che per la sua confessione volemo che se li rimetta la quarta parte della pena nella quale venisse condennato p cagione di d.o maleficio e se haverà la pace da quello contro il quale fosse comesso tal delitto, e dinanzi el giudice produrrà d.o instromento di pace in publica forma avanti che si dia la sentenza, se si rimetta la quarta parte della pena originale, e questo habbia loco in tutte pene limitate, e tassate, ma nelle pene pecuniarie, arbitrarie, e non tassate detti beneficij si serbino di poi la sentenza lata per diece di. Agiugendo che se la pena pecuniaria haverà mista la corporale, o verò di corpo afflittiva in modo di conditione se li riserbino detti beneficij di poi d.a sentenza.

Cap. 14.

In quali casi giovi la Pace.

Item ordiniamo che in tutti, e singoli casi, nelli quali la pena del delitto secondo la forma delli statuti del presente volume è mera pecuniaria, o verò ha annessa la pena corporale, o verò del corpo afflittiva per modo di conditione giovi al Reo il beneficio della pace

mà nelle pene mere personali o vero del corpo afflittiue non giovi ne confessione ne pace in alcun modo.

Cap. 15.

In quali casi si raddoppino le pene.

Item statuimo che le pene de maleficij raddopino se fossero comessi di notte saluo s'in capitolo alcuno di notte si contenesse la pena, che secondo quello volemo che sia punito.

Item si raddopi se si comettasse in Palazzo del Gouernatore Podestà o nella Piazza grande del Com., e per tre canne lontano di d.a Piazza, nella Piazza di S. Pietro, o di S. Maria e nel di della natiuità di nostro Sig.r Giesù Cristo, o vero nella festa della resurrettione o nel martedì sequente nella festa di S. Maria di Agosto, di S. Anastasio, e ne vegilie di dd. festiuità, et in andare, a ritornare e stare nelli esercitio o in consiglio o in Credenza, o quando si trattasse alcun parentado o vero per vedere il corpo di Cristo. # reliqua vide in libro 6 infra et etiam pro continuatione p.ntis capitoli fol. 92.

Liber Quartus.

Extraordinariorum.

Cap. 1

Delle feste da guardarsi.

per l' anichian(?) A Laude, et honore e riverenza dell'onnipotente Dio, e della Beata Vergine Maria, e di tutti i Santi, acciò per loro intercessione la Città di Terni felicemente si gouerni, statuimo, et ordinamo che niun Cittadino, o habitatore della Città di Terni, o suo contado, e distretto faccia alcun seruitio di Lauoreccio in tutte, e singole feste comandate dalla SS. Madre chiesa, ciò è nella natiuità del nostro Sig.r Giesù Cristo S. Stefano Protomartire, S. Giouanni Euangelista Epifania del Sig.re li dì della Pasqua di nostro Sig.re con due di sequenti, li dì della festa dell' ascentione, li dì della festa del Corpo di Cristo. Le feste della B. V. Maria, ciò è S. Maria del mese di marzo, la festa di S. Maria di Agosto, S. Maria di Settembre, e S. Maria Candelora, le feste di tutti li Apostoli S. Lorenzo S. Gio: Batta, S. Michele Arcangelo di Settembre S. Francesco S. Marco, S. Giacomo, S. Cristoforo, S. Anastasio Valentino Procolo auocati della d.a Città,

tutti li dì della Domenica, il 2.do dì di Novembre, la festa di S. Rocco nelli quali dì ò feste, dicemo, et ordinamo, che niun cittadino, o habitatore di Tesni, contadino, o forestiero, ardisca, ne presumi lavorare o vero alcun altro lavoreccio fare, tanto dentro quanto fuori di d.a città, e suo distretto, sotto la pena di bolognini otto, da incorrere ipso fatto per ciascuno, e ciascuna volta lavorarà, meterà, o batterà ò farrà altra cosa, ne carichi legna, ne alcun altra cosa con bestie eccetto vodime, o verò paglia per bestie, eccettuamo ancora biada battuta à tempo d'estate.

Item che niuno Mercante, o bottegaro, apra sua bottega nelli predetti dì, ne comprare ne vendere, e qualunque contrafarà paghi la predetta pena, eccetto tempo di fiera, et eccetto s'alcuno ritornasse fuora della città, o distretto, con alcuna soma di mercanzia, o vero per casa, o per altre cose per morti, e tutti spetiali, et Artisti, che vendono cosa da mangiare, e sia lecito riportare grano macinato dal molino, et à tempo di battere quando fosse tempo di piovere operare e fare ogni cosa nelli are, et à tempo predetto levare, e portare dalli campi, et are, e sia lecito cavare canepe da Vorsi à ogni dì, e tempo, e chi contrafarà nelle predette cose sia punito nelle predette pene per ciascuno, e ciascuna volta, e l'officiale delli straordinarij della d.a città sia tenuto far diligentemente inquisitione, et inventione, in tutte, e singole predette cose, e fare à quelli che ci haverà trovati contrafare à d.o statuto pagare la d.a pena tante volte, quante volte ne farrà inventione et à ciascuno, o vero in qualunque modo à lui costarà, e stiasi à relatione di d.o notaro o officiale, con un testimonio, di tutte e singole inventioni, che facessa, e non possa procedere contro quelli, che portaranno pomi, foglie et altre erbe, cose comestibili à d.a città e quelle vendesse, eccettuandone ancora quelli, che verranno alla fiera, li quali possano fare tutte cose necessarie à detta fiera, e suo servitio, etiam carreggiar con bestie, contro li quali non si possa procedere non ostante alcun statuto che di ciò parlasse in contrario.

Cap. 72.

Della Pena di chi giocherà

Item statuimo et ordinamo, che se alcuno della Città di Terni habitatore, o comitatino, giocherà à dati, o carti in d.a Città, o suo distretto, secretamente, o palese di dì, o di notte in qualunq. loco si sia, sia punito in fiorini due eccetto che à trionfi grandi, per ciascuno e ciascuna volta, e quelli, che d.i giocatori recettaranno, o faranno giocare, o permetteranno in casa sua siano condannati in fiorini quatro. Item quello che tenerà il lume à chi gioca à zara o à carti sia condannato in quella medesma pena che quello, che gioca. Et che quello, che prestarà danari à tali giocatori perda dd.ti danari prestati e se li prestasse pegno similmente lo perda, e tali delinquenti de fatto senza alcun processo si debiano nelle predette pene punire e di tutte, e singole cose si stia alla relatione di qualunq. della famiglia del Podestà con un testimonio, at il Podestà, e suoi officiali possano procedere nelle predette cose per inquisitione, inventione et accusa, e ciascuno possa denuntiare dd. giocatori, e tale denuntiatore habia, et haver debia la quarta parte di quello che venisse in loco di tal pena, e sia tenuto secreto con un testimonio.

Cap. 13.
Delli Fornari.

Item statuimo che il Podestà della Città di Terni nel principio del suo officio, sia tenuto, e debia far giurare tutti li fornari di d.a Città che cocono pane, che bene, e senza fraude con suo scallime coceranno per lor fatica, o vero fornatico per ciascuna volta habia di cinq. cachiate un pane, e questo si intenda del pane di grano, e secena, mà se sarrà pane di mistura delli quatro pigli uno e non più, e se alcuno volesse che li fornari, o qual che fornaro li cocesse una coppa di pane per diece uno, sia tenuto portare, e riportare, e ben cocere, à petitione di ciascuno che lo domandarà, alla pena di un fiorino se contrafarà, et il Podestà sia tenuto ogni mese del suo officio mandare per d.a Città à ricercare tutti li fornari, delle predette cose e se d.o Podestà sarrà negligente perda del suo salario fiorini uno per volta e se alcuno Fornaro pigliasse più di quello, che è detto di sopra restituisca

il doppio, e paghi la pena predetta, e sia tenuto il Fornaro portare il pa:
ne crudo al Forno per il do. Salario, e riportare ben cotto à casa del Padro:
ne, e se do. Fornaro conducerà male il pane, che si coce nel suo Forno
sia tenuto, à tutto il danno, et interesse del Padrone, e sia tenuto do. Po:
destà à denuntia di ciascuno inquirere, procedere, e punire chi contra:
farà. Item che niun Fornaro possa cocere pane con ossa d'oliua
o uero ciancia, ne scaldare in alcun modo il Forno, et auanti le uen:
demie, niun Fornaro o Fornara, o altra persona secchi uua in Forno
alla pena di un Fiorino per ciascuna uolta.

Cap. 4.

Delli Panifacoli, e Vendevoli.

Statuimo, et ordinamo che niuna persona che uendi pane, lassi toccar
pane, che tenesse à uendere, e debbia hauer sopra à do. Pane una toua:
gliola bianca, e sottile coperta. Item che à niuno che fa pane sia leci:
to tener rocca, o uer filare quando uendesse do. pane, ne tocchi do. pane
eccetto con una bachetta, o uero da. touaglia. Item che siano tenuti dd.
panifacoli, e qualunq. uenderà pane uender detto pane secondo l'assetto
et ordine che se gli darà e farà per li magnifici SSri. Priori, della pena
di un Fiorino per ciascuna uolta che si trouarà hauer uenduto contro do.
ordine, e perda il pane, e diasi al Monastero di S. Procolo et il do. offi:
ciale ne habia la quarta parte, e li magnifici Sigri. Priori in far do.
effetto, et ordine sempre habiano rispetto al ualore del grano, et in
tal caso l'officiale delli straordinarij possa proceder per accusa, et
inuentione, e credasi con un testimonio degno di Fede della accusa dell'
inuentione si stia all'officiale predetto con un testimonio, il quale
officiale sempre sia tenuto tener con se un famiglio, e per quante uolte
sarà uisto andar senza paghi fiorini uno. Agiungendo al presente statuto
come per l'officio della Credenza ogni anno nel mese di Agosto si debiano
fare due Crascieri li quali habiano à uedere li prezzi delli grani, e
secondo che cresce, e minuisce, cosi far crescere, e sminuire il pane, e li
officiali debiano stare alla relatione di dd. Crascieri alla pena ut supra.

Cap. 5

Delli Pesi, e Misure.

Item statuimo, che tutte e singole misure della Città di Terni siano eguali come che di vino, olio, grano biade, scotaro, olive, calce, come son cauate dall' originali, e dd. misure debiano esser bollate con il bollo, o segno del Coē e niuno habia misura falsa in nesuna parte, e s'à maggiore o minore quantità terrà à vendere, o à comprare, per quante uolte alcuno sarà trouato vendere, o hauer usato dd. misure false e n̄ sigillate, paghi fiorini due, et emendi il danno, à chi lo patirà al doppio. Item che à niuno sia lecito pesare, o vendere à asso alcuna cosa con statera, che n̄ sia giusta, et agiustata con il peso del Coē, e n̄ sigillata con sigillo, e bollo del Coē, e d.a Statera sia di dodici oncie la libra, e chi contrafarà pa: chi per quante uolte, e quanti pesi farà con tale statera n̄ giusta, e si: gillata la pena predetta, e che niuna bilancia sia di beccaria, e così tutte bilancie n̄ debano hauer tratto à vendere alla sopradetta pena.

Item che niuno possa tenere nella sua bottega bilancie n̄ giuste, o con marchi o pesarole di manco, o più peso di dodici oncie la libra agius: tata con quella del Coē di Terni, e per quante uolte sarà trouato tenere detta bilancie, e pese n̄ giuste paghi fiorini uno, e per quante uolte ci pesarà, o venderà sia punito in fiorini uno, e di tal cose il Notaro delli straordinarij ne debia far diligente inquisitione, et inuentione, e quelli che trouarà colpabili punirli nel modo predetto, e se sarà negli: gente nelle predette cose paghi venti libre di danari per ciascuna uolta che n̄ farà la debita ~~di~~ diligenza delle quali tutte e singole pene d.o Noto habia la quarta parte, et il resto sia del Coē di Terni.

Cap. 6

Delli Molinari.

Item ordinamo, che tutti li molinari della Città di Terni, toglino per molitura per ciascuna Coppa di grano un copolo di grano, il quale copo: lo sia sigillato col sigillo del Coē, e se li sarà trouato altra misura, o copolo, che quello, che è sigillato paghi per ciascuna uolta fiorini due, et il Podestà in principio del suo officio faccia presentare auanti à lui nel Palazzo della sua residenza, tutti li Molinari, e garzoni de Molinari

li quali faccia giurare di osservare fede, e non furare, ne acconsentire si furi ne comettar alcuna fraude nel frumento, grano, o farina, che sarà portata al suo molino, e se il Podestà sarà negligente in far giurare dd. molinari, quanto etiam in fare inquirere che dd. molinari servino le predette cose paghi del suo salario fiorini tre, et il straordinario ne faccia contro dd. molinari diligente inventione, di tutte e singole predette cose, et habia il quarto come di sopra.

Cap. 7.
Delli Macellari.

Item statuimo che niuno Beccaro, o macellaro della Citta di Terni gonfi, ne faccia gonfiare alcuno animale, o vero bestia la quale volesse vendere nella Beccaria, di alcun fiato, o vero in alcun modo alla pena di un fiorino. Item che niun macellaro butti, o vero faccia buttare sangue ne alcuna bruttura in Piazze, strade, o luoghi publici, e ne i luoghi doue se ne potesse sentir puzza alla pena di bolognini otto per ciascuna volta.

Item che niun Beccaro compri carne morticine, o vero morbose per rivenderla, alla pena di fiorini quattro, e per ciascuna volta ne venderà e niun Beccaro venda alcuna generatione di carne amalata per sana, ne alcuna carne scrofina per porcina, ne pecorina per castrina, e sic de simili, alla pena di un fiorino per ciascuna volta e bestia. Item siano tenuti dd. Beccari vendere dd. carne à giusto prezzo e bon peso, alla pena di bolognini otto per ciascun peso di carne, che darranno manco, delle quali tutte, e singole cose sopradette si creda alla relatione dell'officiale che ne farà inventione, se no al giuramento di chi l'haverà comprato. Item che siano tenuti dd. Beccari nel mese di Maggio, giugno Luglio, Agosto, e settembre, vender la carne fresca purche non passino due dì alla pena di un fiorino per bestia.

Item lo Straordinario debbia ripesare e cercare tutti i fraudi, che haveran comessi in dd. pesi, e carni, il quale debia portare la statera agiustata al peso del Comune, e con quella ripesare dd. carni, e trovando il manco faccia pagare dd. pene nel modo predetto, e se sarà negligente nelle predette cose paghi fiorini due per ogni volta, e possano dd. Beccari esser accusati da ogni uno & l'accusatore habia la quarta parte di d.a pena. Agiungendo, che niun Beccaro sciatti ò faccia

sciattare alcuna cadne alla pena di dieci ducati d'oro per ciascuno e cias:
cuna uolta, et ad ogni uno sia lecito accusare dd. sciattatori, e credasi ad
un testimonio et il Podestà, che ne haverà notizia, e non esequirà incorra
nella predetta pena da ritenere del suo salario nel suo sindicato, delle
quali tutte, e singole pene il Notaro delli estraordinarij esequente ne
habia il quarto. Cap. 8

Del Vendere del Pesce

Item ordiniamo, che tutti tanto forastieri, quanto che cittadini possan
portar pesce alla Città di Terni per cagione di uendere in modo, che tenga
no à uender d.o pesce ~~in~~ secondo che l'hanno portato fuora della Stan
za, et à loco deputato à d.o pesce, niun possa uendere ne à ingrosso, ne
à minuto senza espressa licenza delli Magnifici Sig.ri Priori, ne in altro lo:
co si possa comprar pesce forastiere, ne uendere, alla pena di fiorini due
per ogni uno, che comprasse, o uendesse, e ciascuna uolta, e debiano uende
re al peso giusto del Co.e, e se sarà trouato uenderlo ad altro peso, e à
ciò il mango paghi per ogni oncia mango bolognini otto per oncia, et il
Notaro delli straordinarij sia tenuto inquirere, e farne inuentione e ripesa
d.o pesce, e per ogni uolta che contrafaranno dd. uenditori nelle predette
cose si punisca, e punir debia secondo la forma della statuto presente, e di
le predette cose habia il quarto come di sopra.

Cap. 9.

Delli Tauernarij

Statuimo, et ordinamo, che niun Tauernaro, o qualunq. altro che
uenda uino à minuto debia uender d.o uino gabellato, e bollato per il g
belliere del uino, estraendolo della botte propria bollato, senza altra
licenza alla pena di un fiorino, per quello che contrafarà, e per quante
te. Item che dd. Tabernarij debiano tener pulito il mezzo, e la fog
ta bollati, e giusti, come quelle del Co.e e non possano uender uino o
altra misura, e se sarà trouato hauer dd. misure non giuste, o altre di
e non bollate secondo, e d.o di sopra nella sua tauerna, o osteria, per cia
cun uaso non giusto, e non bollato sia punito in bolognini otto per ciascuno

vaso no giusto, e no bollato, per ciascuna volta. Mà se haverà, o tenesse al:
cuno delli predetti vasi no bollati paghi bolognini otto; mà se no saranno
bollati e saranno giusti paghi la metà della pena per ciascun vaso, e
siano tenute dd. Misure in un banco à viuerto tenere e di tutte le pre:
dette cose contro li predetti tavernari il notaro delli Straordinarij possa
procedere, et inquirere, et habia il quarto ut supra.

Cap. 10.

Che niuno debia havere Spiraglio.

Item statuimo, che niuna persona della Città di Terni debia havere
o tenere in sua proprietà alcun spiraglio, o sciaquatoro, o fossa verso
la strada, o via publica, ne appresso il suo conniciino, ò spiraglio, o cloaga
del qual spiraglio ouero fossa, puzza o vero bruttura possa venire in da. stra:
da per la quale offendesse li viannanti, vicini, o habitanti, sotto la
pena di un fiorino da aplicarsi per tre quarti al Coe, e per un quarto alli
officiale delli Straordinarij, che ne farà inventione, et esecutione, e nien:
te di meno sia tenuto do. Spiraglio ò vero fossa tenere ben chiusa in modo
che ne fetore ne puzza ne possa uscire acciò no si veda ne senta per chi
passarà.

Cap. 11.

Che niuno Amalato, o Morbato
Entri nella Città di Terni.

Item sancimo per conservatione della nostra Città, e per man:
tenerla sana dicemo, che niuno Amalato, o Morbato, o morto di mala
morte entri ne entrar debia, ne si lasci entrar in da. Città, e se entraranno
il Podestà, ò Rettore siano obligati cacciarli fuori di da. Città alla pe:
na di 25 libre di danari da ritenerseli del suo salario, et in ogni mo:
do siano tenuti cacciarli fuora di da. Città, e mandarlo allo spedale di
tali infermi che sarà deputato, et ordinato per il Coe di Terni.

Cap. 12

Contro quelli che trouaranno Gravezza.

Item ordinamo, che il Podestà, e Giudice siano Sindici competenti in Ottima Legge
tutti, e singoli Casi specificati di sopra in qualunq. capitolo delli presen:
ti Statuti, et habia podestà di punire, procedere e riscotere tutti quelli che
trovaranno gravezza da da. Città saluo quella che permettesse il Comune,

38v

come grano, olio, uino, e biade.

Cap. 13.

Che niuno butti Bestia morta ap:
presso le mura.

Item sancimo che niuno della Città di Terni, o habitatore di essa ardisca, ne presumi buttare alcuna bestia morta, o far buttare appresso le mura di d.a Città, o uero fosse p cinquanta canne lontane, e chi con:trafarrà sia punito in libre diece di danari p ciascuna uolta, e delle predette cose il Noto delli straordinarij ne faccia diligente inquisi:tione, et esecutione, et habia il quarto ut supra.

Cap. 14.

Che niuno giochi à Cuturare.

Item statuimo per euitare alli inconuenienti che possono interueni:re nella Città di Terni per il cuturare di cascio, di legno, o di Steana uolemo, e così si prohibisce à tutti di d.a Città, et habitatori di essa, che niuno di sette anni in sù possa cuturare per d.a Città con cascio Cuturel:la di legno, o di Sassi, et altri simili alla pena di fiorini due per cias:cuna uolta contrafarrà, e l'estraordinario sia tenuto sotto la pena d.a farne diligente inquisitione, e punirli secondo la forma del d.o Statuto et habia il quarto ut supra.

Cap. 15.

Del Nettare le Stradi per la Città.

Item statuimo che ciascuna persona della Città di Terni debbia nettare, e scopare le uie, e strade in d.a Città, ciò è ciascuna persona di:nanzi alla sua pp.a casa o uero condotta p habitarsi, o uero bottega quale tenesse à pigione, di tutte immonditie v.g. terra, paglia, leta:me, legname, et altre cose simili, alla pena di bolognini otto p ciascuno e ciascuna uolta, e le cose predette il Podestà debbia fare bannire p la Città una uolta il mese, ciò è il sabato per la domenica eccet:to quelli che murassero o facessero qual che opera di legname, alli qua:li se li dia per l'officiale delli straordinarij un termine competente à sgombrare, e leuare d.e cose. e fatto d.o bannimento il notaro predetto faccia

delle predette cose diligente inquisitione, e punisca chi contrafarrà, et habia il quarto ut supra.

Cap. 16.

Che niuno butti bruttura.

Item ordinamo che niuna persona butti bruttura dal corfello, finestra o altro loco, sopra la via publica ne aqua. à chi contrafarrà pachi bolognini otto, e cordasi all'officiale, et il notaro delli stra: ordinarij sia tenuto farne diligente inquisitione, et chi contrafacesse punire in d.a pena, et habia il quarto ut supra.

Cap. 17

Che niuno compri, o venda fuor di Piazza.

Item statuimo, che ad ogni uno sia lecito venire alla Città di Terni à vendere capretti, Agnelli, porchette, polli, et altre cacce, e cose simili e dette cose non sia lecito ad alcun oste comprare fino à mezzo dì, e ne altri che li comprasse per rivendere, e chi contrafarrà sia punito per ciascuna volta in fiorino uno, e possa esser accusato da ogn'uno col giuramento, et un testimonio, e sia tenuto segreto. et il Not.o delli straordinarij sia tenuto farne diligente inquisitione, e punirli nella predetta pena et habia il quarto come di sopra, e niuno delli predetti possa stare à comprare, ne vendere alcuna delle predette cose fuora di d.a Città per un miglio alla pena predetta, ne manco possano comprare da alcun capraro alcun capretto nel territorio, o distretto di d.a Città eccetto nella Piazza alla pena predetta da esigersi come sopra.

Cap. 18.

Che niuno tenga Porco.

Item ordinamo, che niuno della Città di Terni ardisca, ne presuma tenere in d.a Città più di due porci, li quali non possino andare per le strade, e piazze di d.a Città, ma li Padroni li debbiano tenere in casa riserrati alla pena di dieci soldi per ciascun porco, e ciascuna volta che contrafarrà, e l'officiale delli straordinarij sopra li d. padroni possa procedersi alla d. pena de facto, et habia il quarto come di sopra.

Cap. 19

Che non si ucelli di Notte à Tordi, ne à Palombi, ne ad altra generatione d'ucelli.

Item statuimo che niuno di d.a Città di Terni ne habitante in essa, ne di suo contado ardisca, ne presumi andare ucellando di Notte à tordi, à palombacci ne ad altra generatione d'ucelli, e chi contrafarà all' prefato statuto incorra nella pena di un ducato di Carlini da aplicarsi per una quarta parte à quello, che l'accusarà, l'altra quarta parte all' officiale, che ne farà l'esecutione, e la metà alla comunità di Terni.

prima della inuentione della Polvere

Cap. 20.

Che niuno forastiero, che uenisse à pascolare nel territorio di Terni possa far legna per uendere.

Item ordiniamo che niun forastiero, qual uenisse à pascolare nel territorio di Terni come Capre, pecore, et altre Bestie minute possano, ne debiano nel territorio predetto far legna per uendere altrimente facendo perda la Bestia.

Cap. 21.

Del Modo di Seruare alli Morti.

antichità

Statuimo che niuna Donna per cagione di Corroccio debia esclamare, o uero fare alcun segno di Mestitia, percotendosi il petto, battendo le mano, e tenendo il Capo discoperto, ne uscire fuora di Casa ne stare, o uero dimorare appresso di d.a Casa nella quale sta il corpo Morto, o uero in qualunq. casa si facesse lutto, e pianto, e niuna di dette Donne si possa ne debia uestire di alcun panno uedouile fuor di Casa in presenza delle genti, alla pena di un fiorino per ciascuna, e ciascuna uolta, ne niuna Donna uada ne andar possa dietro al corpo Morto quando si porta à sepellire, e niuna Donna possa ne debia ritornare à Casa del Morto di poi il di che sarà sepellito per cagion di piangere, e mestitia, eccetto li parenti et affini fino in terzo grado, e le uicine, e se alcuna contrafarà sia punita in fiorini due alla qual pena sia constretto il Marito di fatto, per la moglie, e gli

homini, alli quali è lecito l'andare, et accompagnar d.o Morto, non pos:
sano, ne à essi sia lecito, piangere, ne fare alcun atto di mestitia,
et il Podestà sia tenuto mandare ad ogni morto, e fare sommarie, e di:
ligenti inquisitioni di tutte, e singole dd. cose alla pena di fiorini due
da ritenersi del suo salario, e l'heredi del defonto, o qualunq. altro
farrà portare alcun Morto alla sepoltura altrimente che al modo
predetto, sia punito in fiorini diece, e dal Podestà sia ipso fatto pu:
nito in d.a pena et habia il quarto come di sopra.

Cap. 22.

Che niuno Cavi Arme fuora della
Città.

Item statuimo che niuno Cavi arme da offendere ne da difendere
fuora della Città di Terni prestandole ad alcun forastiere, e chi con:
trafarrà paghi per ciascuna volta quindeci soldi di banno, e paghi
due fiorini, e se saranno mandate con bestie dd. arme si perda dd. bes:
tie, et esse arme, et aplichisi al d.o Com.e, e chi le tornarà habia
la quarta parte di d.e bestie arme, e pena.

Cap. 23.

Che niuno incotimi alcuna entrata. o [illegible] d'entrata

Item ordinamo, che niuno incotimi alcuna entrata della Città
di Terni, ne suo distretto, mà sia lecito andare fuora di d.a Città p.
cagion di Comprare, e portare, à d.a Città, per vendere, traficare come
che sono biade, olive, vini, e tutte cose comestibili, o alcune di esse
sotto pena di un fiorino da esigersi et applicarsi come di sopra.

Cap. 24.

Delli Leprosi.

Item statuimo, che il Podestà publicamente faccia bandire che
niuno leproso, o vero leprosa ardisca ne presuma stare ne habitare
nella Città di Terni o vero appresso di essa come di sopra
per cento Canne, e se sarà trovato d.o leproso stare in d.a Città o
vero appresso come di sopra sia tenuto d.o Podestà cacciarlo da
d.a Città alla pena di Cinquanta libre per ogni volta, che nelle
predette cose non farrà diligente inquisitione.

Cap. 25

Delli Garzoni che si partiranno

Dalli Padroni.

Statuimo che se alcun Garzone, famiglio, Seruo, o fantesca di alcuno si partirà dal suo Padrone, con il quale sia patteuito, sia tenuto per ciascun dì più il quale no l'hauerà seruito pagare bolognini otto da computarseli del suo salario, e se sarà donna bolognini quatro, e sia lecito à tutti padroni, dalli quali partiranno dd.ti Garzoni trouandoli pigliarli, e menarli à casa, senza alcuna pena, et essi spogliare, e togliese tutte cose che portassero.

Item dicemo, che se d.o famiglio, o uero Garzone, o fantesca si partirà auanti il termine conuenuto e patteuito, senza licenza perda il salario di tutto il tempo.

Cap. 26

Delle Vie Vicinali ingombrate.

Item statuimo, et ordinamo, che il Podestà, ouero Rettore à petitione di Ciascuno, e sommariamente, e senza alcuna solennità fra otto dì di poi sarà ricercato sia tenuto fare sgombrare le uie Coe, o uero uicinali di poi che li constarà, e far rimouere, e togliere da esse uie sassi legnami, et altre cose, e ciò che in esse, o in alcuna di esse uie si contiene, no ostante appellatione, contraditione prescritione, o possesione hauta o altra eccetione, e chi ad esso non obedirà sia condannato in bolognini dodici, e niente di meno sia tenuto e constretto di sgombrar dd. uie e strade, e se no uorrà disgombrare il Padrone della casa ingombrata, o uerò chi hauerà alcuna attione in essa uia ingombrata possa con propria authorità senza pena, e banno sgombrare, e fare sgombrare alle spese di chi hauera ingombrato.

Item dicemo che niuno possa hauer letame in esse strade, e uie predette ne tenere in alcuna parte di esse più di tre dì, e se da tre dì impoi non l'hauerà leuato sia condannato alla pena predetta per ciascun dì che contrafarà.

Cap. 27.

Che niuno faccia fossa appresso

Le mura del Coe.

Item ordinamo che niuna persona faccia fossa appresso le mu:

ra del Coe, e chi contrafarà, e per quante volte pachi un fiorino, e lo sindico del Coe sia tenuto ricercare, e doue trouarà dd. fosse farle riempire alle spese di chi l'haverà fatte, et il Podestà gli dia, e presti ogni ausilio, e fauore, alla pena predetta.

Cap. 28.

Di quelli che uendono il uino à minuto.

Item sancimo, che niuno della Città di Terni, o habitatore di essa possa uender uino à minuto, eccetto à lauoranti, che lauoravanno con lui, et al minuto si intenda di un mesale in giù, e chi contra: farà paghi per uno, et ogni uolta bolognini quaranta, e quello che fosse trouato comprarlo, per altro che per uso suo, e bisogno pa: ghi la d.a pena, et il notaro delli straordinarij ne faccia diligente inquisitione.

Cap. 29.

Che niuno ucelli à Palombi.

Item ordinamo, e statuimo, che niuno della Città di Terni, o ha: bitante d'essa, ardisca, ne presumi attentare di fare alcuno aiolo, met: tere alcuna generatione di rete per pigliar palombi di Palombara, ne à reti di campo, ne à tesi d'aqua, ne alcun altro modo pigliar dd. Palombe alla pena di lire cinquanta di danari per ciascuno, e ciascuna uolta, che sarà trouato con detti retinacci, e nel modo pre: detto ucellare nel territorio di d.a Città, e suo distretto, et à cias: cuno sia lecito detti ucellatori accusare, e denuntiare, e sarà crede: to all'Accusatore, o denuntiatore col giuramento, et habia la quar: ta parte di d.a pena, e sia tenuto secreto, e l'officiale del Podestà ne faccia diligente inquisitione.

Item che niuno compri detti palombi cosi pigliati contro la for: ma del presente statuto alla pena di quaranta lire per ogni uolta che contrafarà. Item dicemo che niun Balestriero scoppetti, o tiri sassi, o pallotte con arco o altri simili alla pena predetta.

Cap. 30.

Di quelli che fanno Fornachie.

Item che li fornachiari siano tenuti vendere la calce, à quella misura che si vende il grano à colmo, e chi contrafarrà sia condannati in bolognini otto per ciascuna misura, e li fornachiari delli mattoni, tegole coppi, debiano fare d.i lavori al modo antico di longezza e grossezza e latitudine secondo sono desegnati in Piazza nell casa del Palazzo del Podestà, e l'officiale ne debia fare diligente inquisitione e postase tal che falsificarà detta misura, e lavoro, accusare, e denuntiare col giuramento, e sia tenuto segreto, et habia la quarta parte della pena, e la misura di tal lavoro sia come di sopra, la qual pena di trovato sia per ciascun pezzo di Lavoro bolognini uno.

Cap. 31.

Che delle Cose predette l'offi:ciale ne faccia esecu:tione.

Item statuimo che in tutti li casi sopradetti l'officiale e Podestà possano procedere per accusatione, denuntiatione, et inquisitione, et ex officio contro tutti delinquenti trovati colpevoli punire, e cognoscere, e constringere al pagamento di dette pene da pagarsi de fatto constito della verità, senza alcuna condannatione, e se sarrà negligente nelle predette cose, o alcuna di esse per ciascuna volta incorra nella pena di fiorini quatro, da pagarsi del suo salario, e d.o Podestà, et officiale sia tenuto con effetto esigere tutte pene, e quelle far pervenire alle mani del Camerlengo del Comune predetto. delle quali pene l'officiale, che ne farrà inventione, o inquisitione, o accusa habia la quarta parte, e quella solamente ritenga appresso di se mandando detta, à detto Camerlengo nel modo infrascritto per Bolletta V.E. Regente Camerlengo della Città di Terni tanta quantità del tale, per tal causa inquisito, denuntiato, o accusato, ritenuta la parte di tale inventore denuntiatore o accusatore, e di tutte Bollette d.o Notaro, ò officiale ne faccia un registro nel quale si noti tutta la quantità della pena, dichiarando che la quarta parte dell'accusatore, o denuntiatore, si intenda

ne se gli conceda, se non quelli statuti, che parlavano della parte all'accusatore, o denuntiatore, e no altrimente.

Cap. 32.

Che si debia mattonare per tutta la Città.

Item ordiniamo che per il conseglio della Credenza, si eleggano due buoni huomini, e sufficienti, à mattonare le strade per tutta la Città di Terni, e le mattonate manotenere donec à detti homini parerà esperiente alle spese del Coē eccetto li mattoni, quali debiano mettere li adiacenti, e dd. huomini habiano podestà e balia di poter ripigliare tutte ragioni, e giurisditioni di dª Comunità occupate per mattonare dette strade alla pena di chi contrafacesse da imponersi da detti huomini eletti.

Cap. 33

Quod nullus possit siccare formam nouam Reuini, et Sersimonis sine licentia Consilij Credentiæ

Statuimus, et ordinamus quod nullus Ciuitatis Interamnæ, et habitator in ea, possit siccare formam nouam Reuini, et Sersimonis sine expressa licentia Consilij Credentiæ sub pena decem ducator. auri pro quolibet contrafaciente, applicanda pro quarta parte officiali exequenti, pro alia parte Communitati Interamnæ, et ex datiua imposita pro effosione formæ sersimonis, et Reuini si quid superasset ultra illud quod expenderet, pro effosione prædicta illud totū expendi debeat pro reparatione formæ nouæ per reformatores Ciuitatis, et Barnerarios pro tempore existentes, expendend. et reparand. , et quod de dicto residuo Priores pro tempore existentes teneant. dictos expenditas cogere ad redend. rationes introitus, et exitus sub pena Salarij dd. Prior. Item quod omnes illi qui habent possesiones iuxta formam nouam teneant., et debeant plantare popalos à capite formæ nouæ usq. ad portā trium monumentor. pro reparatione d.ᵉ formæ

42v

sub pena sex £ Flovenoz applicandoss Coi.

Cap. 34.

Ordo servandus in die Mercati et Fori.

Item statuimo, et ordinamo che sia lecito ad ogni persona, di qua: lunq. stato, o conditione si sia, tanto Cittadino, quanto Contadino ò uero di qualunq. altro loco, possino uenire salui, e securi da ogni represaglia comessa, e da comettersi per la Comunità per l'auenire per quel dì tanto del Mercato, eccetto per represaglie camerali, o debito suo priuato, o uero per maleficij.

Item qualunq. mettarà alcuna mercanzia uiua, e morta nel Mer: cato di d.a Città quale è il dì del Sabato, gli sia lecito nō uendendo: la remenarla, o uero reportarla à casa sua per la propria uia in quel dì proprio senza alcuna gabella.

Item qualunq. forastiero metterà alcuna generatione di Besti: ame nel mercato della Città di Terni, et esso uendere nō sia tenuto ad alcun pagamento della gabella non ostante qual che altro Capitolo fosse in contrario.

Item qualunq. persona comprarà alcuna generatione di Bestia: me in d.o dì di Mercato, esso riuelandola per quel dì nō sia tenuto à pa: gare gabella alcuna.

Item qualunq. persona forastiera comprarà alcuna generatione di frutti li sia lecito di cauarli il dì di Mercato senza pagamento di gabella alcuna con aditione etiam che li sia lecito cauare una soma di biada per suo uso, e della sua casa, e debia giurare uolerla per suo uso. Item sia lecito ad ogni forastiero trarre nel dì di Mercato quatordi: ci braccia di panno di lana, e di scampolo, et ad inde ipsa per uso di casa sua senza pagamento di gabella, con aditione che similmente possa cauare due braccia di Velluto, et oro, et argento, che si lauo: rasse, o comprasse nella Città di Terni per suo uso senza gabella possa cauare il dì del Mercato.

Item sia lecito ad alcun Cittadino o habitante in d.a Città

comprare alcuna generatione di panno di lana in d.o dì del Mercato
per riuenderlo due dì poi.

Item sia lecito ad ogni forastiero trarre una schina due fian:
chi, et una pelle di montone senza gabella alcuna nel d.o dì di Mercato.

Item sia lecito ad ogni forastiere trarre spetiaria, mercanzia fer:
ri lauorati, per uso di casa loro senza alcuna gabella nel dì del Mercato.

Item sia lecito ad ogni forastiero trarre nel d.o dì del Mercato della
d.a Città para sei di scarpe per uso di casa sua tanto, senza alcuna
gabella.

Item sia lecito nel d.o dì del Mercato à ciascun forastiero trarre
brocche atte à tener aqua, uasi, lauandaro, e scodelle o uero scibel:
le per uso di casa sua senza pagare gabella alcuna, con agiun:
tione similmente che ciascun forastiero possa in d.o dì d. Mercato
cauare da d.a Città ueste da huomo, e d. donna fatte o comprate
in d.a Città franche di gabella per uso suo, e di casa sua tanto.

Item n. sia lecito à niuna persona trarre alcuna generatio:
ne di broche atte à tener oglio nel d.o dì del Mercato senza gabella.

Item sia lecito ad ogni forastiere nel dì del Mercato trarre in
fino ad una decina di Canapa con agiuntione di una pezza di pan:
no canauaccio, per suo uso, e della sua casa, senza pagar gabella.
mà oglio, uino, grano, tende, coppi, mattoni, n. sia lecito à niuno
trarre senza gabella.

Item che li porci, et altri animali, che si mettessero nella
d.a Città il uenardì, o per auentura n. si uendessero il d.o dì si possa
il sabato meterli nel d.o Mercato senza pagar gabella alcuna.

Item che chi uenisse à macinare grani, e biade, accottimare
oliua, comprare oglio, e uender grani, biade sia per ogni tempo saluo
e sicuro da tutte e singole represaglie, eccetto Camerali, e suoi de:
biti proprij, o uero maleficij.

Item che n. sia lecito ad alcun forastiero uendere alcuna
generatione di panno à minuto ad alcun forastiero nel dì d. Merca:
to eccetto in tempo di fiera.

Item n. sia lecito ad alcun Cittadino ò uero forastiero comprare
alcuna generatione di porci nella predetta Città, ne suo territorio, nel dì d. Mercato

per vendere à minuto nella d.a Città, e suo tenimento, e distretto alla pena di libre venticinq. di danari per porco da applicarsi come di sotto.

Item di tutte differenze civili che occorrono in d.o di se ne faccia fare esecutione sommaria pretermesse tutte le solennità di ragione veduta la verità del fatto.

Item nelle dette differenze non si possa intervenire alcun procuratore, ne Avocato per se, ne per interposta persona alla pena di libre di danari venticinq. per ciascuna volta, che sarà contrafatto da applicarsi come di sotto.

Item qualunq. persona contrafarà alle predette cose incorre de fatto in pena di libre di danaro venticinq. per ciascuna volta, e ciascun capitolo della qual pena la metà sia del Co.e la quarta parte dello Accusatore, e l'altra dell'officiale che ne farà esecutione.

Liber Quintus.

Super dannis datis.

Cap. 1

Del modo da tenersi per l'officia: le del danno dato.

In primis statuimo, et ordinamo che l'officiali delli danni dati presenti, e quelli che per l'avenire saranno nel principio del loro officio giurino, di poi il giuramento debia, e sia tenuto sotto pena di spergiuro, e di fiorini due da ritenersi del suo salario, bene, e legalmente esercitare il suo officio, e senza fraude alcuna in eseguire e fare eseguire tutti, e singoli processi, inventioni denuntie, et accuse, le quali trovarà accese, non casse nelli libri delli suoi predecessori nell'officio di danni dati, e le pene fargle pervenire alle mano del depositario, o vero camerlengo del Co.e per bolletta fra quel termine che si contiene nelli infrascritti statuti senza alcun premio oltre à quello che le fosse deputato e dalla parte della pena in preiudicet officiali, e non facendolo sia computato del suo salario, e l'emende vadino alle mano del Padrone, e sia tenuto tutte e singole sue inventioni, denuntiationi, et accuse, e processi fatti dinanzi

84r

di lui, e suoi officiali, mandarli ad esecutione, e far peruenire le pene alle mani del coē, e l'emenda del Padrone fra il termine di venti dì come nell'infrascritti statuti si contiene sotto la d.a pena, e sia tenuto nel principio del suo officio fare un libro autentico et ordinato, nel quale sia tenuto scriuere tutte, e singole cose, et inuentioni, denunciationi accuse, e processi, sia ancora tenuto tutte l'esecutioni mandar per bolletta al d.o depositario, o camerlengo del coē per altra uia nō possa ne debia mai quelle pene far pagare, e quelle rescotere secondo si contiene nell'infrascritti capitoli delli pre: detti statuti particolarmente sia tenuto stare contento allo salario à lui deputato, e più oltra nō possa domandare ciò è pagamento di stimatori, per cassare de danni dati, o di simil cagioni, eccetto per esaminatione di testimonij per li quali possa togliere bolognini due per testimonio delle parti quando si litigasse della proprietà della possessione ò uia o senaite o altro che testimonio ui bisognasse esaminare per dichiaratione del fatto, et altrimente togliendo, o facendo per altra uia alcuna simonia incorra nella pena di fiorini due da ritenesse del suo salario per ciascuna uolta, e ciascuna persona, et intendasi tanto per lui quanto per l'officiali per li quali in omnibus et per omnia sia tenuto, et obligato ipso facto. Sia ancora tenuto et obligato continuamente mandare li suoi officiali di fuora per tutte le contrade per l'inuentione di danni dati, e l'officiale nō ametta, ne possa amettere nesuna gratia di niuna persona di alcun danno dato ne accettare licenza alcuna contro la forma di detti statuti sotto detta pena. saluo che d.a gratia, o vero licenza nō fosse ottenuta in conseglio generale della Città di Terni, secondo la forma delli capitoli del presente statuto, e questa nō si intenda della licenza di lauorare, o far lauorare alcuno essercitio nel dì delle feste, e sia tenuto osseruare, e fare osseruare tutte e singole feste comandate nelli capitoli che si contengono nel presente statuto, sotto la predetta pena contrafacendo

et à ciascuno sia lecito darli la petitione del suo sindicato, et habbia la quarta parte di d.a pena, nella quale fosse incorso d.o officiale, e se il d.o officiale non osservarà tutte, e singole parti del presente statuto per ciascuna volta incorra la pena di fiorini quatro ipso facto da ritenersi del suo salario, il quale officiale sia tenuto sedere à banco ogni mattina insino à ora di terza nella capella di Piazza e di tutte inquisitioni, accusationi, denuntiationi e querele sia tenuto, et obligato mandar la copia alla comunità in quel dì che si faranno sotto la pred.a pena, et anco non possa ne debia retrahere inquisitione, ne accusa, ne querela ad instanza del querelante, o accusato sotto la pena predetta.

Cap. 2.

Della giurisditione, e balia delli officiali delli danni dati.

Statuimo, et ordinamo che l'officiali delli danni dati sia et intendasi esser giudice competente, et habia giurisditione plenaria in tutti, e singoli capitoli, e statuti che si contengono in questo in questo quinto libro di proceder per uia di inquisitione, denuntie, et accusatione, come à lui parerà, e li punibili condannare nelle pene che si contengono nelli statuti, impunibiles verò absoluere per authorità del suo officio concedemo possa imponer pena di bolognini uenti.

Cap. 3.

Delli Accusato del danno fatto manualmente.

Statuimo, et ordinamo che qualunq. accusato, denuntiato, o vero dato per malfattore, debia d.o accusato uolendosi scusare, se l'accusatore prima hauerà prouato d.o danno per suo giuramento e per un testimonio, dare idoneo deposito in forma effettuale la quantità del dopio, ciò è di danno prouato per d.o Padrone, e poi d.o accusato debia scusandosi legitimamente d.a sua accusatione prouare, e non potendola incorra nella pena di d.o dopio, da applicarsi per la metà al padrone del danno passo, per un quarto al loco, e l'altro

quanto all'officiale che ne farà esecutione, e provando il Padrone haver riceuto d.o danno per l'accusato, allora d.o accusato sia obligato all'integra pena, et emenda secondo si contiene nell'infrascritti Capitoli, oltra la pena depositata, e caso che si provi il danno dall'accusatore d'esser vero incorra d.o Accusatore, o denuntiatore o datore per ciascuna volta in fiorini quatro, da applicarsi la metà al Com.e, e l'altra metà all'officiale, il quale con effetto trovarà d.a fraude, e d.o Accusato sia assoluto da d.a pena, et emenda

Cap. 4

Delli Accusati del danno fatto con Bestie.

Item ordinamo che qualunque persona sarà accusata, denuntiata o data per malfattore del danno dato, con bestie che al Accusatore o denuntiatore, o datore p. malfattore si debba dar fede sino in soldi diece, per la pena del Com.e, e soldi dieci per l'emenda del padrone, e l'emenda si intenda, e debia rifarsi al Padrone secondo la stima di due buoni huomini da esser eletti dalle parti.

Cap. 5

Che in una accusa si possino metter più persone.

Ordinamo che à ciascuna persona sia lecito, di accusare, o ponere in d.a accusa quante persone vorrà in un libello, et in ogni altra accusa, et il d.o officiale sia tenuto scrivere d'un medemo danno il loco, e le persone.

Cap. 6

Di quelli che possono accusare in danni dati.

Item sancimo che à ciascuna persona di quatordici anni in sù sia lecito, e possa accusare li danni dati nelle loro possesioni. Item Tutori, Curatori Procuratori, e figli, e nipoti magiori di quatordici anni cottemarij, e Lavoratori de possesioni.

Cap. 7.

Delli Guardiani Segreti.

Statuimo per potere meglio evitare, e punire li danni che si darranno nella Città di Terni, e suo distretto, che il conseglio della credenza, elega quatro huomini del d.o Conseglio, li quali siano tenuti nel principio dell'officio del danno dato fare, et elegere sei huomini per ciascun rione di d.a Città, li quali huomini così eletti debiano dinanzi al d.o officiale nominare, e distinguere in ordine delle contrade del tenimento di Terni, nominando tutti e singoli uocaboli le qual contradi o nomi di esso d.o officiale sia tenuto scrivere al libro delle accuse. Item che lidd. quatro huomini del conseglio eletti insieme con l'officiale faccia per ciascheduna di detta contrade due secreti guardiani li quali habiano à guardare, e custodire d.e contrade, et accusare ogni settimana una uolta tutti quelli che uederanno dar danno in d.a contrada, all'officiale del danno dato, alli quali solo col giuramento d.o officiale creda, e metta à libro tale accuse, e quelle secondo la forma del statuto mandare ad esecutione, delle quali pene dd. segreti habiano la quarta parte, quali segreti habiano ad esser uigilanti di dì e di notte guardando d.a contrada, e non si possano mettere, et intromettere in altra contrada, che quella che gli sarrà assegnata, e se alcuno di dd. segreti sarrà accusato del danno in alcuna contrada per alcun Padrone, o danno passo, o uero sarrà trouato per alcuno delli officiali delli danni dati, paghi il doppio della pena la quale incorresse un altra speciale persona, alli quali segreti d.o officiale in principio del loro officio dia solenne sagramento di fare il loro officio bene, e diligentemente senza fraude alcuna, e guardare dd. contrade, denuntiare la uerità del d.o danno dato, remosso da loro odio, amore prece prezzo, et ogni altra humana gratia, e dd. guardiani ni sappino l'uno del altro, e se lo riuelaranno fra di loro siano puniti in centi libre, li quali faranno tale officio senza alcun salario, solo hauendo la quarta parte di dd. pene, e l'accusati possino, e debiano de fatto, senza

solennità, e non si possono in alcun modo appellare o reclamare, e se si appellasse non sia udito, e se alcun di detti segnati sarà trouato usare nelle predette cose fraude alcuna sia punito in due fiorini al com.e pred.o

Cap. 8

Della Contumacia de danni dati.

Statuimo, et ordinamo che se alcuno fosse citato una uolta personalmente, o uero due uolte à casa per qualunq. danno dato, e non comparisse à scusarsi di tal danno dato dinanzi all'officiale fra il termine della citatione sia hauto per legitimo confesso, e conuinto d'esso danno dato, come che se fosse trouato per testimonij, non ostante alcuna eccettione, e d.a citatione si comette per l'officiale al balio, e l'officiale metta à libro.

Cap. 9.

Che l'offitiale sia tenuto andare al loco à petitione del danno passo.

Item ordinamo che se alcuno fosse accusato del danno dato, e negasse il d.o danno non esser dato, che l'officiale sia tenuto per giuramento alla pena di fiorini due del suo salario di andare à d.o loco à petitione dell'accusato, e d'altri che lo domandasse, à uedere se il danno è euidente, o uero apparente, e se trouasse d.o danno non apparere, o apparere, sia tenuto far pagar quella pena, et emenda che si contiene nel statuto.

Cap. 10.

Di chi uolesse far stimare il danno.

Item sancimo che chi uolesse far stimare il danno si debia far dare due estimatori à d.o officiale de danni dati li quali estimatori li possa d.o officiale constrengere à giurare, e fare d.a stima giustamente secondo la loro conscientia, et estimare sotto pena di un fiorino per ogni uno di quelli che non uorranno stimare non hauendo legitima causa da appellarsi ipso facto al com.e di Todi alla relatione, e stima delle quali si stia

Cap. 11

Del Arbitrio dell'officiale contro l'esecutore.

Item statuimo che l'officiale delli danni dati, & l'altri che per lui saranno habino pieno arbitrio, e potestà, e balia con tutte, & singole persone della Città, e contado, e distretto di Terni, et habitanti in essa, e forastieri che personalmente hauesse danno dato, in alcuna possessione di special persona, che non hauessero pagata la pena, e nō la uolessero pagare secondo la forma delli Statuti, che il d.o officiale possa e sia lecito farli l'esecutione personalmente pigliarlo, & farlo pigliare al caualiere, o à qualunq. altro esecutore; Ancora possa d.o officiale farli l'esecutione reale à casa, togliendoli tutte cose mobili per sodisfatione di d.a esecutione, eccetto panni da letto, e lauaresci.

Cap. 12.

Delli pegni tolti per danni dati.

Item statuimo che l'officiale delli danni dati della Città di Terni habiano arbitrio, Podestà, & balia delli pegni tolti à quelli che hauessero dato danno personalmente nelle possessioni d'altri per la pena del coē, e l'emenda del Padrone tenere dd. pegni per tempo di diece dì dal dì dell'esecutione da diece dì in poi non essendo riscossi per li malfattori e danni dati p̄sonalmente sia lecito e debia impegnarli per quella quantità della pena, e quelli che nō si trouaranno à impegnare li possa uendere, e subastare à incanto e tutte queste cose faccia insieme col depositario, o uero camerlengo del coē.

Cap. 13.

Che il Padre sia tenuto p il figlio.

Item ordinamo, che in tutte pene de danni dati che si facessero e dell'emende de padroni, sia tenuto il Padre per il figlio il Zio p il nepote, e l'Auo per il nipote, et un fratello per l'altro, purche habiti insieme, à un foco, e la madre per il figlio, et il Padrone per il fante se sarà minore di diece anni, dichiarando che tutti siano tenuti alli danni dati pagare le pene secondo la forma del presente statuto, eccetto li minori di sette anni.

Cap. 14.

Di chi negarà il nome all'Officiale.

Item sancimo che qualunq. persona fosse trouata à far danno in alcu:
na possesione d'altri, dall'officiale de danni dati, il quale facesse re:
sistenza alcuna di dare il nome suo, o vero che volesse far difesa
alcuna, o simolasse il nome suo, incorra nella pena di fiorini due,
e che il d.° officiale possa, e sia lecito di chiamare alcuna persona che
fosse appresso, e che si debia, e sia tenuto tal persona dargli il nome
e se fosse renitente che n̄ volesse dar d.° nome paghi un fiorino, della
qual pena d.° officiale ne habia per sua esecutione la quarta parte
l'altra al coē, e se d.° officiale in alcun modo n̄ potesse hauer d.° nome
gli possa togliere armi, panni, e bestie, che lui hauesse.

Cap. 15.

Di quelli che sarranno trouati
dar danno di notte.

Item statuimo, et ordinamo che l'officiale de danni dati, se trouasse
di notte alcuna persona, che personalmente in essa Città o fuori con
bestie dasse danno in orti, o in qualunq. altro loco, lo debia pigliare o
vero toglierli la bestia, e se niuna di dette cose potrà fare, cerchi so:
lamente hauere il nome, posito che n̄ fosse trouato dar danno, in ogni
modo quello, che sarà trouato di notte appreso al luogo, doue sarà
dato danno per quella contrada senza legitima causa, la qual
cosa proui quello, che l'allegarà, sia reputato hauer dato danno
quello, che sarà cosi trouato, e n̄ prouarà la causa predetta al:
legata per lui, e procedasi per d.° officiale contro esso come di sopra,
et il sequente di l'officiale faccia bandire, se alcuno hauerà
riceuto danno in quella contrada, doue fosse trouato tal danno dato
lo debia notificare à d.° officiale fra il termine di detto quel di,
e n̄ trouando esser dato danno in tal contrada sia tal capto, o trouato
liberato. Mà se si trouasse il danno paghi di fatto il dopio della pe:
na dalla quale parlerà lo statuto e sia tenuto all'emenda del danno al
padrone, della qual pena d.° officiale habia il terzo, et il resto al coē.

47v

Cap. 16.

Del modo di riscotere le pene

Item sancimo che l'officiale di danni dati della Città di Terni sia tenuto sotto pena del giuramento, e di fiorini due del suo salario, tutti e singoli danni dati, e malfattori trovati per inventione da esso officiale, o alcuno di essi offitiali, denuntiati, accusati, o condannati per il suo officio debia astrengere à pagar tutte, e singole pene, che si contengono nelli statuti per tal danni, e l'emende alli Padroni fra il termine di quaranta dì continui farle venire alle mani del camerlengo di d.° Com.e e ritenersi la bolletta in mano di d.° Camerlengo appresso di se, le quali bollette dicano che esso Camerlengo confessa haver ricevute tali pene dal tal pagante per danno dato à tal cosa per parte del Com.e tanta quantità, e tal bolletta d.° offitiale debia mettere alla sua infilza raffrontandole alla fine del suo offitio, con l'entrata di d.° Camerlengo, o depositario, e se d.° offitiale si trovarà esser stato negligente in riscoter dd. pene, sia tenuto sodisfare detta quantità, et amenda al Com.e et al padrone nel tempo del suo sindicato.

Cap. 17.

Che in danno dato no si ametta alcun Proc.re o Avocato.

Item statuimo per levar via ogni scandalo, e cavillatione, che l'officiale possa liberamente esercitare il suo officio per questa presente legge statuimo, che no sia lecito ad alcuno Avocato, o Procuratore, o Notario di avocare, o procurare dinanzi al d.° officiale per alcun danno dato, ne in qualunq. modo che tale officio, e termine alcuno impedisse per alcuna persona, eccetto per se et alcuni di sua famiglia, cioè habitante à un foco, e quella persona che tale Avocato, o Proc.re menasse, o mandasse, e tale Avocato, Procuratore, e Noto per quante volte, e per ciascuno paghino due fiorini da applicarsi al Com.e di Terni per la metà, e l'altra metà all'offitiale, che ne farà effetualmente esecutione, e che no debiasi ricevere niuno ad appellatione alcuna per causa di danni dati.

O santa Legge se il Giudice del danno dato non fosse un Villanello ottima quando ne era giudice il Podestà o suo giudice che si chiamava de sani libri, ò sana libri giudice che si portava dal Podestà

Cap. 109.

Che le bestie grosse non si mandino à pascere senza padrone.

Item sancimo, che niuna persona debba mandare à pascere alcuna bestia grossa, cioè bovina, cavallina, mulina, asinina, caprina pecovina, e simili alla pena di bolognini otto per ciascuna bestia grossa, e bol. 4. per ciascuna bestia minuta, dato che non facessero danno, e facendo danno, siano tenuti alla pena infrascritta, della quale si farrà mentione specialmente, e trovandosi così dd. bestie, l'officiale le possa menare, à fargli pagar d.a pena, e questo non si intenda degl'animali affunate, legate, et impastorate, salvo non stassero in danno, e standoci siano tenuti alla pena, et all'amenda predetta.

Cap. 110.

Della pena di chi entrarà nella vigna d'altri.

Item statuimo, che non sia alcuno di qualunq. stato conditione si sia della Città di Terni tanto forastiero, tanto che habitante, che presumi entrare in vigne, pergolati, o vero altre possessioni, doue fossero frutti, o vigne abandonate per tre anni, nelle quali facendosi alcun danno personalmente, e con bestie, siano tenuti alla pena, et all'amenda, come se fussero fatti in prato, et à quella pena sia tenuto, e così sia limitato questo capitolo, e di d.a pena chi accusarà, o denuntiarà habia la quarta parte, e se alcuna persona fosse trouata per l'officiale, o accusata, o denuntiata da altri dar danno, in vigna o vero pergolata, o altre possessioni doue fossero frutti, cogliendo agreste o vero altre uve paghi per raspo bol. otto per volta, e questo sia sino à raspi quattro. Mà se alcuno pizzicasse alcun raspo di uva paghi soldi cinque per ciascun raspo pizzicato e per ciascuna volta, e questo sia sino à raspi quattro. Mà se alcuno pizzicasse come di sotto, e per amenda dal Padrone bolognini quattro per raspo, mà di Moscatello, o passarina soldi uno, e da quattro raspi in sù si duplichi la pena, e l'amenda fino al n.o di dieci raspi, e di dieci raspi fino à uenti si

quadruplichi la pena, e l'emenda, e debia stare alla catena publica:
mente per spatio di mezzo di, la quale possa ricomprare per due fiori:
ni, e da venti raspi in sù paghi la predetta pena, et emenda gli noue
dupli, e stia alla catena publicamente per un dì senza remissione al:
cuna. Item chi cogliesse in dd. possesioni, e uighe, persichi, fichi, e gen:
sule paghi per ciascuno, e ciascuna volta bolognini quatro, e l'emenda
al Padrone bolognini otto; mà se portarà, o ne coglierà quantità,
che ascenda di persichi più di diece, e di fichi più di venti incorra
nella pena del doppio, e da venti fino à cinquanta incorra in pena
di un fiorino e mezzo, e da quello in sù radoppi e nò sia lecito ad
alcuno, o alcuna persona seccare persichi, fichi, se nò ne haverà
nelle sue possesioni, o vero altri frutti, o cottimate alla pena di un
fiorino per ciascuna volta, da una grata in sù per ciascuna grata,
della qual pena l'accusatore, o denuntiatore habia la quarta par:
te, e le sopradette pene, et emende nelli predetti casi, si intenda
di dì, e di notte si radoppi, e di detta pena quando sarà di notte
l'inuentore habia due terzi.

Cap. 20.

Di chi portasse Agresta.

Item statuimo che qualunque persona volesse riportare agres:
ta, o vero uue, li sia lecito portarne un graspo e nò più della sua
possesione, e questo si intenda per quelli che sono di quatordici
anni in sù e da quatordici anni in giù nò li sia lecito portare al:
cuna quantità alla pena che si contiene nel sopradetto capitolo,
che parla dell'agresta, saluo nò accadesse che annasse accompagna:
to con il Padre, Madre, o Auo, o Auia, o Zio, o Zia, o fratello mag:
giore, o sorella di quatordici anni, il quale essendo trouato dall'
Officiale giuri hauerla colta nella sua possesione intenden:
dosi al sopradetto modo, s'alcuno sarà denuntiato, o accusato, o tro:
uato che portasse sugo d'agresta, o d'uue, o de raspi, che hauesse
fatto, incorra in pena per ciascuna volta di un fiorino, e per l'emenda
al Padrone quel medemo, e l'Officiale, che lo trouarà, o vero, che à
lui fosse accusato ò denuntiato, sia lecito, e tenuto inuesticare il

il sopradº. Malfattore, e trouare la possessione, doue hauerà fatto dan:
no alla pena di dieci libre del suo salario, e l'Officiale che lo tro:
uarà, o che l'accusarà, o denuntiarà habia la quarta parte di dª.
pena, e l'emenda al Padrone, se sarà di dì se di notte duplichi
la pena, e l'emenda.

Cap. Lii.

Del danno dalli pastini.

Item ordinamo che qualunq. persona darse danno in pasti:
no, o maioli da tre in giù, con bestie grosse, rodendo, calpestando in:
corra la pena per ciascuno maiolo, e ciascuna uolta di bolognini
otto, e per l'emenda al Padrone per ogni uolta, e per ogni maiolo
bolognini quatro, e con bestie minute come porco, capre, pecore cas:
troni, et altri simili paghi la pena per ciascuna bestia minuta
bolognini due per ciascun maiolo, e per l'emenda al Padrone bologni:
ni due per magliolo, e se di notte duplichi la pena, e l'emenda, e l'
offitiale, che farrà l'inuentione se sarà di: dì habia la quarta parte
di dª. pena, se di notte ne habia un terzo

Cap. Liii.

Della pena di chi tagliasse arbori doue sedesse uite.

Item statuimo che niuno di qualunq. stato, o conditione che sia ar:
disca ne presumi tagliare arbori, doue fossero uiti carpendoli, strappandoli,
diramandoli, o uero facendosi morra, o tagliando palanconi, se taglierà
tale arbore, o streperà paghi fiorini due per ciascun arbore se farrà
palanconi fiorini uno, se deramerà, o farrà morrà paghi bolognini sedi:
ci per amenda al Padrone il dopio, e se taglierà uiti paghi due duca:
ti d'oro, per ciascuna uite, e se di notte si duplichi la pena, e
l'emenda, e l'offitiale che lo trouarà, o uero che l'accusarà ha:
bia la quarta parte di dª. pena, e se di notte habia un terzo. Itẽ
se alcuno taglierà altri arbori siluestri, e nõ facienti frutti, sia pu:
nito per ciascuno in bolognini otto, e credasi al sacramento di chi l'
accusarà e sia tenuto segreto, eccetto tagliando cerqua alleuata dal Pa:
drone incorra in pena di: fiorini uno per ciascun Arboro, e tagliando rami, incorra

49v

nella pena per ogni sarre di bolognini otto, e credasi al Padrone col sagramento.

Cap. 23

Della pena di chi appende uva

Item statuimo che niun cittadino habitante in d.a Città, di qualunque stato conditione si sia, sia lecito, ne possa tenere appiccata alcuna generatione di uve dentro ne di fuora di d.a Città, prima che si conceda la licenza di uendemiare, alla pena di bolognini due per ciascun vaspo, da applicarsi al Com.e, et all'inventore, et accusatore per la quarta parte, e se da quattro vaspi in sù si radoppi d.a pena, e da dieci in sù quadruplichi. Agiungendo che niuna persona maschio, o femina, alla pena predetta possa portare, ne coglierne uva prima d.a concessione, alla Città di Terni, eccetto un graspo per volta ciò è una volta il dì, e chi contrafarrà paghi la pred.a pena da applicarsi ut supra. Item dicemo che ad ogni uno sia lecito di uendere dell'uva sua in piazza di d.a Città innanzi la uendemie facendo fede d'esser d'altri per un testimonio degno di fede haverla colta nel suo.

Cap. 24.

Di Quelli che darranno danno

Alle Mete.

Item dicemo, che qualunque persona, la quale sarrà trouata o denuntiata accusata, che togliesse del barcone di Meta, o girone alcun Manochio di grano o di orzo, o di spelta, di qualunque generatione di biade incorra la pena di grano bol. otto di altre biade bol. quattro, e per brancata di faue, o altri legumi incorra la pena di bolognini due per ciascuna brancata, e l'emenda al Padrone bol. otto. E sia lecito ad ogni uno denuntiare et accusare, e credasi al giuramento suo, et habia la quarta parte di d.a pena, e sia tenuto segreto, e l'officiale, che trouarà di notte, habia un terzo di d.a pena radopiata, e radoppi tanto la pena, quanto l'emenda.

Cap. 25.

Di chi darrà danno à Biade

Item statuimo, et ordinamo, che qualunq. persona darà danno, calpestando per se, o per altri in grano di alcuno, e biade di ciascuna generatione paghi per pena bol 2. e per emenda al Padrone bol 4. e se alcuno laopisse, o matasse alcuna generatione di biade ad altri, e portaosele caschi in pena per ciascuna uolta di bol 2, e per l'emenda al Padrone bol 2 et intendasi biade, grano spelta orzo secena miglio panico, farro, faui, fascioli, rape che staranno in qualche possesioni uerdi, e l'officiale, o vero chi accusasse, o denunciasse habia la quarta parte di dta pena. Item se alcuno togliesse paglia d'ara o di pagliaro d'altri, e con se la portasse, caschi in pena di bol dieci per uolta, e l'emenda al Padrone il doppio per ciascuna somma se e di notte radoppi la pena, e l'emenda. Item se alcuno darà danno in ciascuna generatione di biade, o legumi, se con caualli, Boui Porci, Asini, Muli, e simili per questo paghi di pena per ciascuna bestia bol sedici, e per ciascuna uolta, e l'emenda al Padrone in doppio, e se in canepe lino, o zaffarano, meta, o Padcone di ciascuna generatione di biade, o legumi se si darà danno con dette bestie incorra nella pena di fiorini uno, e per l'emenda al Padrone il doppio, mà con bestie minute, pecore castrati, caschi in pena di bol otto per ciascuna bestia, e ciascuna uolta, e l'emenda al Padrone il doppio, e se di notte radoppi la pena, e l'emenda, e l'officiale, et ogni uno possa accusare, e denuntiare, et habia la quarta parte di dette pene se di notte dto officiale ne farà inuentione habia il terzo della pena.

Cap. 25.

Di chi toglierà Canepa ò Lino.

Item ordinamo che qualunq. persona fosse trouata, ò denuntiata ò accusata togliere canepa, o lino di Meta o campo, o di macerasgio li sia pena per ciascuna brancata bolognini quattro per la pena del com. e l'emenda al Padrone, il doppio se è di di e se è di notte si duplichi la pena, e l'emenda. se desse danno in dd. canepe calpendo cal:

c. 50v

pestando, sia la pena cinq. soldi da applicarsi ut supra, e l'officia:
le che trouasse il Malfattore, ò l'accusatore, o denuntiatore habia
la metà della pena se di dì, e se di notte habia due terzi di da
pena.

Cap. 27.

Che sia lecito à chi riceue danno
pigliar le bestie, che trouara
nella sua possesione.

Statuimo, che ogni uno tanto padrone, quanto che sua famiglia
e lauoratori, sia lecito, e possa di sua propria authorità pigliar le be:
stie quali trouasse dar danno nelle sue possesioni, o per se lauorate,
pur che quando le piglia ci sia un testimonio, il quale habia à tes:
tificare dd. bestie dar danno in sua possesione, purche dd. bestie in
quel dì, ò il sequente le meni dinanzi all' Officiale di danni dati
altrimenti se nõ la menasse all'Officiale come di sopra per essa cat:
tura, o retentione di dd. bestie paghi fiorini quatro, è d.o Officiale
sia tenuto punirlo, et habia la quarta parte di d.a pena se ne
farrà effettuale esecutione, e trouandole di notte si duplichi d.a pe:
na et emenda, e l'officiale ne faccia esecutione prima che relassi
dd. bestie, et habia la quarta parte della pena predetta della qua:
le parla lo statuto circa del danno.

Cap. 28

Delle Stradette.

Item ordinamo, che niuno faccia stradette per la possesione di
alcuno, o uero uia, e chi contrafarrà sia tenuto alla pena di bol quatro
per ciascuno, e ciascuna uolta, e se darrà danno sia punito nelle
pene predette, e nell' infrascritti capitoli notate, e con bestie bol otto
e senza bestie bol quatro, e credasi al giuramento del padrone, se
dirrà hauerlo ueduto, e questo Statuto nõ si intenda per quelli che
uanno Canto fiume.

Cap. 29.

Di chi Sparará.

Item statuimo, che qualunq. persona, la possesione di altrui, co:
me uigna, orti, e altre possesioni, che fossero apparate, sparará, sia pu:

nito in bolognini sedici, e credasi al giuramento del Padrone se sparerà, o passarà con bestia per ciascuna bestia grossa paghi bol. due, e se anderà à cavallo paghi bol. otto, e lo sparare si intenda quando volesse accortar la via, ò vero dare danno in tali possesioni, e questo statuto non habia loco dove ci saranno vie determinate, et in tali casi non si possa procedere se non per accusa.

Cap. 30.

Contro li forastieri.

Item ordinamo che tutti li forastieri, che danno danno personalmente, e con bestie, nelle possesioni d'altri siano condannati per l'officiale de danni dati in quella pena che venisse condannato il terrazzano non derogando ad alcun statuto che parlasse de viandanti.

Cap. 31.

Della pena di chi darà danno ad arbori fruttiferi.

Item statuimo che se alcuno darà danno in alcun arboro fruttifero, come che è pero, mello, ancora battendo per dare alle bestie, paghi bol. 16. per ciascuno, e ciascuna volta, e cogliendo dd. frutti e ceresce, pera, pruni, amoniaci, noci, nocchie, persichi fichi, mela, et altri simili frutti paghi et incorra la pena predetta della qual pena l'officiale habia la quarta parte, per sua inventione, et ogni uno possa accusare, et habia la quarta parte di d.a pena, e sia tenuto all'emenda di d.o danno al Padrone in doppio.

Cap. 32.

Che niuno porti grano per erba.

Item sancimo, che niuno ardisca portare, o far portare orzo, grano secena, panico, miglio, frondi di sagina, ne frondi di vite per erba, ne alcuna delle predette cose senza licenza del danno dato maggiore, e chi contrafarà paghi per ciascuna volta bol. 16. e quel che è detto delle foglie della sagina habia loco fino à S. Maria di Agosto, e delle foglie delle canne fino alle vendemmie, e delle predette cose l'officiale ne faccia diligente inquisitione.

Cap. 33.

Della pena di chi coglie oliva d'altri.

Item ordinamo che niuna persona ardisca cogliere oliva d'altri senza espressa licenza di colui, del quale fossero dd. olive, ne dare danno à dette olive, con bestie, e chi contrafarà per quante volte pa: ghi fiorini uno et amendi il danno, o vero olive per nove doppi, e l'officiale del danno dato sia tenuto fare diligente inquisitione, et ha: bia la quarta parte di d.ta pena.

Cap. 34.

Che Niuno faccia maglioli.

Item statuimo che niuno faccia maglioli nella vigna, o vero ar: bori pergoloni, o vite d'alcuno senza volontà del padrone, del qual fossero dd. vite, e quello, che contrafarà paghi al Com.e sol. 16. et e: mendi il danno al Padrone il doppio, e stiasi al giuramento del Pa: drone del danno, et ogni uno possa denuntiare, et accusare, et habia la quarta parte di d.ta pena, e l'officiale sia tenuto fare diligente in: quisitione, della qual pena ne habia la quarta parte.

Cap. 35.

Della pena di chi guasta Usciami.

Item ordinamo, che se alcuno usciame d'api, il quale stasse rin: chiuso in qual che arna, o arbore fosse guasto, o pigliato, o vero tratto mele d'esso senza volontà del Padrone, caschi quello che contrafarà nella pena di fiorini due per ciascuno, e ciascuna volta, et al Pa: drone per l'emenda al doppio, e di tutte predette cose l'officiale ne faccia diligente inquisitione, et habia la quarta parte della pre: detta pena.

Cap. 36.

che li Cottimaroli, e Lauoratori n[on] poseano tagliare arbori.

Item sancimo che niuno locatore, o Lauoratore, o vero cottimaroli possa, ne debbia tagliare, ne guastare arbori piante fruttifere nella pos: sesione locata à esso senza licenza, e volontà del Padrone e chi contra: farà sia punito in quella pena che sono puniti quelli, che n[on] sono lo: catori, cottimaroli, ne Lauoratori.

Cap. 37

Che niuno porti legname

Item ordinamo che niuno della Città di Terni, o habitante in essa ardisca ne presumi portare, ne far portare in capo in spalla, con bestie o vero senza, legname secco come pedagnole, uite carne, saramenti pali d'altro loco che della sua possessione, e chi contrafarrà sia punito per ciascuna uolta in sol. 10. et il Noto predetto sia tenuto farne diligente inquisitione, et habia il quarto della pena, et al Padrone per l'emenda al doppio

Cap. 38.

Di chi sarrà trouato portare il danno.

Item statuimo che se alcuna persona sarrà trouata per l'officiale delli danni dati con frutti, legna, et altri danni nella possessione d'altri uia ò strada, e d.a persona in essa contrada, doue sarrà trouata nō hauerà alcuna sua possessione, o uero terra, o lauoreccio, ò se li hauesse nō ci sono tali frutti trouati, o altri danni, l'officiale possa, e debba contro tal persona, trouata con dd. frutti, e danni inquirere procedere, e punire, e condannare nelle pene sud.e senza alcuna prouo saluo che se d.a persona così trouata prouasse dd. frutti hauerli pigliati, e colti con licenza del Padrone della qual licenza si stia al Padrone, o uero prouasse hauerli colti nel suo.

Cap. 39.

Che l'officiale nō riceua alcuna cosa da altri.

Item ordinamo che dd. offitiali di danni dati debbiano esercitare per se tanto, e nō per sustituto alcuno, ne debbiano pigliare alcun danno, o per se, o per altri d'alcuna persona di d.a Città, alla pena di fiorini quattro per ciascuna uolta, che contrafarrà, saluo di cose comestibili per una uolta e ne lui ne sua famiglia possa portare alcuna generatione di frutti, saluo che quelli che li si darraro da proprij padroni, e quello prouare possa nel proprio padrone, e nō per altro, e questo statuto uolemo si intenda in ogni offitiale.

Cap. 40.

Di chi entrarà in orti.

52

Item statuimo, che se alcuno entrarà in orto alcuno chiuso, murato, o vero apparato con qualche apparine senza licenza del Padrone, volemo che solo per l'entrata, dato che n̄ fosse danno sia punito in fiorini due per ciascuno, e ciascuna volta, se è di dì, e se di notte radoppi, e se ci darrà danno alcuno paghi il doppio di d.ª pena, e si l'amenda del Padrone, se sarrà di dì, e se di notte, e con somi il quadro doppio dell'amenda, e della pena. Item se alcuno entrarà in orti di Meloni Cocomari e Cedroni, e di cipolle senza licenza del P.rone sia alla sopradd.ª pena nel modo predetto punito, ciò è da Calende d'Aprile sino, à Calende di Settembre, et in altri orti n̄ murati si intenda incorrere alla pena predetta. Item chi darrà danno ad alcun Canneto paghi bol quatro per ciascuna volta, insfrondando, et esportando canne, et in tutti sopradetti casi s'amendi il danno al Padrone il doppio, e l'officiale ne faccia diligente inquisitione, e dd. Malfattori e delinquenti, che darranno danno in orti murati di notte, se ci sarranno trovati si possino offendere senza alcuna pena.

Cap. 41.

Di chi tagliarà Piantoni et olive.

Item ordinamo che se alcuno della Città di Terni o habitante in essa, taglierà dal piede contra volontà del Padrone alcun piantone, o vero carpirà in tutto, o per la maggior parte sia punito in fiorini quatro, mà se taglierà rami di alcun piantone sia punito per ciascun ramo in fiorini due, et il ramo si intenda grosso quanto si può pigliare con una mano, se tagliarà o sterparà alcuna parte di piantone da piede, sia condannato in fiorino uno, e debbia nelli predetti casi emendare il danno per il doppio al P.rone.

Cap. 42.

Delle Sentenze delli danni dati.

Item statuimo che l'officiale sia tenuto tutte e singole inventioni esiguli fra quaranta dì correnti senza altra condannatione, nelli accuse, e denuntie, sia tenuto fra il d.º termine procedere, e quelle p sentenza terminare per sua propria mano scritta alli libri delli danni dati, e data d.ª sentenza, sia tenuto fra diece altri di esigerla con effetto

e da quella appellare non si possa, ne si ametta appellatione, e la pena farla peruenire alle mano del Camerlengo, o depositario nel modo che si contiene nella rubrica del modo di riscuoter le pene, alla pena della sodisfatione di d.a pena al Com.e, e l'emenda al Padrone al tempo del Sindicato suo.

Cap. 43.

Delle parti delle pene delli danni dati.

Item sancimo che tutte inuentioni, et esecutioni fatte per l'offitiale o alcun di sua famiglia habia la quarta parte delle pene, e l'inuentioni non si caua parte di esecutione dato che il statuto non ne parlasse. Item che l'accusatore non habia parte alcuna, se non quanto lo statuto parla, e le pene si duplichino tutte di notte non ostante che lo statuto non ne faccia mentione, di quella habia l'officiale, e l'accusatore secondo lo statuto dispone.

Cap. 44.

Che si proceda da simile à simile.

Item statuimo et ordinamo che le pene di tutti li danni dati li quali per lo statuto non sono determinati, si debiano determinare, e finire alla similitudine dell'altre pene secondo la forma, e determinatione di questo statuto, e la dichiaratione di tal pena si debbia fare per l'offitiale delli danni dati, insieme col Giudice del Podestà conuenendosi insieme, e quella sia riputata simile che per loro sarà statuita et ordinata e quella sia la pena di tal danno, e se parerà ad essi de similé ad simile non poter procedere allora per d.o danno dato si statuisca ad esso malfattore secondo sarà determinata per il d.o offitiale e Giudice de loro consensu. Agiungendo che in tutti danni dati si debbia dar fede per proua di un testimonio idoneo, e di ogni eccettione magiore. Item che in tutti danni dati tanto per inquisitione come per inuentione con bestie, tanto, e d.o danno non ascenda alla somma, e quantità di due b.ni non sia tenuto à pena mà manualmente sia tenuto come nelli statuti.

Fine.

53v

Dal contesto tutto del Trattato di Pene si raccoglie l'antichità prima del 1200 dello Statuto di Terni massime dal tito contro i Bestemmiatori e dall'altro delli casi general del Radoppi

Liber Sextus.

De Penis.

Cap. 1.

In quali casi si radoppino le Pene.

Item si radoppi la pena se si comettesse maleficio al tempo che d.a Città fosse senza regimento.

Item si radoppi la pena se si comettesse in qual che chiesa e quando si andasse, o vero ritornasse nel dì del Sabato del mercato publico e nel tempo della fiera.

Item si radoppi nelli maleficij comessi nelle proprie possessioni, o vero condotte à lauoreccio delli ingiuriati, la qual duplicatione si faccia in questo modo, ciò è se sarà pena pecuniaria, semplicemente limitata, si ponga nella sentenza la pena semplice del delitto, e poi agiungendo altretanto esprimendo la causa perche si radoppia, e questo capitolo habia loco in tutti maleficij, che si comettessero in persona in qualunq. modo, e in tutti predetti casi, nelli quali si dice radoppino le pene, si intenda che dd. pene radoppino in una uolta, e no più.

Cap. 2.

Del pagamento infra tempo.

Item sancimo, che qualunq. condannato pagarà il Camerlengo del Com.e di Terni la sua condannatione con effetto fra diece dì, dal dì della sentenza data, o vero innanzi la sentenza à esso condannato per authorità del presente statuto uolemo se li rimetta la quarta parte della pena originale della condannatione di esso fatta, agiungendo ancora che li condannati, in pena pecuniaria, che hauendo la pace dall'offeso, e quella produrranno in termine et hauevanno confessato il delitto, e ouvanno con effetto pagar la pena infra d.o tempo habiano pienissima remissione della duplicatione della pena, se per caso fosse duplicata.

Cap. 3.

Delli beni delli Condennati.

Item ordinamo, che se alcuno sarà condannato à morte, o vero di esso sarà fatta essecutione, o no di suoi beni, in niun modo si possino ne debbano publicare, mà si debbano risedvare à quelli, che deuono succedere

ab intestatis, accetto li beni di quelli che saranno condannati di tradimento, o rebellione contro il Cõe di Terni, Heresia Assasino, Robbaria di strade, Vitio di Sodomia. In quali tutti, e singoli casi si debbano confiscare al Cõe di Terni, et intendasi esser confiscato ancor che n' fosse espresso nella sentenza, riseruata alli figli la legitima, se l'haverà saluo che in caso di tradimento, e di rebellione, et Crimen lesæ maiestatis.

Cap. 4.
Della Biastemma.

Per reprimere l'indegni facinori di coloro, li quali per diabolica sogestione, o per pp.ª malitia, o vero mala usanza proferiscono, e prorompano nelle parole biasfimi contro Iddio, e suoi Santi per le quali peruengono à noi terremoti pestilenze, fame, e guerre, da Iddio meritamente mandate per tali delitti. Per il presente statuto Statuimo et ordinamo, che se alcuno Cristo figlio, o vero lo Spirito santo, e la Beata Vergine biastemmarà o vero maledirà, et alcuno di essi nominarà per membri, o vero lochi pudebundi, una ò più volte, o vero dishonestamente parlando tali, o simili parole sia punito in fiorini due per ciascuna volta.

Item se alcuno dirrà al dispetto di Iddio, o vero alcuno delli prenominati, o alcuna parola brutta simile d'essi, o vero contro alcuno d'essi dirrà, similmente sia punito in d.ª pena.

Item se alcuna persona biastemarà, o maledirrà, o verò dispettarà alcuno altro santo, o santa di Iddio, in alcuno delli predetti modi, ò vero simili sia punito in fiorini uno. Mà se alcuno giurarà per il Capo, Capelli Occhi, Naso, Bocca Orechie, Mano, Petto Corona, Chiodi ferite, p il fegato, Core, Budelle, Polmone, Milsa, et his similia di Iddio, o vero Cristo, o della Beatis.ma Vergine, e delli santi, e Sante di Iddio per ciascuna volta sia punito in fiorini uno.

Item se alcuno giurarà per il Volto faccia o Corpo, o vero Sangue di Iddio, o vero Cristo, o vero della Gloriosis.ma Vergine, e di altri santi, e sante d'Iddio in venti soldi per ciascuna volta sia punito. Mà

54v

se alcuna persona la pittura ò imagine d' Dio, e della Imacolata Vergine, ò d' alcun santo ò Santa di Dio col coltello, con alcuna generatione di arme, o vero in qualche altro modo, o generation d' instromento, o percossa studiosamente, et animo destinato in tutto, o in parte haverà percossa, tagliata, vittuperata, o vero rasa, deguastata, o vero sassi, legno, luto, o alcuna mondezza in esse, o alcuna d' esse studiosè et ostinatamente getterà, o vero con dd. cose alcuna delle predette imagini, pitture, o vero figure, o alcuna d' esse percuoterà, ancora con mano tanto, o vero calcio in faccia, o in altra parte di dd. figure, o pitture percoterà, la man destra in tutto si tagli, in modo che dal braccio se gli divida, et il Podestà, Giudice, e ciascuno delli suoi officiali habbiano plenaria podestà nelle predette cose, e ciascuna di esse inquirere, investigare, e punire li predetti delinquenti delli quali si fà mentione in questo statuto nelle pene sopradette per ciascuna volta, che delinquerà de facto, e senza processo alcuno subito che gli costarà di tali delitti et in tutte e singole cause predette ciascuno s' habbia, e reputi legitimo accusatore, e denuntiatore, e sia tenuto segreto, et habbia la metà della pena, et il resto si parta fra l' esecutore, che ne farrà effettuale esecutione con il Cõe di Terni, e nelle predette pene pecuniarie giovi solamente il beneficio della confessione, e n͂ della pace, e nelle predette cose che si comettaranno manualmente o personalmente n͂ habbia loco alcun beneficio ne di pace, ne di confessione, e niuno de tali esecutori che si farranno de tali eccessi si possa appellare, o in niun modo reclamare, e se si appellasse, o reclamasse, in alcun modo n͂ sia audito, et in tutto gli sia negato la Podestà di appellare, o reclamare, salvo che d.ta mano fra il termine di otto di pagando con effetto 50 fiorini si possa ricomprare.

Cap. 5.

Della pena dell' Ambasciatori che eccederanno li mandati.

Comandamo à ciascuno della Città di Terni dover servare il modo
e la forma del Stto o vero imbasciate, e se sarà alcuno il qua:
le passarà li termini, o fini di dd. imbasciate, à se comesse per li
magnifici Sig.ri Priori, o conseglio, o credenza, o Coe di d.a Città, o in
qualunq. modo trascorderà quando sarà mandato imbasciatore fuor
dalla Città per li predetti, o vero altri in Noe del Coe realmen:
te, e personalmente incorrà nella pena di ducati 50 d'oro, e più e
meno secondo parerà al Coe.

Cap. 6.

Delle pene di chi farrà Con:
venticola.

Acciò che ogni uno di qualunq. conditione, o stato si sia, si
astenga da quelli atti, et operationi, che per alcun modo potesse
offendere, e turbare lo stato della Città, et il vivere pacifico
e tranquillo, o vero in alcun modo à d.o stato pregiudicare, san:
cimo, e determinamo che niun cittadino di d.a Città o habitatore di
essa, o del contado suo ardisca ne presuma publicamente, o vero
occultamente, direttamente, o vero indirettamente, dire, ordinare, fa:
re, o vero trattare alcuna conventicola, o conspiratione, adunationi
di genti, congiuratione, o tumulto, o rumore nella predetta Città, e
suo contado, ne esso popolo incitare, provocare à seditione, o rumore
nella predetta Città, e suo contado, e à turbatione del stato presen:
te populare e civile, e vivere pacifico, tranquillo à concorde.

Item niuno sia ardito di ponere trauette, o sbarrare in al:
cuna parte della Città, per le quali alli tempi delli rumori, e risse
li Priori il Podestà et altri officiali fossero impediti andare, e circ:
nare per d.a Città per difenzione del d.o vivere unito, e concorde, e
per obviare à risse, scandali che si comettessero o fossero per se:
guitarsi che niuno del contado, e distretto di Terni, o vero d'alcuna
parte presumi di venire al tempo del rumore, o seditione à d.a Città
con armi, o senza o vero genti, armi cavalli e ciascuna altra cosa pertinen:
te à forza, o à singolar persona in alcuno di d.i servitio, o favore, o altrimente

in qualunq. altro modo, e cosa, e sotto alcun colore, eccetto n'haueßero espressa licenza dalli Mag.ci Sig.ri Priori.

Item che niuna persona ardisca ne presumi publicamente, o vero occultamente diretta, vel indirette, ordinare, far consentire, procurare in qualunq. modo alcuna cosa, per la quale si potesse in alcun modo uia, o forma, pregiudicare derogare, o generare incomodo al stato pacifico, libero, e tranquillo di d.a Città, e giurisditione sua, e suo distretto, o vero in alcuno delle predette cose, in tutte e singole dare, e concedere prestare ad alcuno di qualunq. conditione, e stato si sia, o dignità, conseglio, ausilio, e fauore, e consentire in alcun modo, mà più presto se alcuna delle predette cose che facciano contro il stato pacifico nrõ, o dirà, o saperà, subito, e senza dimora quello propalare, e reuelare sia tenuto alli Magnifici Sig.ri Priori, o vero al Podestà, o aqualunq. altro Magistrato dell'antedetta Città nominare l'ordinationi, e l'ordinatori, e conspiratori contro il nostro pacifico stato, o dire quello hanno ordinato, trattato, e deliberato, e quanto sarà possibile contradire, e resistere, se alcuno di qualunq. grado, o qualità si sia contrafarà, o incorrerà nelle predette cose sia punito in ducati ducento d'oro ipso fatto per ciascuna uolta e più e meno secondo uorrà il Coñ da applicarsi à detto Coñ e della pena il Podestà ne habia la quarta parte nelle quali tutte e singole cose il Podestà, e sua Corte habia auttorità e balìo d'inuestigare, et ex officio inquirere, procedere, e punire da fare senza solennità, o vero ordine di ragione seruato, tutti li delinquenti e colpabili, e nelle predette cose il beneficio della confessione e pace nullo modo si ametta, ne gioui.

Cap. 7.

Della pena di quelli che offenderanno Li Sig.ri Priori, et il Canc.re

Statuimo, et ordinamo se alcuna persona offenderà alcuno delli Sig.ri Priori al modo infrascritto, ciò è se dirà parole ingiuriose, minacciatorie, u

o vero più contro essi sia punito in fiorini quattro per ciascuna volta, se alcuno contro di loro amenarà con la mano vacua sia punito in fiorini dieci, per ciascheduna amenatione, se con arme in fiorini venti, se con bastone, o vero con altro instromento senza sangue, o vero con la mano vacua con sangue, o senza percoterà alcuno di essi quella mano con la quale percoterà gli sia tagliata in modo che sia spenta del corpo, la quale si possa ricomprare pagando fiorini cento più e meno secondo vorrà il Coẽ, ma se percoterà con arme alcuno delli predetti, et uscirànne sangue, sia punito nella pena della morte, in modo tale che la sua anima si separi dal corpo, e li suoi beni siano confiscati ipso facto al Coẽ di Terni. se alcuno offenderà il cancelliero o vero noto delli Magnifici Sig.ri Priori durante il suo officio sia punito nel doppio della pena che venisse punito, se offenderà un cittadino, delle quali cose il Podestà, o Giudice habia podestà procedere sommarià senza alcuna solennità o vero processo tanto in procedere, quanto in sententiare.

Cap. 8

Della pena di chi offenderà
L'officiali.

Statuimo che l'eccessi, o delitti di quelli, che offenderanno il Podestà, o qualunq. officiale della Città, durante il loro officio o sindicato, o vero in venire, partire, e tornare al loro officio realmente, o personalmente siano puniti nella pena del doppio che venisse punito un cittadino di d.a Città, considerata la qualità del fatto, e la conditione delle persone, ciò è delli comessi contro il Podestà, e suoi offitiali si cognoschino per il Governatore, e suo logotenente e quelli che saranno comessi contro il Governatore o altro di sua famiglia li cognosca il Podestà.

Cap. 9

Della pena di chi romperà la prigione.

Ordinamo, che qualunq. persona della Città di Terni fin che sta

in prigione romperà le Carceri publiche di d.ta Città sia condannato nella pena del capo se per d.ta Carceratione hauesse comesso delitto Capitale di corpo Afflittiua. Item se alcuno rè carcerato dolosamente romperà la prigione pub.ca della Città predetta, o vero à rompere darrà ferramenti uno o vero più scientemente porterà, o vero concederà, o presterà sia condannato alla pena predetta, in modo tale che mora, e se fosse in d.ta Carcere tenuto per causa Ciuile, et uscendo di d.ta Carcere quella rompendo caschi in pena di fiorini dieci, e simile quello che in ciò gli dasse fauore, et aiuto al d.o Carcerato, mà se alcuna persona si partirà, et uscirà dal Palazzo, quale li fosse assegnato per prigione sia condannato in fiorino uno.

Cap. 19
Della pena di chi s'opponerà alli
Esecutori, et Offitiali.

Statuimo che se alcuna persona de facto si opponerà alla Corte ò famiglia del Podestà o vero d'altro officiale della Città, o d'alcun Balio del Com.e per alcuna comissione del suo officio, o vero comandamento, o vero ad alcun balio, et officiali predetti darrà impedimento de facto in modo che tal mandato, o esecutione à esso comessa non possa esequire, o vi far pegno, sia condannato de facto senza alcun processo in libre dodici di denaro delle quali cose si stia alla relation del balio, o vero officiale così mandato, et in tal caso habbia loco il beneficio della Confessione, e rè della pace. Agiungendo alle predette cose, che se alcuno farrà fugire, o vero scappare, o veri dare impedimento per il quale fugga, e scappi dalle mani dell'esecutori di d.ta Città per causa di d.o impedimento tal pigliato, o vero fosse in forza dell'esecutori, o officiali scapparre se sarrà per causa di Maleficio, o ad instanza d'alcun creditore del d.o pigliato, o vero per qualunq. altra cagione dicemo, che d.o tale che darrà impedimento, o vero farrà fugire d.o pigliato di sopra sia punito in quella pena, e sia tenuto à quella quantità, alla quale era tenuto quello scappato, e nel quarto doppio di d.ta quantità, e pena

da applicarsi al Coē. Mà se fosse p. cagione di Malefitio p. il qua:
le venisse condannato in pena corporale, o del corpo afflittiua prin:
cipalmente sia punito. in fiorini cento de facto, e senza processo quello
che hauerà prestato d°. impedimento da applicarsi à d°. Coē dum:
modo dd. impedimenti siano legitimamente per dd. officiali prouati.

Cap. 11.

Della pena di chi vietarà tes:
tare alcuno.

Ordinamo che quelli che vietaranno, o vero impediranno contro
li boni costumi alcun testare, o in alcun modo vorrà in sua volontà
ultima delli suoi beni disporre, o vero nō lasciarà liberamente testare,
o disporre come di sopra sia condannato in fiorini 50. e sia punito
e priuato, e perda tutte le sue ragioni, e comodità che hauesse nel:
li beni, e cose di d°. testatore così vietato, ipso facto perpetuò come
di sopra sia priuato.

Cap. 12.

Del Carcere priuato.

Considerando l'intaddetto nefandissimo, et aborrendo delitto dal
priuato carcere sia d°. ultimo suplicio punito, Statuimo che se alcu:
na persona sarà di tanta temerità che di sua authorità propria
priuatamente carcerarà, o vero di libertà priuata alcuno in casa,
o vero altroue carcerarà, constringerà e di libertà priuata per spa:
tio di ore ventiquatro detenerà, o vero delle predette cause alcuna
cosa cometterà o farrà comettere solo, o vero in compagnia sia te:
nuto in d°. termine assegnarlo al Coē, e suoi Officiali, e Rettori di:
la pena di fiorini cinquanta de facto da applicarsi al d°. Coē.

Cap. 13.

Delli Pergiuri.

Statuimo, et ordinamo che se alcuno di qualunq. conditione si sia
sarà addotto in giuditio per testimonio, o vero à qual che altro atto
giuditiale, e saragli dato il giuramento, et esso scientemente giurarà

il falso constando di tal falsità sia condannato nella mano destra la quale dal corpo si separi, la quale se la porrà ricomprare fra dieci di per fiorini 50. quali habbia à pagare con effetto, e non possa esser amesso più ad alcuna testimonianza, et alla medema pena sia tenuto chi detto giuramento falso farrà comettere, e questo statuto habbia loco in tutte cause tanto civili quanto Criminali.

Cap. 14.

Della pena di chi disviarà Fantesca.

Ordinamo che se alcuno furarà disviarà, o riterrarà senza licenza del vero padrone alcuna fantesca d'alcun cittadino di detta Città, o vero habitatore di essa, e suo contado ipso fatto incorra nella pena di diece ducati d'oro de facto, e senza processo alcuno da applicarsi al Comune di detta Città, et il podestà sia tenuto esigere detta pena, e se sarrà negligente, o non l'esigerà paghi del suo salario tutta la detta quantità, della qual pena il Podestà ne habbia la quarta parte

Cap. 15

Delli Assasini.

Statuimo che se alcuno di detta Città, e suo distretto farrà offendere alcuna persona per qualunque assasino, o vero per modo di assasinamento, con alcuna generatione di arme, o con effusione di Sangue, o vero senza, della qual percossione non ne sarrà seguita Morte, o cicatrice perpetua remansura nella faccia, ne dironcatione o debilità perpetua remansura di alcun membro, o di alcuna offensura di nervi fatta, e seguita quello che farrà così offendere sia punito, e condannato in fiorini cento, e se detta condannatione di esso fatta non pagarà tra dieci di della sentenza data con effetto la mano se gli debba tagliare in modo tale che dal corpo si separi. l'Assasino così offendendo in fiorini 200. sia condannato la qual quantità se non pagarà come di sopra, sia appiccato in modo tale che mora, mà se l'assasino percoterà, o offenderà alcun altra persona, in modo

che della percossione, ò vero offensione sia seguita la morte, o cicatrice in faccia perpetua, o detroncatione, o debilità perpetua d'alcun membro, o vero nervo, o officio del membro sarrà fatta, o seguita, esso assasino così offendendo sia appiccato in modo tale che mora, e tutti li suoi beni siano publicati. Mà quello il quale nel predetto modo haverà fatto offendere, o vero haverà comandato o pagati danari per tale assasinio sia punito nella pena del capo in modo che mora, e la sua anima dal corpo si separi, e tutti li beni siano publicati. Volemo ancora che se in d.a Città, o suo distretto sarà trovato alcuno assasino famoso il quale costi al Podestà, Rettore, et altri offitiali quello essere, o esser stato assasino p tre testimonij che testificaranno di pub: voce, e fama, ben che sia forastiero, e nella Città di Terni, o suo distretto n haverà comesso assasinio non di meno volemo sia punito ad arbitrio del Podestà, in robbe, e persona il quale assasino si intenda, e reputisi per authorità del presente statuto quello che per danari o per qualunq. altra cosa, o vero si sarrà patteito, et alcuna persona offenderà, o percoterà alcuno per comandamento d'altri, quello si intenda assasino. Item che quello che sarrà mezzo fra l'assasino, e quello che farrà d.o Assasinio, o vero sarrà depositario, o promissore di danari p far comettere d.o Assasinio scientemente in tutte le cose si intenda reputisi, et abiari p assasinio.

Cap. 16.

Delli Furti.

L'Abbominevole, e detestabil vitio del furto per la presente legge in tal modo statuimo punirsi, cio è se alcuna persona tanto maschio quanto femina di qualunq. grado, o conditione, nella Città di Terni, o suo distretto cometterà, o farrà alcun furto nella quantità di bolognini diece, o da quello in giù, sia punito in co:

Lognini uenti, da quello in sù, se la quantità, o uero il ualore della cosa furata sarà di cento soldi in giù, o uero minore sia punito in fiorini quatro per ciascuna uolta, et in ciascuno delli predetti casi se la condannatione di esso fatta non pagara fra dieci dì dal dì della sentenza sia frustato nudo per tutta la Città di Terni. Ma se la quantità o il ualore della cosa furata sarà più di cento soldi, e non passarà libre uenti di danaro, il ladro sia punito in fiorini otto, e se la condannatione di esso fatta non pagarà fra dieci dì da computarsi dalla sentenza nudo per la Città sia frustato, e segli tagliato l'orechia dritta in modo tale, che si separi dal suo corpo, e tutte, e singole predette cose si intendano, et habbiano loco per il primo furto et il secondo sia punito nella frusta, e perditione di tutte due l'orechie, mà se alcuno comettesse più di due furti, o il terzo o uero più furti ancor che fossero comessi fuora della Città e suo districto, uolemo sia appiccato per la gola in modo tale che mora pur che tutti furti per esso fatti passino la somma di 20 libre di danari, mà se non passano d.ta somma sia punito ad arbitrio del Podestà o Rettore non ostante habbia fatto più furti. Et ancor che in qualunq. caso del presente statuto sia condannato à restitutione della cosa furata nel doppio il minore di quatordici anni maggiore di dieci quale non sarà nella fraude capace comettendo alcun furto per ciascuna uolta fino alla quantità di 20 libre di danari inclusiuè sia condannato alla restitutione della cosa furata e non più, ene altrimente in persona, o beni, et in tutti i casi sopradetti nelli quali fosse imposta pena pecuniaria principalmente per lo statuto la pace gli giovi, ma la confessione, mà se in persona sarà condannato principalmente, ne pace ne confessione gli giovi. Volemo ancora, e statuimo, che quelli si chiamino famosi, e publici furi, e Rattori, li quali hauevanno comessi tre furti, o uero rapine, e così siano hauti, o uero reputati.

Item che quelli che saranno trouati con li furti o uero rapine o uero altre cose furate li quali fugissero, si possano da ciascuno pig

schiave, e battere senza pena. Mà se si defenderanno con armi si possano uccidere senza pena, e bando. E se alcuno in casa della sua solita habitatione trouarà alcuna persona sospetta la quale verisim.te sia sospetta in d.a Città furare, o vero p altra inlecita et inonesta causa esser entrato sia lecito à tale inuentore tale inuentato piglia: re e menarlo alla corte, e batterlo senza pena e fino alla morte in: clusiue senza pena, e bando, purche costi tal causa esser inlecita et inonesta. Agiungendo ancora, che se li lauoratori portaranno per se o per altri grano orzo spelta faue, et ogni altra generatione di frumento dalla possesione senza espressa licenza del Padrone della possesione nella quale saranno raccolte dd. biade incorra nella pe: na del furto sopra della quale no si possa procedere se no ad ac: cusa del Padrone di d.a possesione.

Item che qualunq. robarà alcuno nella città, e suo distret: to offenderà in strade publiche uolendo derubarlo sia condannato, e no robando sia punito in fiorini cinquanta quali se no pagarà fra termine di dieci dì sia appiccato in modo che mora, e ques: to habia loco nelli publici latroni et huomini di mala sorte, e robandolo incorra nella pena della forca, in modo tale, che mo: ra, e la sua anima si separi dal corpo.

Cap. 17.

Dell' Homicidio.

Perche con l'inumani no uole la ragione s'usi humanità per la qual cosa statuimo che se alcuna persona studiosamente, o con proposito uccidera amazzarà con ferro veleno, o vero con qua: lunq. altro instromento, o vero in qualunq. modo e cosi occidere e am: mazzare alcuno mandarà, se nel tempo della condannatione sarrà in forza della Corte di Terni, sia condannato e punito in amputatione del capo in tal modo che mora, e se no sarrà tale homicida nella

forza della Corte al tempo della condannat.ª sia condannato nel modo pred.º e li suoi beni siano publicati, e la terza parte di d.i beni si debbano applicare alli figlioli, o vero heredi dell'occiso, e sia perpetuo bandito di d.ª Città, e suo territorio, e possa ogni uno, e sia lecito tale homicida occidere senza pena, e bando. Mà se alcuno non studiosamente cometesse homicidio mà casualmente sia condannato in fiorini cento da applicarsi come di sopra, e delle sopradette cose ciascun Podestà possa inquirere, e procedere fino alla sentenza definitiva inclusive, con conditione che se d.ª pena no pagarà con effetto alla Città fra il termine di 30 dì dalla sentenza da computarsi sia tal delinquente condannato in esilio di fuori di d.ª Città, e suo distretto, non possa tornare ne stare sotto d.ª pena di fiorini cento da applicarsi alla d.ª Città facendo il contrario, e come sopra applicarsi

Cap. 103

Delli Adulterij e Strupri

Desiderando rimovere da tutti i Crimini, e delitti ogni uno per terrore della pena, statuimo, et ordinamo, che se alcuno trarrà, rapirà alcuna Monacha da alcuno monasterio per cagione di cognoscerla carnalmente se la cognoscerà ne sia punito nella pena del capo in modo tale che mora, e se in d.º monasterio la cognoscesse nella medesima pena sia punito, e condannato, mà se alcuna delle pred.te cose attentarà o provarà comettere, o perverrà ad alcun atto e quello no haverà esequito, sia condannato, e punito in fiorini ducento la quale pena, se infra dieci dì dal dì della sentenza no pagarà gli sia tagliato il capo dalle spalle in modo tale che mora mà se alcuno qual che rinchiusa, o vero Carcerata, eremiticamente vivendo carnalmente cognoscerà, rapirà, o vero dalla sua stanza et habitatione trarrà di bona voglia, o per forza per cagione di cognoscere essa carnalmente sia punito nella medesima pena.

Item se alcuno cognoscerà, qual che sua parente in p.º 2.º 3.º e quarto grado carnalmente in d.ª pena sia condannato, e punito

mà se attentarà essa così carnalmente cognoscere, sia condannato in fio:
rini cento, et in tutti, e singoli sopradti casi tal parente la quale ac:
consentirà, in quella medema pena sia punita, e condannata. Mà
se alcuno cognoscerà carnalmente qual che sua affine in p.o 2.o
3.o e 4.o grado di affinità congiunta vergine con la sua volontà
sia condannato e punito, nella pena del capo in modo tale che mo:
ra, volendo essa il maschio, e la femina siano puniti in fiorini cento
per ciaschedune la qual pena se non sarà pagata fra dieci dì del dì
della sentenza nella pena del capo siano puniti in tal modo che mo:
rano, Mà se solamente haverà tentato tal delitto, e non l'haverà
eseguito in fiorini 30 sia punito. Se alcuno in d.o grado alcuna sua
affine non vergine cognoscerà contro sua volontà, nella pena del capo
sia punito, e condannato. Mà se con volontà di d.a affine in fiori:
ni trenta, per ciaschedun anno, e ciascheduna qual pena, se non sarà
pagata fra dieci dì dal dì della sentenza sia frustato per la d.a
città nudo, ma se non la cognoscerà, et attentarà di cognoscerla vio:
lentemente in fiorini venti sia punito, et in tutti, e singoli casi del
presente statuto la consanguinità, et affinità, si debba computare
secondo la ragione canonica.

Item se alcuna persona cognoscerà alcuno animale bru:
to vivo vivo sia abrugiato nel foco.

Item se alcuno commetterà il vitio della sodomia, quel:
lo che farà se sarà magiore di 14 anni sia abrugiato in modo
tale che mora, quello che patirà se sarà magiore d'anni quator:
dici sia punito in fiorini cinquanta.

Item se alcuno Christiano cognoscerà alcuna hebrea, et
e converso, l'hebreo alcuna Christiana carnalmente usarà, vivo
sia abrugiato, e quella giudea, o Christiana che consentirà in quel:
la medema pena sia punita, nella quale è punito il maschio.

Item se alcuno cognoscerà alcuna vergine, e di buoni costumi
e sia contro la volontà della donna, gli sia tagliato il capo in modo

tale che mora.

Item se alcuno rapirà alcuna donna Vergine, o maritata di buona fama e vita, per cagion di usar con essa, sia punito nella predetta pena o che si usi, o no, o se alcuno attentarà cognoscere violentemente alcuna Vergine sia punito in fiorini venticinque.

Item se alcuno cognoscerà carnalmente la moglie d'altri di buona vita, e fama, e volendo essa, in fiorini 50. sia condannato la qual pena se fra diece dì non pagarà paghi il doppio, mà se la cognoscerà contro sua volontà sia punito nella pena del capo. dicemo che l'attentare si intenda, se andarà à casa della sua habitatione o à possesione sua, o d'altri, o entrarà, o entrar vorrà, o piglierà per la persona, e le predette cose habbiano loco in ciaschedun caso che il presente statuto parlasse d'attentatione, mà se non cognoscerà carnalmente, e tentarà per violenza di cognoscerla, sia punito in fiorini venti.

Item se alcuno carnalmente cognoscerà alcuna vedova di buona et honesta fama volendo essa sia condannata in fiorini venti, mà se sarà contro sua volontà sia punito in pena del capo in modo tale che mora, mà se tentarà cognoscer carnalmente essa vedova sia punito in fiorini venticinq. mà se per violenza d.a Vedova rapirà per cognoscerla carnalmente, o che la cognosca, o no, sia punito nella pena del capo in modo tale che mora, e di tutte quelle cose che il presente statuto fà mentione niun Podestà o Rettore possa cognoscere se non à querela, o per accusa di quello che haverà patito tale ingiuria, ciò è Marito, Padre fratel carnale del Padre e se altrimente si procedesse nelli predetti casi, ciò che si facesse non tenca ipso iure, eccetto del vitio della sodomia di monache carcerate, fra Cristiani, e Giudei, et in tutti e singoli casi del presente statuto doue si imponesse pena pecuniaria che fosse annessa alla pena corporale in defetto della solutione ò no, allora habbia loco il beneficio della confessione, o pace in altri casi no.

Item che quello che cometterà alcuna ruffianaria d'alcuna don:
na la quale non sia publica Meretrice, o desuiare alcuna mamula, o
mamulo o donna per cagione di libidine, o vero per cagione di Coito
carnale per modo di lenocinio, o vero attentarà commettere, sia pu:
nito in fiorini 25.; agiongendo per reprimere la scelerragine dell'ho:
mini, se alcuno sagerà alcuna Vergine o altra donna di bona uita
e fama per uiolenza sia punito in fiorini 50. e per prouare la
fama di tal donna basti la proua di quatro testimonij à deponere
sopra tal fama.

Item che nelle predette pene non s'intendano esser incorsi, chi
uiolentemente uolesse cognoscere, o cognoscesse carnalmente publi:
che Meretrici.

Cap. 19.

Delli Falsarij.

Acciò che la falsità non si cometta senza pena per la pre:
sente legge dicemo, che se alcuna persona fabricarà, o vero farà
fare falzo instromento, o vero in alcuno instromento alcuna falsi:
tà cometterà, o farà comettere in qualunq. modo, in pregiuditio
della verità, e della parte, li sia tagliata la mano in modo
che dal corpo si separi, e sia perpetuamente infame.

Item se alcuno scientemente hauerà usato falzo instro:
mento, sia condannato in fiorini cento la qual condannatione se
non pagarà fra diece di dal dì della sentenza li sia tagliata la
mano in modo che dal corpo si separi.

Item se alcuno falzificarà l'atti della Corte d'alcuno
officiale, o verò cometterà in essi falzità, o vero sentenza di
alcun Giudice, o Officiale della Città di Terni falzificarà, o
vero in essi cometterà falzità, in qualunq. delli predetti casi sia
condannato come di sopra, la qual pena se non la pagarà fra dieci
di dal di delle sentenza gli sia tagliata la mano in modo
tale, che dal corpo si diuida e perpetuamente sia infame ipso facto.

Item se alcuno scientemente produrà instromento falzo testa:

mento, donatione per cagion di morte qualunque ultima volontà, o atti giudiciarij, ò vero alcuna altra privata scrittura o sentenza alcuna e simili, ser'n saranno usati solamente sia condannato in fiorini 25. quali se non pagarà come di sopra fra dieci di li sia tagliata la mano ut supra.

Item se alcuno dettarà alcuno instrumento o vero altra ultima volontà, o atto iudiciale, o sentenza, o simile scientemente, o dolosamente falso sia condannato in fiorini 25. quali se non pagarà come di sopra fra dieci di se li tagli la lingua della sua bocca, e sia punito, e privato del suo essercitio, e perpetuamente sia infame e in tutti, e singoli casi del presente statuto sia tenuto quello che farà alcuna delle predette cose o farà fare all'interesse integro della parte lesa per tal falsità, e niente di meno sia vituperosamente mitrato

Item se alcuna persona in cause Civili in giuditio, o vero fuora dinanzi ad alcun giudice ordinario, o delegato Arbitro, o Arbitratore, o dinanzi à qualunque giudice subrogato, o alcuno di essi falsamente, e scientemente testificarà, sia condannato in fiorini 25. e perpetuamente sia infame, e sia mitrato come di sopra, e sia condannato all'interesse della parte ut supra, mà se sarà causa criminale doue uenisse da imponer la pena semplicemente pecuniaria, o si potesse imporre, se il delitto fosse vero, et alcuna persona testificarà il falso sia condannato nella pena del statuto delli pergiuri e sia mitrato ut supra, e sia perpetuamente infame, mà se alcuna persona testificarà il falso in causa criminale doue la pena corporale o in tutto, o in parte principalmente o conditionalmente o vero in difetto di pagamento si uenisse à imporre à quello, per il quale hauesse testificato il falso tal testimonianza si faccia manifesto il delitto per il quale testifica, e non di meno detto testimonio sia condannato in quella pena, che ueria condannato quello in fauor del quale hà testificato. Se alcuno produrrà in giuditio scientemente testimonij falsi, e non l'hauerà usati per ciascun testimonio sia condannato in fiorini dieci. Mà se l'hauerà

prodotti scientemente in giudicio sia condannato in fiorini 25 per ciascun testimonio, e sia tenuto all'interesse della parte offesa, e sia mitrato come di sopra.

Item se alcuno subornarà, o insegnarà dar, o fare testimonianza falza in caā ciuile, o Criminale per ciascun testimonio, che hauerà subornato, o insegnato sia condannato in fiorini 25.

Item se alcuno scientemente, o dolosamente infamarà alcuno de qualunq. Crimine con scrittura, o senza con la uerità in qualunq. loco, o auanti à qual che giudice, sia tenuto à quella pena che uenisse punito quell'infamato se fosse uero il delitto predetto.

Item se alcuno contrafarà sigillo, e massime quello del Coē o uero bollettino con l'Aquila, e con il Tigre in qualunq. modo sia abbrugiato in modo tale che mora se uerrà in forza del Coē, ma se non all'hora tutti li suoi beni siano confiscati, e sia condannato come di sopra ancora se alcuno falzificarà, o commetterà falzità in d.o o con d.o sigillo o uero bollettino in qualunq. modo sia punito in fiorini 50. la qual pena se non pagarà fra dieci di dal di della sentenza gli sia tagliata la mano destra in modo tale che dal corpo si separi, et in tutti e singoli casi del presente statuto non habia loco il beneficio della pace saluo nelli sopradetti capitoli, e ciascun Podestà Rettore, o Giudice della Città di Teoni possa procedere inquirere, e cognoscere, e punire quel che si contiene nel presente statuto.

Cap. 20.

Di quelli che farranno, o spenderanno falza moneta.

A. tutti si interdice il battere, fabricare, e spendere, o far batter fabricare, e spendere la moneta falza. Però se alcuno sarà di tanta temerità, che à questo Statuto contrafaccia caschi in pena di fiorini cento, e quella casa doue sarà battuta o fabricata d.a moneta falza ipso facto si intenda confiscata al Coē di Teoni. Se alcuno spenderà, o farà spender falza moneta scientemente oltra la quantità

di 20 soldi sia condannato in fiorini 25. Mà se spenderà, o farà spendere 20 soldi o vero meno scientemente in fiorini 10 sia condannato e quello si intenda haverlo speso scientemente quale data opera haverà cercato prima haver tal moneta.

Cap. 21.

Della Pena di chi spegnesse.

Item statuimo che se alcuno, o vero alcuna ingiuriosamente, e con irato animo alcuno, o alcuna spegnerà o vero cader farà, se con arme sia punito in fiorini due, e se senza arme spegnerà, o cader farà sia punito in fiorini uno; mà se non lo farà cadere o nell'uno, o nell'altro modo paghi la metà di d.a pena saluo che se alcuno corresse à cauallo ad alcuna rissa per il ben della pace, e spartirse, dato che facesse cadere qual che uno non sia tenuto à pena alcuna.

Cap. 22.

Della pena di chi amenarà con Armi.

Statuimo et ordinamo che l'amenationi si punischino in questo modo, ciò è che se alcuno contro alcuna persona con arme ferrate o vero altra generatione d'armi, ciò e bastone, bacchetta, o vero altro non legiero instromento amenarà, per ciascuna uolta sia punito in fiorini due; mà se alcuno alzarà in alto alcune di dd. armi et instromenti, e non amenarà sia condannato in fiorini uno per ciascuna uolta. Mà se con canna longegia, o con altro instromento legiero amenarà contro alcuno sia punito in fiorini mezzo per ciascuna uolta, e quello che sarà legiero instromento lo lasciamo ad arbitrio del Podestà; mà se con mano uacua uerso il collo, o dal collo in sù contro alcuno, o alcuna amenarà sia punito in fiorini uno, dal collo in giù mezzo fiorino, e la pena dell'insulto, et amenatione non si intenda esser una, mà ogni uno di dd. casi si punisca da perse.

Cap. 23.

Di chi percoterà con armi.

Desiderando noi punire la temerità di quelli che feriranno stra:

timo che se alcuna persona con arme, o vero instrumento uno o vero più ferrati, o vero di ferro, o con ferro, di tal arme ferirà in collo, o vero dal collo in sù percoterà alcuno con effusione di sangue, sia punito in fiorini sedici per ciascuna di dd. ferite, e percussioni; mà se alcuno con alcun vaso di terra, o altro instromento o hasta, o bastone, sasso, fusto, e mezza piombata, e simile à detti instrumenti, o vero con armi che anno ferro, mà con ferro, se nel collo, o vero dal collo in sù percoterà, e per tal percossa o ferita uscirà sangue sia punito in fiorini sedici, e le percossioni, e ferite fatte con tali instromenti che ne seguirà debilitationi, rottura di nocci di ossi, e debilitationi di membri ut supra dicto d. siano punite nel modo che si puniscono quelle che saranno fatte con l'armi, e se per tal percossione sarà rotta la coccia del capo, o vero seguirà rottura di d.a coccia sia condannato in fiorini 30 e se per tal percossione in faccia, o vero per la gola rimarrà alcun segno, o cicatrice enorme sia punito in fiorini 26. la qual pena se n̄ pagarà fra diece di dal dì della sentenza li sia duplicata la pena. Mà se naso, o vero orechia, labro, o cecato occhio, o alcuna parte di essi membri taglierà sia punito in fiorini 50. e se d.a pena n̄ pagarà fra diece di dal dì della sentenza la pena radoppi. Mà se dal collo in giù con dd. armi, o vero con alcuna di esse con effusione di sangue o vero senza alcuna ferita percoterà, o per tal ferita, o vero percossione, sarà tagliato, o vero debilitato perpetuamente il membro nervo, o osso, o vero officio di membro, o seguitarà di tal ferita debilitatione alcuna sia punito in fiorini cinquanta, la qual pena se n̄ pagarà fra un mese dal dì delle sentenza incorra nella pena del quarto più. Mà se per le predette percussioni con alcuna di dd. generationi di armi dal collo in giù uscirà il sangue solamente, e n̄ ne seguitarà alcuna debilitatione come di sopra sia condannato in fiorini otto. Mà se per tal percossione con alcuna di dd. armi fatta dal

collo in sù, e ne uscirà sangue sia punito in fiorini otto col liuo:
re ò no di dette percossioni. Mà se dal collo in giù con alcuna di dd.
armi sarà senza sangue, e con liuore sia punito in fiorini quatro,
mà se senza liuore in fiorini tre per ciascuna percossione.

Item se per alcuna percossione con dd. armi ne seguitaranno
più ferite, o percossioni, se dal collo in sù sia punito per tante per:
cossioni e ferite si trouarà, mà se sarrà dal collo in giù con san:
gue sia punito in fiorini sedici, mà se per alcuna di dd. percossio:
ni fatte con dd. armi, romperà, cascherà dente alcuno per ogni den:
te sia condannato in fiorini quatro oltre la pena della ferita. Mà
se si taglierà lingua in tutto, o in parte sia condannato in fiorini
cinquanta, mà se con canna correggia, o altro instromento ligneo, o
simile in collo, o dal collo in sù percoterà con sangue, o liuore
solo, per ciascuna percossione sia punito in fiorini sette, e se sen:
za sangue, o liuore in fiorini tre. Mà se da tali percossioni ne se:
guisse rottura di coccia, cicatrice enorme, o cauar un occhio, sia pu:
nito in quel modo che se tal percossione fosse fatta con l'armi pre:
dette; mà se alcuno butterà sasso, o simile contro alcuno, e lo per:
coterà per ciascuna uolta paghi fiorini due, mà se percoterà sen:
za sangue con liuore dal collo in sù sia punito in fiorini otto, e se
per dª. percossione ne seguisse rottura di coccia, d'osso, o debilita:
tione di membro, o officio di membro sia punito in fiorini 25. Mà
se sarrà dal collo in giù con sangue, e con liuore sia punito in
fiorini quatro, se senza sangue, e senza liuore in fiorini due. Se al:
cuno mozzecarà con denti alcuno con liuore, o con sangue, o con l'uno
e l'altro sia punito in fiorini otto se senza liuore, e senza sangue
in fiorini quatro. Mà se mozzecarà labro naso, deto, orecchia, guancia
gola, e leuarane carne, sia condannato in fiorini sedici. Item se
per tal morso debilitarà, mozzarà neruo, o officio di neruo in tutto, o
in parte sia punito in fiorini 25. E se per tal mozzicatura mozzasse
il naso pachi fiorini cento, e dubitandosi debilitationi segni, o cicatrici
da rimanere si stia al giuditio di due medici periti nell'arte con giu:

ramento. E se alcuno percoterà con mano vacua, braccio, cubito, o calcio alcuno dal collo in sù, o nel collo se con sangue sia punito in fiorini otto, mà se senza sangue in fiorini quatro, se dal collo in giù così haverà percosso con il sangue sia punito in fiorini quatro per ciascuna percossione, e se per tal percossione cacharà l'occhio, o romperà alcun dente, o vero debilitarà membro, o romperà osso in fiorini 25. e se in tal caso e per la percossione predetta non pagarà d.a pena fra diece dì dal dì della sentenza paghi il quarto più. Se alcuno pelarà la barba ad alcuno, o vero tirarà, o tirarà li capelli del capo, o vero orechia, se non uscirà sangue sia punito in fiorini due, se uscirà sangue in fiorini quatro. Item se alcuno trascinarà per terrà alcuno, se non uscirà sangue sia punito in fiorini quatro, se sarà con sangue in fiorini otto. Se alcuno tirarà per forza ad alcun altro berretta, dal capo capuccio, capello, o altro panno che porti in testa sia condannato in fiorini due.

Cap. 24.

Della pena di chi offende il Forastiero.

Item ordinamo che se alcuno Cittadino di Terni offenderà alcun forastiero in persona, o in havere, o in robba, nella Città, o suo distretto, sia punito nella metà della pena di quello che offenderia il Cittadino secondo la forma delli statuti, e se alcuno forastiero il quale non fosse habitatore in d.a Città haverà offeso, o offenderà alcun cittadino, e per d.a offesa non haverà pagato con effetto la pena, secondo la forma del statuto, e non starà à ragione della Corte di Terni, ciascuno possa offendere d.o forastiero in persona, e robba, senza pena, e bando, e questo statuto non habbia loco in quello che commettesse furto, o robaria, perche quelli siano puniti secondo lo statuto, che parlasse de furti, e robarie; aggiungendo

c.° 64v

al presente statuto che il Forastiero si intenda quello, che non habita continuo in questa Città.

Cap. 25
Della pena di chi butta da alto cosa alcuna.

Item statuimo che qualunq. persona butterà d'alto dalla casa sua contro alcuna persona sassi, e sagitterà contro la casa d'alcuno paghi dieci fiorini, et il Podestà, e sua Corte faccia emendare il danno di d.a casa al Padrone il quale haverà patito danno, e se quello che buttasse non potesse pagar d.a pena, et emendare il danno, sia sbandito da d.a Città, e non si ribandisca se prima non haverà pagata d.a pena, e se destruggerà alcuna casa, o guasterà, o darà alcun danno, emendi il danno saluo non lo ricevesse d.o Padrone da ingiuria. Mà se alcuno butterà contro la Corte, o suo officiale quando andarà à casa d'alcuno à far esecutione per causa d'alcun maleficio paghi quindeci soldi di bando, e fiorini uno.

Cap. 26.
Delle parole ingiuriose.

Item ordinamo, che qualunq. persona dirà parole ingiuriose con alcuno, o alcuna, e quello al quale saranno dette si reputarà, o ridursele à ingiuria paghi quello che dirà un fiorino come quando dicesse furo, ladro, traditore homicida, pergiuro falsario puttana Ruffiana, spurio, e cornuto, et à queste simili paghi la sopradetta pena, e se dicessero d.e parole in presenza del Podestà o Giudice, o qualunq. altro officiale, che il d.o Podestà e sua corte possa inquirere di dd. parole, e procedere alla condannatione ex officio.

Cap. 27.
Delle paci d'osservare.

Desiderando che la nostra Città di Terni, e gl'homini di essa perpetuamente uiuino in vera pace, concordia, e bona e salutifera quiete. Statuimo per authorità del presente statuto, e deliberamo che

tutte paci fatte perpetuamente, siano rate e ferme, e da tutti quelli che sono scritti nel contratto inuiolabilmente si osserui secondo il tenore e capitoli di detti instromenti. e se alcuno presumerà alcuna pace o tregua fatta, promessa, o riceuta per se, o uero per altri in suo nome, o in nome d'altri romperle, o de fatto la romperà con armi, o senza armi, e fatta la notificatione al Podestà o Rettore, e prodotta d.a rottura di pace per due testimonij degni di fede d'hauerne ueduto se sarrà comessa di dì, mà se di notte basti un testimonio de uisu, e due testimonij degni di fede di publica uoce, e fama, o uero per fama publica prouata per dieci testimonij degni di fede tale rompente d.a pace o tregua sia ipso facto dichiarato ribelle, et inimico della Comunità di Terni, e senza alcuna remissione sia sbandito da d.a Città, o possasi da ogni uno offendere senza pena, e bando, e non di meno sia tenuto pagar la pena conuentionale qual si contiene nel contratto di tal pace, o tregua non esser rotta, o uiolata secondo la continenza di tale instromento. è chi uolesse difendere, o far difendere, o allegar d.a pace, o tregua non esser rotta e uiolata non sia in alcun modo inteso ne amesso à defenzione alcuna, ne meno à tal defenzione ci possa comparire, ne intromettersi alcun procuratore, ne alcuno Auocato prestare loro patrocinio sotto la pena di 200 libre di danari per ciascuno atto che in tal causa per loro sarrà fatto.

Cap. 129.

Della Raccolta di non Offendere.

Acciò che ogni uno sia sicuro ad euitare ogni sospitione. ordinamo che se alcuno della Città di Terni, o suo distretto proponerà dinanzi al Podestà hauere alcun sospetto di non esser offeso da alcuno minacciandoli, o mostrandoli con li denti segni per li quali debbia du:

ditore, e volendo d.° comparente evitare d.ª sospicione domandando
di tal sospetto fideiussione di non offendere esso, il Podestà à peti:
tione di chi lo cercarà sia tenuto, e debbia quello, del quale hà
sospetto constrengere de facto come parerà à lui dare fideiussori ido:
nei, e sofficienti di non offendere tale dimandante per se, suoi heredi, e
successori fino in terzo grado di consanguinità, et affinità da com:
putarsi di ragion canonica, ne lui, ne suoi consanguinei et af:
fini fino in terzo grado come di sopra sotto quella pena che pa:
rerà à d.° Podestà, le qual pena in caso di contraventione d.° Po:
destà esiga, e riscuota de facto senza processo convenendo, e constri:
gendo etiam le ricolte senza il principale, li quali habiano regresso con:
tro il principale, e suoi beni per la loro indemnità à requisitio:
ne delli quali d.° principale de facto sia constretto senza proces:
so realmente, e personalmente relevarli senza danno, et il Podestà
e Rettore habia arbitrio e Podestà punire, e constringere, e carcerare
relegare, e confinare, e imponere pene à quello il quale sarà così
sospetto fino à tanto che darà d.e raccolte senza processo scrittura
o altra solennità di ragione, il simile faccia fare à quello, che
dubitarà non esser offeso.

Cap. 29.

Dell' Incendiarij

Acciò che niuno si possa gloriare del suo peccato statuimo, et
ordinamo, che se alcuno della Città di Terni, o suo distretto frau:
dolosamente in casa d'altri metterà foco per cagione d'abrugia:
re esso, o tal casa, o dentro o fuora della Città o suo distretto
fraudolosamente, purche in quella ci habiti, o vero sia consueto
habitare alcuna persona, se tal delinquente verrà nella forza
della Corte, vivo nel foco sia abrugiato, e rifaccia il doppio à chi
l' haverà patito; mà se non verrà in forza della Corte, sia condan:
nato in d.a pena, e perpetuamente sia sbandito.

Item se alcuno studiosamente in alcuna meta di grano, o d'altre

biadi, o in alcuna casa, o capanna di fuora della Città, la quale n̄
si habitasse, mà fosse solita habitarsi per alcuno anni quattro
metterà foco, o in alcun molino romperà macina, o deguastarà al:
cuna ualchierà, o instrumento alcuno di essa sia condannato in fio:
rini cinquanta, e nell'emendatione del danno al doppio la qual con:
dannatione se n̄ pagarà fra dieci di dal dì della sentenza gli sia
tagliata la mano destra, che si diuida dal suo corpo.

Cap. 30.

Della pena di chi romperà
La casa d'altri.

Item statuimo che qualunq. persona di d: ò uero di notte con
arme o senza uiolentemente romperà, o guastarà la casa d'al:
tri, quanto dentro, quanto fuora della Città guastarà rubarà, o to:
glierà alcuna cosa di ualore di dieci soldi, o più, o tagliarà, o
guastarà malitiosamente uigna oliueto biade, o uero canepa di
ualore di diece soldi, o uero ferarà boue, asino, o uero altra
bestia che uenisse in nome di appellatione di grege sia con:
dannato in fiorini 50. et emend. il danno in noue doppi e se n̄
rubbrà, o uero taglierà alcuna cosa di dd. cose paghi il d.° de:
linquente p dd. cose, e ciascuna di esse fiorini 25 e se la d.ª
pena n̄ pagharà come di sopra, sia condannato nell'ampputatio:
ne della mano destra come di sopra, e se n̄ peruenirà in man
della corte sia di d.ª Città, e suo distretto perpetuamente ban:
dito, e il Podestà Rettore, o altro officiale sia tenuto mandare
ad esecutione tutte e singole cose che si contengono nel pre:
sente statuto à petitione di quello che hauerà patito il danno
alla pena di fiorini 50. da applicarsi al Com. di Terni alla fi:
ne del suo officio.

Cap. 31.

Della pena di chi portarà
Arme.

Item statuimo che niuno porti armi per la Città di Terni

ne di dì ne di notte, ciò è coltello falcione spada mazza, e si:
mile à queste le quali siano atte à offendere, e ne alcuna ar:
me da difendere, e chi contrafarà, e per quante uolte, paghi se
sarà di notte quattro fiorini, se sarà arme da offendere, mà se
sarà di dì due fiorini, e in tutti dd. casi perda l'armi, e uenga al
Coē. Mà possa dd. armi recuperare per bolognini 20. senza dimi:
nutione alcuna per ciascuna di dd. armi.

Item in tutte, e singole predette cose habiano ancor loco
nelle taverne, ciò è che niuno tenga nelle taverne alcuna gene:
ratione d'armi sotto la da. pena. Mà quando alcuno andasse, o ri:
tornasse fuora della Città, e publicamente portasse l'armi non sia
tenuto ad alcuna pena, e se alcuno non si lasciarà cercare dalla
corte paghi un fiorino, e credasi à due della famiglia di da. Corte
con il giuramento, e dicemo che niuno possa esser cercato in casa
o dentro all'uscio delle botteghe ne in loco proprio, purche non
sia taverna nella quale sia lecito cercar per l'armi. Agiongen:
do che la notte cominci dalla calata del sole sino alla le:
uata, e delle predette pene tre quarti ne siano del Coē. e l'al:
tro quarto dell'officiale che ne farà esecutione.

Cap. 32.

Della pena di chi ua di notte.

Item statuimo che niuno di da. Città di Terni di qualunq. gra:
do stato, e conditione si sia sia lecito doppo il terzo sono della
campana del Palazzo del Podestà la quale sona la sera, et inan:
zi il sono della campana la qual sona la matina ardisca an:
dar di notte. o uero star fuora della casa sua tre canne lontano
senza lume alla pena di bolognini otto per ciascuna uolta da
applicarsi al Coē. eccetto quelli che uenissero dall'esercito, e
dicemo che il lume delli canucci basti à dui, et ancora uolemo
che à niuno sia lecito andar senza lume per da. Città cantando,
o uer. sonando cetera, canto, arpa, o qualunq. altro instromento

in qualunq. modo alla pena di due ducati d'oro per ciascuna vol: ta, e che cantando cantino canzoni oneste sotto la d.a pena e modo, alla qual pena siano tenuti tanto dd. cantori, quanto che so: natori, e compagni, che andavanno insieme, e se alcuno di dd. can: tori sarrà trouato con armi e compagni, e faravanno resistenza alla corte, e fugivanno paghino cinq. ducati d'oro, e se n fugivanno, e se alcuno offitiale di Terni fosse trouato andare con dd. can: tori per ciascuno, e ciascuna volta sia tenuto pagare la pena di dieci ducati d'oro da applicarsi al d.o Cõe et il Podestà o qualunq. altro offitiale salvo n fosse qual che evidentis.ma causa possa dar licenza ad alcuno, che vada di notte alla pena di ducati dieci n ostante alcuno statuto, o ordinatione che in contrario parlasse, e quelli che saranno trouati al modo predetto siano tenuti nel Palazzo sino à tanto, che n haueranno pagato d.a pena, e n sarrà noto p tutta la Città. Se ad alcuno fosse fatta ingiuria, o tolta alcuna cosa il Podestà possa procedere per inquisitione, e denuntia, et ogni uno possa accusare chi andarà nel modo predetto di notte, e sarrà tenuto segreto. Le quali tutte e singole pene sopradscritte siano tenute, et applicate come di sopra nel capitolo di chi portarà armi, eccetto doue parla nel pnte statuto contro il Podestà, et officiali, quali pene siano integre del Cõe, e doue parla dell'Accusatore, quel: li si diuidano in due parti p il Cõe, et il resto p l'officia: li et accusatori.

Cap. 33.

Di quelli che turbaranno alcuno nella possesione

Item statuimo che se alcuno di propria authorità con compa: gnia, o senza occuparà, o turbarà violentemente la possesione o casa d'altri, o farrà turbare, sia condannato esso principale in libre 200 di danari, e qualunq. li accompagnarà in libre cento per ciascuno

67v

e ciascuna uolta sia punito. Mà uolemo d.o principale cosi occupante perde tutte ragioni, et ationi, che hauesse in tal cosa cosi occupata et il Podestà sia tenuto, e debba conseruare, e menutenere tutti quelli, che possegono e darli fauore, et ausilio con qualunq. persona di qualunq. dignità e preheminenza si sia uolente occupare, e turbare tal possesore uiolentemente in tal possesione o casa, e niente di meno se hauerà d.o Podestà uera Notitia, che d.o possesore sia cosi spogliato di d.a possesione, e possieda al tempo che sarà trouato, sia tenuto rimeterlo, e reintegrarlo in d.a possesione e mantenerlo. Agiungendo che si chiami il turbar di tal possesione di tutti quelli li quali entrano nella possesione d'altri non citato il possesore, o uero senza authorità di alcun Giudice, o in qualunq. modo coltiuarà o raccoglierà frutto di d.a possesione.

Cap. 34.

Della pena di chi ricettarà. Banditi.

Item ordinamo che qualunq. persona ricettarà, o accompagnarà alcun Bandito p. homicidio furto, robbaria, assasinio, per uiolatione di pace, o tregua, robbaria di Strade, o uero insidie, o per cagione di guerti, o falsità, sia condannato in uenticinq. soldi di bando, e paghi sei fiorini senza diminutione alcuna, mà se alcuno ricettarà alcun bandito per alcun altro maleficio oltre à quelli che sono detti di sopra paghi quindeci soldi di bando, e paghi due fiorini senza alcuna diminutione.

Cap. 35.

Della pena di chi accusarà, e non prouarà.

E cosa ragioneuole che quello che accusarà e n̄ prouarà paghi la pena. Statuimo dunq. se alcuno accusarà alcuno hauer fatto qual che falzo instrumento e n̄ lo prouarà sia condannato in cento libre, mà se accusarà alcuno hauer prodotto qual che instrumento falzo, e n̄ prouarà sia punito in libre 50. Se accusarà alcuno

di homicidio, e nō prouarà sia punito in libre ducento, se di rubaria o di qual che altro delitto per il quale secondo la forma delli Statuti uenisse condannato in pena corporale, e nō conditionale, e nō prouarà sia condannato in 200 libre; mà se accusarà alcuno di qual che delitto per il quale ne meriti la pena pecuniaria, et in defetto corporale, e nō prouarà sia punito in uenti libre di danaro, e se sarà euidente caluniatore id est che nō prouarà, sia tenuto alla pena che fosse tenuto quello che hauesse accusato, se il delitto, il quale accusa fosse uero, e non si intenda euidente calumniatore solo perche nō proui, mà basti semiplena probatione per euitar le dd. pene.

Cap. 36.

Della pena di chi darrà ausilio, consilio, e fauore in alcun maleficio.

Ordinamo che niuno della Città di Terni ardisca, ne presumi ne con parole ne con fatti, o uero in qualunq. modo prestare, o uero dare ad alcuno che commetterà alcun maleficio, o uero delitto, consiglio, ausilio, e fauore, se contrafarrà sia punito nella metà della pena, che è punito il principale comettente tal maleficio, mà se d.° delitto o maleficio meritarà esser punito in pena corporale, e se alcuno prestarà come di sopra in tal maleficio consiglio ausilio e fauore tal prestante sia punito ad arbitrio del Podestà per che nō ecceda la somma di mille libre.

Cap. 37.

Dell' esecutione delle Sentenze.

Perche sarìa niente la giustitia, se nō si esequisse. Statuimo che il Podestà, e Rettore della Città di Terni tutte, e singole sentenze, e condannationi criminali per esso fatte, e late, le quali haueranno raccolte siano tenute esequire contro li principali, o uero fideiussori in solidum à sua uolontà fra un mese dal dì della sentenza alla pena di 200 libre per ciaschaduna condannatione che nō sarà in d.° tas:

mine eseguita, e la quantità di d.a condennatione si computi del suo salario. Le sentenze contro li contumaci si esequiscano in questo modo, ciò è che prima fatta diligente investigatione sopra tutti i suoi beni mobili, e immobili, e nomi de debitori li quali trouandosi sopra quelli faccia diligente inquisitione, e se non si trouaranno dd. beni faccia diligente inquisitione contro il principale, il quale se si potrà hauere sia constretto in prigione, e non sia in alcun modo relassato se prima non hauerà sodisfatto à d.a quantità contenuta in tal sentenza contro esso lata.

Cap. 38.

Della pena di chi incitarà alcuno à combattere.

Ordinamo che se alcuno della Città di Terni, o suo distretto prouocarà, ò uero incitarà per se, o per altri à combattere alcuno sia punito in soldi 50 di danari, et il Podestà, o uero Giudice habia potestà, et arbitrio di constringere realmente, e personal.te quel tale che incitarà, o prouocarà, et ancora il prouocato et inuitato à far pace e concordia, e ricusando far pace punirli à suo arbitrio, e confinarli come meglio gli parerà, e sarà più espediente.

Cap. 39.

Della pena di chi occiderà la Bestia d'Altri.

Statuimo che se alcuno occiderà il cauallo, Boue, Asino e mulo d'altri sia punito in 25. libre di danari, mà se non l'occiderà, mà solamente percoterà, se sarà con debilitatione d'alcun membro sia punito in dieci libre di danari. Mà se percoterà senza debilitatione in qualunq. modo con effusione di sangue in 40 soldi di danari sia punito. Se alcuno occiderà, o percoterà porco, capra, pecora, o uero qual che altra simil bestia piccola sia condannato nella terza parte di d.a pena, et in tutti e singoli pre=

detti casi sia condannato all'emendatione del danno nel doppio al Padrone, e sia lecito à ciascuna persona della possessione Padrona, et à suoi Familiari, e Lavoratori o vero quelli che haveranno ragione nelli frutti, li papari, polli, d'altri occidere se trovarà essi faranno in vigne, orti, Canneti lavorati, et in biade senza pena. E nelle predette cose basti un testimonio de visu quello che haverà occiso, et habia trovato in d°. loco dar danno.

Cap. 40.

che sia lecito allegar l'assenza.

Item ordinamo che sia lecito ad ogni un Parente, o affine comparire in giuditio, et allegar l'assenza tanto in civile quanto in criminale cause, di quello inquisito, e citato. et il Podestà, e Giudice sia tenuto udire quello che allegasse tale assenza, e dare il termine à comparire all'assente, considerata la distanza delli luoghi, e se fra il termine assegnato nõ comparirà, e nõ si presenterà, d°. Podestà, e Giudice contro tale assente secondo l'ordine della ragione, e secondo la forma delli statuti debba procedere nõ ostante d.a sua assenza allegata.

Cap. 41.

Della pena di chi tenesse cosa furata.

Item sancimo che qualunq. persona haverà alcuna cosa furata appresso di se, per qualche via, o modo, che si sapesse quella esser furata, sia tenuto propalare, e manifestare al Podestà, o vero suoi officiali esso haver d.a robba, e volerla restituire al vero Padrone, e se nõ lo farà, o sarà trovata appresso di lui, o vero forse provato haverla hauta, sia tenuto el furto e sia constretto à restituirla al Padrone; E se nõ sapesse quella esser furata, o compratala publicamente de dì, et in loco nõ sospetto, non patirà alcuna pena, e se si provarà quella esser fu:

rata, et havendola scientemente comprata, sia tenuto restituirla al Pa:
drone, e perda il prezzo.

Cap. 42.

Che niuno vadi in Soccorso d'
altri fuora della Città.

Item statuimo che niuno vadi, o vero mandi Cavalli o fanti in soccorso d'alcuno contro alcuno fuori della Città e suo distretto senza espressa licenza delli Magnifici Sig.ri Priori, con arme, e senza arme, e chi contrafarà paghi diece soldi di bando, e dieci fiorini: ma li priori non possano mandare alcuno senza espressa licenza, e deliberatione del conseglio g.nle, o speciale, e se alcuno di dd. magnifici priori contrafarà incorrà nella pena predetta.

Cap. 43.

Che niuno entri in la Città
se non per la porta.

Item che niuna persona entri ne esca dalla Città di Terni salvo per le porte e chi contrafarà per quante volte, se di notte paghi quindeci soldi di bando e otto fiorini di pena, se di dì sia condannato in 20 soldi di bando e due fiorini di pena, e faccia due canne di muro, et il Podestà Sindico faccia attare esse mura, e porte, ciò è quelle che non fussero acconcie.

Cap. 44.

Della pena di chi va à casa
d'altri à tempo di rumori
e furti.

Item statuimo che niuno della Città di Terni per alcun tempo, ad alcun rumore, rissa, o questione, o vero inimicitia che fosse fra cittadino, e Cittadino che si facesse o fosse in d.a città o vero in suo distretto con alcuna generatione d'armi, vada, o corrà à casa d'alcun Cittadino di d.a Città, o vero d'alcuna altra persona e chi contrafarà paghi 25. ducati d'oro senza diminutione alcuna, ma possano senza pena alcuna al tempo di d.o rumore con qualunq. generatione d'arme se voglia, andare al Palazzo

delli magnifici sig.ri Priori per defenzione del pacifico, e popo:
lare stato con essi à volontà loro stare non ostante alcun stato
et ordinamento di d.a Città.

Item che nesuno presumi andare ad alcuna rissa, briga bat:
taglia, la qual fosse dentro le mura di essa Città con alcuna
generatione d'arme da offendere, ma ancora in loco d'essa rissa
alla pena di 25 ducati d'oro oltra la pena che si douesse dal
portar dell'armi saluo che s'il Podestà o vero alcuno altro
Rettore andassero à d.a rissa per obuiare, che quelli che van:
no con loro, o alcuno di loro con volontà, e comandamento del:
li Mag.ci Sig.ri Priori di d.a Città possano gir con armi da of:
fendere e da difendere senza pena, e bando, e questo medemo
dicemo se la briga o vero rissa fusse in castelli di d.a Città.

Item dicemo che niun Cittadino di d.a Città faccia veni:
re alcun forastiero, ne riceua in sua casa, ne tenga al tempo di
alcuna rissa, guerra o vero battaglia in d.a Città, e chi contra:
farà gli sia tagliata la testa, se si potrà hauere, e nō poten:
dosi hauere sia ribelle, e perpetuamente sbandito di d.a Città
e perda tutti i suoi beni, e possano offendere senza pena, e ban:
do e detti forastieri che saranno così ritenuti siano appiccati
in tal modo che morano, et il Podestà sia tenuto inquirere, pro:
cedere punire ad instanza d'ogni uno, che accusarà denuntiarà
tal persone, e d.o Podestà se sarrà negligente nelle predette
cose sia punito in 25 ducati da ritenersi dal suo salario
nel fine del suo officio.

Cap. 45.

Della pena di chi impedisse
chi porta grascia.

Item sancimo che qualunq. persona offenderà, o impedirà
quello che porta grascia alla Città di Terni, e nō permetterà che
entri in d.a Città sia punito in cento fiorini di pena al Com. e chi

porta grano in Terni non possa esser ritenuto per conto di rappresa:
glie à qualunq. concesse.

Cap. 46.

Di quelli che non possono esser Testimonij delli Maleficij.

Item ordinamo che niun fratel carnale Zio carnale, ne ni:
pote carnale possa esser testimonio nelli Maleficij, ne la Mo:
glie del delinquente, et il simile delli sui, e donne che atte:
nessero à un medesmo grado

Cap. 47.

Della pena di chi non testificarà.

Item statuimo che qualunq. persona sarà chiamata à te:
stimonianza nella causa Criminale, o uer ciuile, e non uerrà nel ter:
mine à esso assegnato si debbia condannare nella somma di qua:
ranta soldi guardando la quantità del fatto per l'officiale,
quale l'hauerà ricercato realmente, e personalmente sia con:
stretto far tal testimonianza, saluo che non fosse allegata, o pro:
uata l'assenza di d.o testimonio, et allora si assegni termine
fra il quale habilmente possa uenire, e fra questo mezzo
non corra il termine à chi hauesse à produrre tal testimonio,
e passato il d.o tempo l'officiale sia tenuto procedere nella
causa secondo la forma della ragione, e questo si intenda quan
do fosse assente fuori della Città, e suo distretto, mà quando
fusse nel distretto sia tenuto farlo uenire à petitione di chi lo
dimandarà nella causa ciuile; mà nella causa Criminale sia
tenuto farlo uenire non tanto à petitione dell'accusatore, o de:
nuntiatore, mà per suo officio con impositione, et esattione di
pene, la qual possa riscoter de facto se non comparirà fra d.o ter:
mine; e s'esso Podestà ò Giudice sarà negligente perda cinquan:
ta libre del suo salario.

Cap. 48

Delli maleficij che si comettevano casualmente.

Item sancimo che qualunq. persona cometterà alcun maleficio con cavallo, mulo, o altro animale, o vero con qualunq. altra cosa, per il qual delitto si facesse danno, pregiuditio o lesione ad alcuno, non studiosamente, ne appensatamente, o se li dd. maleficij, eccessi, o vero delitti si cometterssero casualmente si debbia condannare nella pena che si contiene nello statuto, che di tal maleficio parlasse, mà se alcuno cometterà alcun maleficio contro la persona di alcuno per il qual maleficio si venisse à imponer la pena della morte, secondo la forma delli statuti, e quel maleficio fosse comesso non studiosamente ne appensatamente, e senza dolo di chi lo cometterà si debbia condannare in cento fiorini.

Cap. 49
Che non si accusi alcuno doppo la pace.

Item ordinamo che niuna persona possa accusare alcuno d'alcun maleficio, del quale fosse fatta la pace poi d.º maleficio comesso, e chi l'accuserà, tal accusa non vaglia, ne si possa procedere per inquisitione o vero denuntia, e questo capitolo non habbia loco nelli homicidij et in percussioni con ferro etiam se fossero con sangue o senza.

Cap. 50
Che si proceda da simile à simile.

Le pene di quelli delitti, le quali per questo statuto non sono determinate si debiano determinare, e finire alla similitudine dell'altre pene secondo la forma, e determinatione di questo statuto, e la dichiaratione di tale pena si debbia fare per il Podestà, e Giudice convenendosi assieme, e quello sia hauto, e reputato simile

che per loro sarà statuito, e determinato, e quella sia pena di tal delitto, e se parerà à essi da simile à simile non potersi procedere allora per d.° delitto si statuisca à esso delinquente la pena reale, e personale, secondo si tasserà per d.° Podestà e Giudice di commun consenzo.

Cap. 51

che il Podestà debbia termi: nare le cause.

Item statuimo che il Podestà, Giudice, o vero Rettore, o ciascuno di essi della Città di Terni siano tenuti terminare, e finire tutte le cause delli maleficij le quali si agitassero avanti di essi o vero alcuno d'essi fra quaranta di dal di della citatione di esso fatta, e non possa d.° termine prorogare, et essa sentenza differire oltre quaranta di. e se li predetti Giudici, o alcuno d'essi saranno negligenti nelle predette cose, o vero in alcune di esse paghi al com.e cinquanta lire del lor salario. e niuna sentenza si possa irritare, o annullare ancor che fosse omessa qual che solennità in procedere, o vero sententiando ancor che fosse data doppo li quaranta di.

Item che ogni quaranta di fino all'ottavo di circa la fine dell'officio di d.° Podestà possa condannare, mà non possa assolvere alcuno nell'ultimo mese dell' suo officio, e se assolverà alcuno essa assolutione sia nulla ipso iure.

Hoc loco debent apponi Reformationes seu Libri Reformationum incipien. cum Exhuncto nobis officio &. a carte 500.

V. pag. 500.

Cap. 4. primi Libri.
Dell'elettione del Podestà.

Sebben che si appartenga ad ogni particolar persona esser giu: sto santo, e buono, non di meno molto più à quelli che sono superio: ri à gl'altri, che ogni uno sia, in loro splendore, e carità, relu: cente di Virtù, costumi honesti, et ottimi esempli, per la qual cosa noi cittadini di Terni alli quali è stata concessa, e data autho: rità dell'elettione del Podestà per fare il debito nostro determi: niamo e statuimo, che l'elettione del Podestà si faccia due me: si inanzi che finisca il tempo del presente Podestà, e più e man: co secondo che sarà espediente, et à tale elettione non uolemo sia presente il Podestà o vero alcuno de suoi officiali.

Item che nel conseglio quando si trattarà di tale elettione non ci si possa proporre alcuna altra proposta, e che si nomini il nome, e la Provincia donde sarà d.o Podestà da elegersi, e poi si elegano in d.o conseglio tre elettori, e quanti pareranno à d.o con: seglio à bruscelli li quali siano constretti andare à permane: re in qual che loco remoto, nel qual loco essendo radunati, com: mandiamo che prima che si partino di lì habbiano eletto d.o Po: destà senza alcuna prattica. Item ordiniamo che il Podestà debbia hauere un Giudice espresso Dottore di Legge Ciuile, e Canonica, del qual dottorato faccia fede alli Magnifici Sig.ri Priori prima che pigli il giuramento; il quale Giudice si debba elegere per la Comunità, e conseglio generale con salario di cinquanta fiorini di marca da estraersi dal salario di d.o Podestà, e non possa essere à tale officio ammesso se non sarà dottore di cinque anni almano.

Item debbia tenere un litterato esperto, e pratico Caualiero il quale debbia essere pub: Noto, e far fede authentica del suo notariato, e sedere al banco à ora consueta, e render ragione, e far tutte e singole cose secondo si farrà mentione del officio del Caualiere.

Item hauerà un bono, et esperto Noto de Maleficijs il quale debbia metter à libro tutti e singoli processi de Malefici, che si commetteranno in d.a Città e suo contado, e distretto per inquisitione, et à querela, e denuntia di Ciascuno.

Item un altro Noto esperto, e dotto il quale debbia deputare alli straordinarij.

Item debbia tenere otto famegli atti à portar arme, un Donzello, e un cauallo di ualore almeno di ducati uenti d'oro, delli quali officiali, famegli Donzello, e cauallo li Magnif.ci Sig.ri Priori li debbiano fare la Mostra, e richiesta ogni uolta che parerà neces.o à loro, e di ciò il Cancelliero si debbia rogare e metter à bastardello.

Item che durante il tempo del suo officio n̄ possa dimandare esser sindicato, e se si scindicarà, esso scindicato sia nullo e per consiglio n̄ si possa derogare, e chi lo proponesse, o facesse proporre sia condannato in libre 200. Et hauerà per suo salario, e di tutti suoi officiali, e famiglia fiorini trecento cinquanta di Marca, e se esso Podestà o uero alcuno de suoi officiali e famiglia accadesse esser condannato al tempo del loro sindicato sia obligato esso Podestà per lui, suoi officiali, e tutta la sua famiglia, e n̄ possa ottenere alcune rapresaglie contro d.a Communità, o special persona di d.a Città per cagione del suo salario, e detto scindicato, e se ottenesse prometta n̄ le usare, alle quali rapresaglie debbia renuntiare per se, e tutti suoi officiali, e sotto pena del Pergiuro, e del suo salario se contrafacesse.

Item sia tenuto d.o Podestà, e possa esigere tutti Maleficij

quali trouarà accesi, et essi ponersli à computo del suo salario

Item che nõ possa tenere alcuno della sua famiglia conui:cino di d.ta Città per uenti miglia, e che d.o Podestà della Città di Terni durante il suo officio nõ si possa partire senza espressa licenza del conseglio generale, o credenza alla pena di uenticin:que ducati d'oro da ritenersi del suo salario, et applicarsi à d.o Cõe. Mà personalmente debbia stare tutto il tempo del suo officio in d.a Città, e d.o officio nõ possa seruire per sostituto alla pena predetta.

Item che d.o Podestà sia tenuto, e debbia presentare con ef:fetto nell'entratà del suo officio alli Mag.ci Sig.ri Priori tazze due d'argento di dieci lega e di peso di otto oncie per ciascuna tazza, e per ogni semestre, e contrafacendosi per d.o Podestà non debbia per alcun modo essere amesso, e se si amettesse li Sig.ri Priori che l'ametteranno caschino in pena della perditione del loro salario da applicarsi al d.o Cõe, e l'amissione ipso iure sia nulla.

Item che d.o Podestà nõ possa ne debbia essere amesso da d.i Sig.ri Priori sotto detta pena se nõ portarà la fede authen:tica d'hauer pagato la tazza debbita del suo officio alli Rev.mi Sig.ri Segretarij come è solito per ciascun semestre.

Item che il d.o Podestà sia tenuto, e debia pagare per cias:cun semestre alla chiesa Catredale della Nra Città di Terni per l'opere, e fabrica di d.a chiesa e sua laudabil fama ducati cinque d'oro

Item che d.o Podestà sia tenuto, e debbia pagare al Cancel:liero della Comunità di Terni per la scrittura della prima e:lettione, e capitoli, o uero per la dilatione del giuramento in qual modo à d.a prethura sia eletto ducati due d'oro, e se accaderà esser reformato per qual modo, o uia si sia sia tenuto e debbia pagare al d.o Cancelliere

Item che il d.o Podestà sia tenuto e debbia pagare per la scrittura o mostra

per la prima ~~visitatione~~ o mostra della sua magna al d.o Cancellie: ducati due per cias:cun semestre e bolognini quatro per ciascun officiale famiglio, e cauallo, e tanti per un semestre.

73v

cassatura, o remettitura in ciascuna uolta di dd. officiali famiglia cauallo per ciascuno di essi durante d.o officio.

Item che d.o Podestà nella Rasegna, e mostra da farsi della sua persona, offitiale, famiglia, e cauallo sia tenuto à pagare al Cõe di Terni, e computisi dal suo salario per ciascuna pontatura della sua persona fiorini uenti, per pontatura del caualiero fiorini quatro, per pontatura di ciascun suo officiale famiglio donzello, e cauallo in ciascuna uolta fiorini dece similmente.

Item che d.o Podestà sia tenuto, e debbia riscuotere tutte e singole dature della Città di Terni tanto imposte quante da imponersi senza alcuna mercede, salario, o premio.

Item che d.o Podestà il soprad.o suo salario debba pigliare per mano del camerlengo della Città di Terni de maleficij, danni dati, e straordinarij, dature uechie, e date, e non di gabelle et altre entrate di d.a Città.

Item che di tutte condannationi uechie de maleficij detto Podestà possa farsi pagarsi per dette condannationi dalli condannati di quello che con effetto farà uenire in Cõe per quello che pagaranno al d.o Cõe cioè un soldo per libra de danari, e no più.

Item che d.o Podestà sia tenuto osseruare, e fare osseruare tutte, et altre reformanze, et ordinationi esistenti nell'Archiuio di detta Città, e tutti altri ordini, e reformanze da farsi, le quali tutte e singole si habino qui per espresse sotto pena come in esse si conterrà.

Item che il soprad.o Podestà sia tenuto, et obligato à sue spese impetrare dalla Santità di N.ro Sig.re o da chi altri hauerà potestà la confermat.e della sua eletione, e di questo farne fede altrimente contrafacendo non debbia ne possa esser amesso dalli soprascritti Sig.ri Priori sotto pena ut supra

Cap. 5 eiusd. libri.
Del Giuramento del Podestà.

Statuimo adunq. et ordinamo, che il Podestà Prometta, e giuri in questo modo. Io il quale sono Podestà della Città di Terni giuro [s]ù Santa dei Evangelia, e prometto à Voi Mag.ci Sig.ri Priori, e Can[ce]lliero di d.a Cõe ricevente in nome, e vice della Città di Ter[n]i portarmi legalmente, et esercitar giustamente l'officio di d.a Podestaria, et osservare tutto il tempo del mio officio secondo la forma della mia elettione con bona fede, e senza fraude tutti [e] singoli capitoli, quali sono stati scritti nel presente statuto, [e]t al Cõe e speciali persone di esso fare, e ministrare giustitia, [e] giuro difender la fede Cattolica, et osservare, e fare osserva[r]e li Capitoli, che saranno assegnati à me, et à tutta la mia fa[-]miglia.

Item giuro di render ragione del mio aministrato officio [e] far render ragione à tutti di mia famiglia come di furti rapi[n]e, estorsioni illecite, negligenze, omissioni da me o vero da loro [o]perate nel mio, e loro officio, et etiam della trasgressione del[-]la forma delli miei statuti di Terni, e della ragion Cõe, e se sar[ò] condannato io o alcuno della mia famiglia prometto non ri[to]rnare alla Patria o vero di divertire ad altri luoghi se prima non pagasse quello che di ragione fosse condannato per la mala ami[ni]stratione, o vero non bona del mio officio.

Item giuro operare conforme il mio potere, e sapere circa l'utilità, e salute delle persone, e cose delli Cittadini di Terni [de]ntro di d.a Città e suo distretto, e gli homini, et habitatori di essa [i]n pace mantenere pro posse, e che d.a Città si aumenti in robbe [e]t in havere.

Item prometto, e giuro osservare ogni bona consuetudine, e non [co]ndannare alcuno più di quello che si contiene nel statuto, dove il [s]tatuto parlasse, e dove non parlasse secondo la ragione Cõe, e se contra[-]farrò, e sarrò condannato prometto pagare essa condannatione del mio pp.o

à quello, o uero quelli che condannaro iniquamente, e ingiustamente, e dinanzi alli sindici prometto render ragione di tutte, e singole pre-
detta cose, e stare alla condannatione da essi fatta, e da douersi fa-
re, e da quella condannatione per essi fatta non appellarmi, alla
quale appella rinuntio ex nunc pro ut ex tunc, e mi obligo ad
osseruare inuiolabilmente d.a Sentenza, e mandare ad esecutione tut-
to quello che in essa si conterrà

Item giuro non dimandare in conseglio o uero fuora, ne esigere dal
Com.e di Terni ne da alcuno altro per d.o Com.e, ne per me, ne per altri oltre
à quello che mi son conuenuto, e prometto restituire il doppio di quel-
lo fosse per me pigliato, o per altri in mio nome e così ex nunc pro
ex tunc intendo essere condannato.

Item prometto che alcuno di miei officiali non debbia man-
giare, ne conuiuere con alcun cittadino di essa città, o suo distretto
saluo quando andasse per alcun suo interesse del Com.e.

Item prometto non riceuere dono da alcun cittadino ne per me,
ne per alcuno di mia famiglia, eccetto cose da mangiare, e se contra-
farò sia punito per ogni uolta in dieci libre di danari da ritenersi
del mio salario.

Cap. [illegible] p.o libri

Dell' Authorità del Podestà.

Statuimo et ordinamo che il Podestà della Città di Terni
sia et intendasi esser giudice ordinario di d.a Città del contado, e suo
distretto, il quale intendemo, e uolemo che habia, et hauer debbia
per uigore di questa presente constitutione omnimoda potenza, e
giurisditione di mero e misto impero cum potestate gladij.

Item ogni altra authorità, e giurisditione che si conuiene ad
esequire il suo officio, et à terminare tutte, e singole cause cri-
minali, ciuili, e miste donde sia in libertà e facoltà di alcuno
habitatore di essa Città, e di suo contado, e distretto, che possa inten-
tare d'ogni sorte d'attione auanti alla presenza di d.o Podestà, et in
le sue cause initiare, mediare, terminare, mouer lite à suo piacere, et

cusare denuntiare, e possa inquirere, e proseguir le ragioni sue a:uanti al d°. Podestà, nò pregiudicando tamen alli statuti di d°. Contado.

Item sanciamo acciò che ogni uno habia facoltà di adire d°. Podestà in tutti li suoi bisogni, et occorrenze che esso Podestà seda al banco della ragione li giorni statuti et ordinati per nostre leggi municipali, e tutti benignemente oda, et ascolti, risponda, proceda con carità, et amore, e se per negligenza, o malitia nò sedesse li giorni deputati per ogni uolta incorra nella pena di uenticinque libre di danari da applicarsi al Coẽ, e ritenersi del suo salario, e di questo se ne stia alla fede delli notarij del banco, e Procuratori.

Item che d°. Podestà ministri la giustitia à tutte e singole persone indifferentemente, quali à lui haueranno ricorso, senza alcuna eccetione di persone, e per ogni atto d'ingiustitia al tempo del suo scindicato sia condannato in libre cento di danari da applicarsi al d°. Coẽ, e rifaccia il danno et interesse alla parte alla quale haueuà fatto ingiustitia.

Item ordinamo che d°. Podestà con la sua corte sia obligato espurgar la città predetta d'huomini e donne facinorose, insolenti, e di mala conditione, e fama come sortilegi, et heretici, Ladri Homicidi, Blasfemi, Sodomiti Partiali, Adulteri, Usurari, e turbatori del pacifico, e tranquillo uiuere, dalla Città di Terni, e di simil uitij orrendi maculati, similmente contro giocatori di dati o Carte, e tutti artefici perniciosi procedere secondo la forma del presente statuto, altrimente se sarà negligente, non solamente incorra in giuditio di Dio, mà etiam la pena di ducati 25. da applicarsi al d°. Coẽ.

Item che il d°. Podestà sia obligato nelle cause criminali osseruar la forma delli statuti dell'antedetta Città, doue parlano di tal materia, e doue nò parlassero sia tenuto procedere se:

condo la ragion Cōe. Similmente nelle cause miste, e Civili puntu:
almente quello che dettano li statuti, o vero leggi Civili doue li
statuti n̄ parlano, e se contrafarà in alcun modo sia obligato al Cōe
d'ogni danno, et interesse, e pagare al Cōe libre cento di danari
del suo Salario, se per alcuna di dd. cause sarà condannato al
tempo del suo sindicato

Cap. . .

Che il Podestà possa imporre
pena per conseruatione del
suo officio.

Item statuimo, et ordinamo che il Podestà della Città di Ter:
ni possa imporre pena, e bando per esequire il suo officio per ciascu:
cuna Causa, e persona fino à un fiorino di Marca per ciascuna
uolta considerata la qualità della causa, e della persona à
bocca, o in scritto, e per Balio, e che d.ª pena si possa esigere
ipso facto senza processo alcuno da applicarsi al d.º Cōe, e da rite:
nersi per d.º Podestà per conto del suo salario.

Cap. . .

Che il Podestà sia tenuto ri:
coter tutte datiue.

Item Statuimo, et ordinamo ut supra che il Podestà sia tenuto
e debbia riscotere tutte datiue e collette imposte, e da imporsi
dal d.º Cōe senza premio, e pagamento alcuno, e se nelle cose
predette sarà negligente perda del suo Salario cento libre di
denari da ritenersi del suo salario, et aplicarsi al d.º Cōe.

Cap. . .

Dell' officio del Giudice.

Item statuimo et ordinamo che il Giudice del Podestà della
Città di Terni cognosca sopra tutte cause Ciuili, e criminali di qua:
lunq. ualore, e quantità si sia, e possa commettere al Caualiero

cui possa cognoscere da trenta carlini inclusive in giù simpliciter et de plano, in scriptis, e sanza, solamente veduta la verità del fatto, e l'uno possa comettere, et aiutar l'altro. Et in d.a Somma esso Cavaliere si intenda havere giurisditione, come di sotto si contiene, e volemo si finiscano per il Cavaliero con questo che l'uno possa aiutar l'altro in suo officio fatta la comissione per l'uno all'altro apparendo scritta la d.a Comissione per il Noto del Banco, e d.o Sindice possa imponer la pena per conservatione del suo officio fino in bolognini venticinque, e non più, et essequir come di sopra nello stato del Podestà in Rub: che il Podestà possa imponer la pena, e non possa domandar sportule in niuna Causa, e se per differenze andasse à vedere dentro d.a Città, non possa haver più di cinque bolognini per parte, e di fuora della Città, in qualunque loco sia, bolognini dieci per parte e così dicemo delle sentenze, et altri decreti che imponesse, un Carlino Fin qui al p.o libro

Cap. ...

Di Quelli che sono obligati al Comune.

Item ordinamo che qualunque persona volontariamente si obligarà, o occorrerà obligarsi come principale o come raccolta per il Com.e di Terni, et accadesse, che il Podestà o vero altro officiale lo constringesse à sodisfare, e pagare, vogliamo che il Com.e sia tenuto à conservare qual tale senza danno accio che ogni uno si inanimisca ad intervenire per il Comune alli suoi bisogni.

Cap. ...

Quelli che hanno il Ventalico
Secchino le forme.

Item statuimo che li ventalici della Città di Terni siano tenuti seccar le forme del Com.e quando sarrà bisogno, e rimetter l'aque senza prezzo.

Item ordinamo che li ventalici per li Magnifici Sig.ri Priori si alegino, e siano immuni et esenti da quaddie da date di caue, e tutte grauezze personali in d.a Città, e se fossero eletti à dd. officij alcuni di dd. ventalici à far detta quaddie, il Podestà o Rettore n' li possa astrengere, il qual ventalico si debbia vendere per li Mag.ci Sig.ri Priori del mese di Maggio.

500 153 47r

Liber Reformationum
Civitatis Interamnae

Marianus Grimanus miseratione divina tituli S. Marcelli S. R. E. Presbiter Cardinalis, Patriarca Aquileie, Perusie Umbrieq. de latere Legatus.

Cum ex iniuncto nobis officio Civitatem hanc Interamnen. quam int alias huius provincie singularum amore prosequimur, visitaverimus quam plurima reformatione digna reformare, et reformando bene vivendi morem, Ita quod boni letent in bonitate sua, et mali saltem formidine pene, vitam in melius commutare procurent inducere decrevimus. Hac igit perpetuo valitura constitutione sancimus quod Gubernator pro tempore d.te Civitatis ut talis inveniri, et deputari possit, qui civitati predicte preesse valeat, et prodesse, pro salario suo habeat et consequat scutos auri viginti, decem iuliis pro quolibet scuto computatis pro quolibet mense sibi exbursandos per Comunitatem d.te Civitatis absq. aliqua detractione taxar. seu retentionum.

Item quod dictus Gubernator pro tempore hat unum Bariscellum idoneum, et aptum, cum octo peditibus, pro quorum salario, et mercede volumus, et mandamus sibi respondere scutos auri similes quindecim pro quolibet mense per d.tam Comunitatem, tredecim scutis similibus respondere solitis Generali Perusie, Umbrie Barisello, quos in salarium Bariscelli predicti Interamnen converti volumus, et mandamus.

Item quod Potestas pro tempore sit Iudex ordinarius omnium causarum, tam civilium, quam criminalium, seu mixtarum d.te Civitatis, et districtus in prima instantia, et Gubernator in 2.a liceat tamen eidem Gubernatori in atrocioribus criminibus videlicet ubi veniret imponenda pena corporis afflictiva, nec non in quibuscumq. etiam levioribus ommissis per ordinarium per duos menses à die perpetrati delicti

Vedere se è conforme all'altro latino precedente

et in Civilib. ubi interuenirent pupilli Viduæ, aut Miserabiles per:
sonæ, seu forenses aut pia loca, etiam in prima instantia cognoscere
et secund. instantia decidere, et terminare.

Ita quod prædicti Gubernator, et Barisellus finitis eorum officiis
sindicentur per aliquem aut aliquos deputandos in Ciuitate prædicta
per Rev.mum D. Legatum, seu uicelegatum pro tempore.

Item cum inter alia quæ in Ciuitate prædicta malum uiuendi mo:
rem inducere, inimicitias parare, et iam existentes fouere, et auge:
re possit illud præcipue comperimus quod aquæ formæ nouæ, quæ
prope mænia Ciuitatis fluere solebant, unde Interamna ista Ciuitas
extitit nominata a d.o eorum antiquo cursu per quosdam particulares
ad primum eorum usum diuersæ, et deriuatæ fuerunt, et qua deriuatione
processit, quod aquæ seræ, et Tisini torrentisq. pariter per d.am
formam nouam, et prope mænia prædicta fluebant, ceperunt iam
diu fluere per agros particularium eos inundantes, edificiaq. et mo:
lendina quam plurima et uias publicas deuastando, et corroden:
do in d.æ Ciuitatis debilitatem, particulariumq. uniuersiq. populi
Interamnen. non modicum præiudicium, et iacturam et scandalum plurimo:
rum cumq. ubi maius periculum iminere percipit ibi cautius sit agen:
dum per hanc nostram perpetuo ualituram constitutionem ad preces Co:
munitatis sancimus pariter et ordinamus quod per Ciuitatem et ho:
mines dictæ Ciuitatis omni mora postposita reduci debeant omnes
et singulæ aquæ prædictæ per cursum antiquum et solitum formæ no:
uæ ita quod prope mænia d.æ Ciuitatis fluant ut fluere solebant,
et post quam inductæ fuerint per eund. cursum conseruari et manute:
neri absq. aliqua diminutione, statuendo easd. aquas post quam in:
ductæ fuerint per neminem cuiuscumq. gradus conditionis, et præhemi:
nentiæ existant in parte etiam minima uel in toto extrahi uel de:
riuari posse, etiam sub prætextu emptionis à Communitate, et particularib.
seu quorumcumq. aliorum titulorum; quas et quos tanquam præiudicium afferentes

tam publicis, quam privatis personis, nullius fuisse, aut fore roboris et momenti decernimus, et declaramus.

Item cum in exactionibus dativarum ut nobis ex fide dignorum testimonio relatum extitit non servetur aequalitas constituimus, et ordinamus quod collectores pro tempore, qui non exegerint dativas impositas ab iis, qui fuerint solvendi, cuiuscumque fuerint gradus, status, et praeheminentiae in redditione administrationis de suo proprio solvere teneantur salvo eis iure illas à principalibus exigendi et ad id cogi possint per inde ac si eas integrè exegissent si tamen ab aliquibus non exegerint quia solvendi non erant licet usi fuerint diligentia, tunc et eo casu in redditione administrationis eorum nomina in manibus ratiocinatorum consignent exigendorum per successores, vel alios arbitrio Comunitatis deputandos, alioquin dd. collectores qui rationem non reddiderint ut praefertur, salarium eorum, admittant ipso iure.

Item ex causa praedicta statuimus, et ordinamus omnia, et singula macella existen. in Platea, et in strada media, seu Magistra d.ae Civitatis infra mensem penitus removeri ita quod de caetero nullo unquam tempore macella praedicta fiant aut exerceant. in locis publicis antedictis sub pena pro quolibet contrafaciente scutorum auri 200 Camerae Apostolicae ipso facto applican.

Macelli non possono star in Piazza nè pur nella strada maestra cioè di mezzo =

Item pro decoro Civitatis statuimus, et ordinamus quod nemo possit construere, seu fabricare profellos in domibus existen. intra Civitatem, nec veteres resarcire, aut aliquo modo restaurare ut d.i profelli, qui Civitatem deonestant vetustate collapsi penitus extinguant. et de caetero non redificent aliquo modo.

Item ad tollendam pravam corruptelam quam invenimus in Civitate praedicta in vendendo et alienando fructus, redditus, et proventus comunitatis praedictae, statuimus et ordinamus dd. proventus ulterius vendi, aut alienari, seu pignori dari non posse etiam ad tempus sub pena quo ad Comunitatem ammissionis proventuum praedictorum, qui eo ipso Camerae Apostolicae aplicent, quo vero ad emptores amisionis praetii, et

centum ducatorum auri etiam de suo supra quibus penis etiam ipsum, et adimandum exactione, sine aliqua alia declaratione seu tela iudiciaria deuenire possit, decernendo tamen irritum et si quod per aliquem contra premissa fieri aut attentari contigerit.

Item cum officium Bandarerarioum non minus utile, quam necessarium in dicta Ciuitate existat cum omnibus et singulis eorum priuilegiis auctoritatibus iurisdictionibus, facultatibus, prerogatiuis honoribus et honeribus consuetis authoritate qua fungimur confirmandum esse duximus et confirmamus adiciendo pro eorum tamen maiori respectu quod si quis offenderit aliquem de Bandarerariis pro tempore in officio existentibus et etiam si post finitum officium si ratione officii contigeret penam Criminis lese Maiestatis incurrat perinde ac si Gubernatorem dictae Ciuitatis offendisset.

Has autem constitutiones nostras uolumus, et mandamus per comunitatem et homines dictae Ciuitatis recepi, et admitti et ad perpetuam rei memoriam in uolumine statutorum eiusdem registrari, illas perpetuis futuris temporibus inuiolabiliter obseruari sub pena trium millium ducatorum auri Cam. Apost. applican. constitutionibus et ordinationibus ac litteris apostolicis statutis aut priuilegiis, iuramento aut quauis firmitate aliter roboratis, ceterisque in Contrarium facientibus non obstantibus quibuscumque. Dat. Reate 7. Cal. 7bris 1536. M. Card. Grimanus Legatus.

Ad Honorem Laudem et Gloriam Omnipotentis Dei et Sanctiss.mae Individuae Trinitatis, Beataeq. Mariae Semper Virginis Genetrici, omnium advocatricis, et protectricis, ac SS. Proculi Valentini, et Anastasij Specialium Civitatis, et comunitatis Interamnae Advocator, et protectorum, pariterq. ad honorem, laudem, et Gloriam et debitam reverentiam, ac obedientiam S. D. N. Pauli PP. 3. Pont. Max. ac Stae Matris Ecclesiae nec non ad pacificum et quietum statum d.ae Civitatis, et hominum in ead. Civitate Manen. confirman. et inducen. ac ad perpetuum bonum iustum discretum, laudabile, et utile regimen d.ae Civitatis ipsiusq. omnium et singulorum hominum.

Nos Ascanius Parisianus tit. Stae Potentianae S. R. E. Presbiter Cardinalis Ariminen. nuncupatus, Perusiae totiusq. provinciae Umbriae de latere Legatus, infra Capitula, ordinationes, leges, statuta ac decreta perpetua per D. Octavium Ferrum de Macerata Marchiae Anconitanae, et R.mi, et Ill.mi Cardinalis de Tervesio in Civitate Spoleti locum tenentem, et specialem ad hoc p. pta SS.mi D. N. Commissarium in d.a Interamnen Civitate destinatum, et deputatum longo habito tractu, multisq. colloquiis tam publicis, quam privatis, quampluribusq. discussionibus desuper ad bonum publicum factis, et per plures dies, et ebdomadas in d.a Civitate, praedictorumq. omnium fideli per eum facta relat.e p.to S.o D. N. habitorumq. desuper à S. D. vivae vocis oraculo, et mandata tractata, et compillata ex mandato, et ordine suae Sanctitatis, per nos matura consideratione et longo tractatu habitisq. colloquiis, et discussionibus quampluribus cum octo dominis de dicta Civitate ad hoc specialiter vocatis, et deputatis etiam cum assistentia d.i Octavij et DD. vocatorum et deputatorum, assensu, revisa comprobata, et opportune reformata ad perpetuam rei memoriam, et in vim perpetuae, et inviolabilis legis edimus promulgamus, statuimus, ordinamus et Sancimus, Capitola et ordinamenta, quecumq. alia facta, tam antiqua quam nova

79v

confirman. corroboran. et pro ut tempor et rer qualitas exposhulat necess.o et opportunè ad bonu publicu d.ae Civitatis eiusq. hominu adden. reforman. et paterno amore providen ut infra videlicet

Cap. 1.

De Electione Camerarij.

In primis Statuimus, reformamus, et ordinamus quod in futuru Camerarius Coïs Interamnae fiat, et eligat modo et forma infrascripta videlicet quod p Mag.cos DD. Priores et Banderarios, ad hoc n.o sufficienti, et specialr congregatos proponant decé hoës tm de popularib. quid de Ciuib. d.ae Ciuitatis fide, et facultatib. idoneis possidentes ad minus lb. 200 in Catastro pro quolibet, et litteris sufficientes ad tale officiu instructi qui sic propositi, per DD. Priores, et Banderarios dent postea in consilio gnli 150 d.ae Ciuitatis more solito in sufficienti n.o congregato in praesentia Gubernatoris siue eius Lnis aut Potestatis pro tempore obtinen bussulas, et pallottas, non autẽ viua voce, vel aliter, et deinu sic electi, et obtenti imbussulent, et unus eor sorte extrahat qui sic extractus sit, et esse debeat Camerarius d.ae Coïs pro sex mensib. futuris, et eius officio finito extrahat alius, et sic successiue donec omnes decem extracti fuerint, deinde fiat noua propositio, obtentio, et imbussulatio, et extractio ut supra, et ita fiat et seruet inuiolabilr perpetuis futuris temporib. et nullus ut supra electus, imbossulatus et extractus ad tale officiu camerlengatus possit officiu ipsu recusare sub pena 50. ₰ ord. ipso facto incurren, et pro parte Camerae Apostolicae, et pro alia parte Cam.rae Interamnae applican nisi legitimã iustã et necessariã causã allegaret, quae cognosci, et admitti sibi non possit nisi in consilio gnli 150 ut supra congregato, et si in ipso consilio allegata causa admittat tunc alius ordine successiue ut supra extrahat, dat autem Camerarius ut supra extractus seruare capitula infra videlicet

Cap. 2.

In primis teneat seruare in manib. D. Gubernatoris, siue eius locumtenentis, aut Potestatis pro tempore, et Mag.corũ DD. Prior ac etiã dare ido:

159

neos fideiussores approbandos in consilio Credentie, vel gruli 150. pro summa duor. millium ducator. de carolenis, de et fideliter admini: stran. officium camerariatus, et de observan. capitula, et constitutiones d.i officij et de stando ad sindicatu ac bona et integra ratione d.ae ad: ministrationis in d.o officio redden. ac reliqua restituen. Placet.

Cap. 3.

Item debeat d. camerarius diligenter curare pro omnes introitus tã ordinarij quã extraordinarij Cõis perueniant, et peruenire debeant cũ effectu ad manus ipsius camerarij, et alteri nullo modo soluant, aut dirigant p. uiã excomputationis sub pena 25 ducator. auri Cam. Apost.ae ipso facto applican. si in premissis negligens fuerit, nisi in contractib. de dictis introitib., et prouentib. p. d. Comunitatẽ celebra: tis aut celebrandis, aliter fuisset conuentũ, quo casu forma ipsi le: gitimè initi p. Comunitatẽ contractus seruet, alr. aũ alteri quã ip: si camerario solui n. possit et alr. solutio nulla sit. Placet.

Cap. 4.

Item teneat d. camerarius à principio sui officij conficere librũ ligatũ n.o sufficienti cartar. et per cancellariũ Cõis quolibet folio num.o signatũ et cũ prefatione anni, et mensis intitulatũ more mercantili facta menzione de numero dd. cartar. in quo li: bro dictum camerarius pnus introitus et exitus d.e Cõis describere de: beat. Placet.

Cap. 5.

Item ut semper haberi possit uera notia de receptis per pre: dictũ camerariũ, ordinamus, quod ipse camerarius n. possit ali: quid ab aliquo debitore Cõis recipere sine scito Mag.cor. DD. Priorũ directo debitori ut soluat quod mtũ dar. per d.m Can: cellariũ registrari in libro cancellarie speciali deputato pro introitib. et exitib. Cõis, ubi aũ debent registrari bollette de sol:

80v

uen placet. Cap. L.

Item cum facultates, et opes publicæ ipsius Civitatis adeo exhaustæ sint, et introitus extenuati, onera vero tam publica quam privata, sic se ferente temporum qualitate, adeo aucta, ut in utroque onere publico subeundo ad singulorum facultates, et pecunias conferendas recurrendum sit; quo fit ut unusquisque sibi magis timens propriisque eius, et facultatum in publica conlatione egrè ferens in dies magis suspectus, et difficilis euadat cautiusque agere promptius censeant. De Cisco ut Cunctis clare patere possit pecunias, et introitus Communitatis, et priuatorum in publicum conlatas, quomodocumque ad manus Camerarij peruentas ac peruenturas, fideliter ac vere ad publicam utilitatem in occurrentibus casibus dispensari, et erogari, et ut quisque suspicione careat, nullaque suspicionis nota uel causa in cuiuscumque animos cadere possit quietoque animo sic suam quisque fortunam patiatur; dictus Camerarius non possit neque debeat soluere per se uel alium eius nomine aliquam quantitatem pecuniarum Communis alicui personæ, cuiuscumque status, conditionis, et dignitatis sit, neque ad id à quocumque cogi possit nisi per mandata, uel bullectas de soluendo expeditas siue expeditas modo et forma infrascriptam uidelicet. Quod pro executione, et manutentione Iustitiæ et Pacis in dicta Civitate et pro puniendis delictis, et obuiandis scandalis, quæ possent oriri uel essent orta in dicta Civitate, et pro sedandis litibus et tumultibus, et pacificandis inimicis, uelut in scribendo ad superiores in mittendo litteras, nuntios, informatos hominum Priorum et Banderariorum, super prædictis et impetrandis Comissiones ad ea peragendum et his similibus, et aliis ad bonum publicum spectantibus consideratione dignis ad plenum effectum quæ inter paucos et in segretis tractare sunt ut suum sortiant effectum possint dicta mandata, et bullectas de soluendo occasione prædic:

tos, decerni, et obtineri legitimè per bressulas et pallottas seu au-
tem viva voce vel aliter in sufficienti nº Balnearios cum Civibus
priorum in offº existen prout actenus consuetum est. in ceteris vero
solutionibus quibuscumque faciendis per communitatem et eius exitib
tam ordinariis quam extraordinariis, tam mercedum, et recognitionum be-
nemeritorum quam expensis facien, et pecuniis erogan in adventu supe-
riorum vel aliorum quorumcumque et aliis quibuscumque de causis ad com-
munitatem ipsam spectan. quae in Secretis seu utique tractari opportet vel
referit pro exoneratione ipsorum DD. Priorum et Banderarium ut omnis pros-
sus suspicionis causa tollatur, et eorum sincera fides, et pietas, quae sem-
per fuit erga Patriam omnibus luceat et ipsorum eorum authoritas in dies
laudabiliter acceptior, et firmior apud omnes reddatur dº Mandata
seu Bullecta de soluen debeant decerni, et obtineri legitimè per
bussulas, et pallottas seu autem viva voce, vel aliter in consilio
gnli 150. vel consilio Credentiae dᶜ Civitatis deinde supradª Mta seu
Bullecta sª decreta, et obtenta tam inter DD. DD. Priores, et Bande-
rarios quam in consilio gnli vel credentiae scribi debeant manu
cancellarij nec possint alia manu scribi sub pena falsi, dantque sub-
scribi, et approbari per unum ex dⁱˢ DD. Priorum et unum ex Ban-
derariis et subscriptio huiusmodi sit aprobata per me A. Priorem
approbata per me B. Banderarium, deinde sigillentur tribus sigillis vi-
delicet sigillo DD. Priorum cum signo Angeli, et sigillo Banderariorum
cum signo Tigridis, et Aquile, et illi qui tenent ddª sigilla non
possint ea subscribere, debeantque dicta Bullecta, sive mandata habere
et continere diem mensem et annum, nomen Camerarij cui diri-
guntur, et eius cui debet fieri solutio, et causam legitimam solutionis
et Cancellarius antequam partibus tradat, det illas de verbo ad ver-
bum in libro introitus et exitus Cois registrare, et à tergo sive in

81v

parte eorum manu propria facta signum regis.ta alio autem fact. Mandata seu Bullecte de soluen ipso iure nulle et nulla sint, et nullum sortiant effectum. Et si Camerarius aliter quam per mandata seu bullectas ut supra fact. soluerit, de suo proprio soluisse intelligat, nec ei in suis computis admittat modo aliquo et Banderarij finito eorum officio teneant et debeant reddere rationem in consilio Credentie de Bullectis et mandatis ut supra per eos expeditis cum interuentu ratiocinatorum Comunis Placet. Cap. 7.

Item dictus Camerarius non possit nec debeat soluere aliquam quantitatem pecuniarum Comunis alicui persone uirtute alicuius mandati aut Bullecte de soluen. que non essent facte tempore sui officij et sibi directe principatu uel saltem renouata tamquam essent sibi directa modo tamen supradicto Placet. Cap. 8.

Item teneat Camerarius finito officio stare ad sindicatum et bonam et integram rationem reddere de gestis et administratis per eum in dicto officio coram generali consilio dicte Ciuitatis, uel deputan. ab eo dummodo deputatio fiat de tot ciuium et totidem popularium una cum dd. Prioribus et deputan. partim sint de officio Credentie et Banderariorum illius temporis quo Camerarius sindicatus officium suum exercuit tamquam melius informati, et partim de nouis in officio Credentie et Banderariorum tunc existen et sententia definitiua omni casu proferen reseruat. in dicto Consilio, et ut sindicatus predictus et ratio reddita facilius et citius expediat, teneat Camerarius sub pena 50 ducatorum Camere Apostolice applican infra decem dies post finitum eius officium presentare dd. Prioribus librum rationum integrum, et perfectum, et dd. Priores debeant statim ad hoc dictum Consilium generale congregari facere, et in eodem de dicta sindicatu uerba facere, et proponere, ac librum rationum presentare una cum libro introitus, et exitus

cois ubi bullecte, et mandata de soluen registrant, qui in Cancel:
laria retinet, et dd. Consiliu per se uel deputan ut supra infra
alios quindecim dies proceden bannimentis publicis, et nolen querre:
lare, seu aliquod dicere ctra dd. Camerariu, et eius officiu infra dd. tem:
pus dat dm sindicatu, et rationem reuisionem, per sententia defini:
tiua expediuisse, que sententia postea cu dd. libris in Cancellaria re:
poni, et ad perpetuam fact memoria conseruari debeat, et si Came:
rarius fuerit in aliqua pena condemnatus occasione fraudis alicu:
ius uel contrauentionis Capitulorum predictorum uel aliorum, tam contra eum quam
contra eius fideiussorem ad electionem cois, absq. eo quod amplius audiatur
per officialem dc Ciuitatis fieri possit, et fiat realis, et personalis
executio usq. ad condignam satisfactionem, et nullum habeat Salarium,
sin autem fuerit absolutus dus Camerarius dat habere pro quolibet se:
mestri salarium decem scutorum, de quo salario statim reddita ratione sui of:
ficij, et desuper lata sententia dat fieri bullecta ut supra, et si ipse
habebit in manibus retinere, sin autem satisfieri per successorem de
primis pecuniis, nec dd. dc. Camerario in suis computis fiant bone,
uel ualeant bullecte, secundum quas dd. constiterit legitime eum in:
tegre satisfecisse. Placet. Cap. 9.

Item statuimus, et ordinamus quod Oratores quicumq. et ex
quauis causa, et ad quecumq. transmittendi à Ciuitate predicta eiusq.
noe eligant et eligi debeant in Consilio Gnli, uel consilio Creden:
tie, uel authoritate alicuius ex dictis consiliis, aliter electio nulla sit
et omnis eligens, aut electus in oratore aliter quam ut supra uel
electioni, aut expeditioni alicuius oratoris contra forma predicta inter:
ueniens incurrat ipso iure pena centum ducatorum auri Cam. Apost. pro
medietate et pro alia medietate Coi Interamne, et executori equaliter

82v

applican. ultra alias penas legales, et ipsis oratoribus uni uel pluribus electis in ipso consilio ad aliquem, constitueatur provisio pro eorum sumptibus et expensis, et nihil aliud possint habere quod non fuit in ipso consilio decretum, et litteras memorialia continentes ea que oratores nomine publico exponere debent scribantur manu cancellarij nec possint ab alio scribi sub pena ut supra applican. et ante quam oratores tradant legi in aliquo ex dd. consiliis uel haben authoritatem ab aliquo ex eis, et tamen orator aliud nomine publico exponens quod contenta in dd. litteris memorialibusque, quam cancellarij dicti litteras aliter expediens incurrat ipso iure penas predictas ut supra applican. Placet.

Cap. 10.

Item statuimus, quod littere credentiales in personam alicuius oratoris uel alterius, et littere contra aliquam personam alicui scriben nomine dicti Communis debeant prius decerni in generali consilio, seu in consilio credentie, nec possint scribi alia manu quam cancellarij sub pena falsi, nec possint sigillari alio sigillo quam eo, qui retinetur per dd. dd. Priores cum signo Tigridis, et quilibet contraueniens in aliquo ex premissis, seu litteris aliter quam ut supra factis publico nomine utens ultra alias penas legales incurrat ipso iure penam 50 ducatorum auri ut supra applican, littere uero commendatitie generales et responsiue que quotidie in fauorem et commendationem alicuius occurrunt scribi per ipsos dd. Priores ut actenus consueuit expediri possint, reseruata tamen tam in presenti, quam in proxime precedenti Capitulo, authoritate, et arbitrio dd. Priorum et Bandararijs per se ipsos uel cum dd. Prioribus expedien in casibus supra expressis in decernen bullectas per ipsos. Placet.

Cap. 11.

De sigilli dicti Communis.

Item statuimus et ordinamus quod sigilla dicti Communis solita teneri per Mag.cos dd. Priores ad uitandam omnem suspicionem in futurum retineantur in aliquo scrinio speciali ad hoc posito in Palatio ipsorum dd. Priorum haben duas claues, quarum unam Primus, aliam 2.us Prior

retineat d.at, et casu quo n(on) esset in officio nisi unus de Prioribus tunc unam clauem retineat D(omi)nus Prior, et aliam unus ex Bandararijs in officio tunc existens. Placet.

Cap. 12.

Item statuimus et ordinamus quod nemo qui sit debitor d(ict)ae Co(mmun)is ex quauis causa, et in qualibet summa uel re, uel qui teneat reddere ad Co(mmun)i ronem de aliqua administratione pub(li)ca admittatur, eligatur, seu eligi uel admitti possit ad aliquod officium publicum d(ict)ae Co(mmun)is, nisi prius in effectu, et actualiter satisfecerit de omni eo, et toto quod debet, et ronem ad quam reddendam tenetur, bonam et integram reddiderit, sub pena tot scientibus eligentibus, uel admittentibus, quam ipsi electo, uel admisso 50 ducatorum auri applicandorum ut supra, quod ipso iure incurrat quilibet presenti constitutioni contrauenientes, et nihilominus omnis electio, seu admissio aliter facta sit ipso iure nulla, et nullatenus ualeat, nec facta censeatur. Placet.

Cap. 13.

Item statuimus et ordinamus quod nulla gratia, remissio uel tractatio, uel donatio alicuius pene uel partis eius, uel aliarum rerum, et bonorum d(ict)ae Co(mmun)is fieri possit, nisi in Consilio Credentiae, in sufficienti numero, more solito congregati si n(on) excedat summam decem ducatorum auri, de qua summa secundum formam statutorum d(ictu)m Consilium Credentiae disponere potest. supra uero d(ict)am summam in generali Consilio, et semper seruata forma infra uidelicet quod id quod petitur si n(on) excedat summam decem ducatorum auri proponatur in d(ict)o Consilio Credentiae, et debeat legitime obtineri per bussulos et palluctas, n(on) autem uiua uoce, uel aliter per duas partes de tribus ad minus, et quod sic obtentum fuit seruari debeat, si autem obtentum n(on) fuit amplius proponi per mensem a die predicti partiti: si autem id quod petitur excedat summam decem ducatorum auri non possit proponi in Consilio generali nisi prius fuerit

ostentum in d.o Consilio Credentie, quod proponatur in generali, et eo casu proponatur in d.o Consilio generale more solito in sufficienti n.o congregato, et debeat legitime obtineri per bussulas, et palluctes non autem una voce vel alio saltem per duas partes de tribus; et quod sic ostentum fuit servari debeat, si autem ostentum non fuerit non possit per mensem à die predicti partiti amplius proponi, et omnis gratia, remissio, taxatio, aut donatio aliter facta ipso iure sit nulla, et nullatenus fieri possit, nec facta censeatur, nec consilia predicta possint, vel valeant alia formam vel ordinem dare, vel reducere, nec de predictis remissionem facere vel potestatem transferre in Priores, Cives, aut Bannerarios generaliter aut particulariter, et si secus factum fuerit nullatenus valeat nec obtinenti suffragetur, huicque constitutioni nunquam per aliquem ordinem vel reformationem derogari possit vel derogatum censeatur et semper sit renovata et vigens reduceatur illesa. Placet.

Cap. 14.

Item statuimus, et ordinamus quod nulla locatio venditio concessio usus permissio, aut alia alienatio bonorum et rerum Comunis fieri possit nisi per consilium generale d.e Civitatis more solito in sufficienti n.o congregatum et debeat obtineri ut supra in constitutione de gratiis, et si d.m Consilium pro faciliori, et celeriori expeditione de premissis remissionem aliquam facere aut potestatem transferre voluerit, talis remissio, aut potestatis translatio fieri non possit nisi in aliquos Cives Credentie, et totum Bandererios una cum DD. Prioribus pro tempore. Per predicta autem non intendimus derogare statutis, et reformationibus factis super concessionibus aquarum publicarum, que expediri debent in d.o Consilio. nec de eis potest remissio aut potestatis translatio fieri, et omnis locatio, venditio concessio, usus permissio, aut alienatio aliter quam ut supra facta ipso iure sit nulla et nullatenus fieri possit, et contractus de eis facti similiter sit ipso iure nullus, et bona, res de quibus esset quocumque contractu aliter facto non obstante, remaneat libera dispositioni Comunis et si pretium vel aliud intraverit ex parte contrahentium ipso iure admittatur. Placet.

Cap. 15

Statuimus insuper et ordinamus quod nemo possit neque debeat ex qua: uis causa accedere ad capsulam regiminis et scripturarum Com[unitati]s, depositam in Sacello Ecc[lesi]e S[anc]ti Francisci nisi precedente saltem decreto Consilij Cre: dentie et in omni casu DD. Priores non debeant ad eam accedere nisi uo: catis quatuor de Credentia et totidem de Banderarijs et contrafacien[tes] in: currat penam centum ducatorum auri ut supra applican. Placet.

De Electione Banderariorum

Licet per antiqua et noua capita per superiores confirmata fue: rit bene huic temporis uoluisse[?] super electione banderariorum quia tamen comperimus quamcumque capita predicta non fuisse seruata uel aliis contra uoluntates diuersas factas fuisse, et propterea non solum confirmationem et corroborationem, sed etiam provisionem ad obuiandum fraudibus et dolis, id circo predicta capita confir: mando, et corroborando, ac eisdem necessario et opportune addendo presenti constitutione, statuimus et ordinamus et decernimus quod in electionibus faciendis per ipsos banderarios de eorum in dicto officio successoribus omnes qui ab eis eligentur debeant mitti ad partitum ad fabas albas et nigras inter ipsos banderarios, et Magnificos DD. Priores, uel quisque electus singulariter et de per se et obtinere debeant per duas partes ipsorum existentium fabas albas et talis electio fieri debeat in presentia Gubernatoris, et si sit in dicta Ciuitate. Vel eius locumtenente, si sit absens et omnino requiri debeat, si uelit adesse in tali electione. et nullus ban derarius eligens possit aliquem suum consanguineum et affi nem usque in quartum gradum inclusiue 2um Jus Canonicum nec similiter aliquem consanguineum, uel affines in 2o gradu uel saltem in primo alicuius ex alijs Banderarijs eligentibus eligere in Banderarium successorem in of ficio Banderariorum: et nullus possit eligi Banderarius

84v

qui in d.o officio fuerit a duobus annis citra. Adeoque
quisquis qui in d.o officio fuerit debeat vacare p biennium
antequam in eo iterum possit esse et predicta et alia que sta
tuta sunt tam in antiquis, quam in novis capitulis registratis
in libro reformationum commentis anni 1480 et anni
1481 sub rogatione ser Char.mi Mattei tunc Cancellarij
inviolabiliter perpetuis futuris temporibus servari debeant
nec circa d.is electionibus aliqua fraus fieri debeat et
omnis electio contra formam presentium capitulorum et aliorum
supradictorum vel in eorum fraude quomodocumque facta
ipso iure sit nulla et nullius valoris valeat nec facta cen
seatur et alius vel alij legitime tunc eligi debeat vel
debeant ut supra quibus omnibus d.us Gubernator pro tempore di
ligenter advertat et provideat observari capsa presen
tia et alia supradicta contravenientes debitis penis
supra afficiendo et cum effectu plectendo   Placet

Item qui fuerit Banderarius, non possit p duos annos com
pletos a die finiti officij esse et eligi ad numerum Civium
Decerna, et Credentia et similiter e contra observetur et
utroque si contrafiat talis electio non valeat   Placet

Volumus autem ordinamus et mandamus ut presentes nostre
constitutiones capsa ordinationes leges statuta ac de
creta perpetua faciles in notam omnium deveniant
et ab omnibus inviolabiliter observentur in volumine
statutorum eas inseruiri et de verbo ad verbum transcri
bere et registrari. Originale vero in d.a capsula
deposita in sacello Ecclesie S. Francisci cum alijs
Scripturis d. Comunis veroni et ad perpetuam memoriam
conservari in quorum fidem has presentes manu nostra scriptas
fieri sigillique nostri iussimus impressione muniri dat. Perusie
apud S. Laurentium die ii xbris 1544

Locus sigilli   A Car.lis Legatus   Bernard.us Agatonius

Iulius P.P. Tertius.

Dilecti filij Salutem, et Apost. Benedic. deuotionis uas:
tra integritas, fideiq. constantia, quas erga nos, et S. R. Ecclam geritis
comprobamini, merito nos inducunt ut uobis reddamus ad gratiam liberales
illaq. libenter concedimus, quae ad utilitatem et comodum ac quietem urae
ciuitatis tendere dignoscunt. Vestris itaq. suplicationibus inglinati
omnia, et singula statuta, constitutiones, reformationes, et capitula dia
dumodo contra ecclesiasticam libertatem non tendunt, et alias licita et
onesta fuerint, nec non quascumq. concessiones, gratias, facultates, exe:
ceptiones, priuilegia, et indulta omnia, et singula uobis p quoscumq.
Romanos Pontifices predecessores nostros, tam in genere, quam in spe
et alias quomodolibet, et sub quibuscumq. tenoribus, et formis concessa
nec non quascumq. licteras, tam in forma breuis, quam alias desuper con:
fectas, illarumq. omnium tenores pro sufficienter expressis haberi, et
pro ut eas concurrunt, omnia, et singula in eisdem licteris quomo:
dolibet contenta quatenus sint in usu auctoritate apost. ex certa nos:
tra scientia tenore presentium confirmamus, et approbamus, illaq.
perpetuae, et inconcussae firmitatis robur obtinere ac illas per quas:
cumq. inuiolabiliter obseruari deberi.

Capitoli del Bargello, e sua fa:
miglia della Città di Terni.

In Prima che il Barigello che è, e per il tempo da venire sarà facendo cattura personale d'un Bandito, o da Bandirsi in pena della vita habia scudi tre, delli beni del delinquente se ci sono altrimente la Comunità sia tenuta. Da un Bannito, o condannato in pena della Vita constituendosi spontaneamente per difendersi. Da Condannati, o da Condannarsi in pena corporale citra morte, uno scudo e mezzo delli beni del delinquente se ci sono altrimente paghi la Città.

Da Condannati, o da Condannarsi in pena pecuniaria non possa haver più d'un grosso per scudo, à ragione di quello, che con effetto entrarà in Camera, e non possa haver altra esecutione, ne altro che d.o grosso.

Da Condannati, o da Condannarsi, che comparissero in Palazzo et de Mto Gubernatoris, vel eius Ltis, vel alterius Iudicis fosse ritenuto in prigione, habia la quarta parte della mercede nelli casi sopra: scritti respettivamente.

Da un dissobediente, o per altro Carcerato di Comissione del Governatore, o altro Giudice, dove non fosse altra pena che la Carceratione sola per correttione giulij tre, e manco ad arbitrio del Governatore secondo la qualità del caso, e qualità delle persone, purche non ecceda li tre giulij detti.

Per prigionia delli Ternani o habitatori nella Città e suo territorio, e contado non si possa, ne debia pagare niente, mà dalli Forastieri un Carlino il giorno, e quando si farà le spese, che il carcerato lo ricerchi due Carlini il giorno e quando il Carcerato non havesse modo alcuno da farsi le spese, e da pagar la prigionia la fraternità di S. Nicandro li faccia le spese sole, e non paghi prigionia per opera pia, e solita altre volte farsi da d.a fraternità.

Circa la mercede dell'Inventario da farsi de beni de delinquenti si intenda il Capitolo contenuto nel decreto del Cas.te e quello si osservi. Ag:

giugendo che l'inventario non si faccia senz'ordine, e comandamento del Go:
vernatore, o altro Giudice in Terni.

Il Bargello, e ciascuno de suoi esecutori, nell'esecutioni civili non debba havere, ne pigliare mercede alcuna, se non fà con effetto l'esecutione intera in persona, o in beni senza consenso espresso del cre:
ditore, sotto pena al Bargello, et esecutori della privatione dell'of:
ficio, e di uno scudo per ciascuna volta da applicarsi alla Camera di Terni. Per mercedi d'esecutioni fatte per virtù di Bollettini, e man:
dati esecutivi relassati per il Governatore, et altri Giudici, o suo Loco:
tenente, da tre carlini in sù per qualunque somma sia grosso uno per ciascuna esecutione, e quando fossero nel medemo Bollettino o mandato espressi diversi debitori, e diverse quantità, paghi un gros:
so per ciascuno, e che fossero più obligati in solido per la medema quantità, purche si faccia l'esecutione à tutti, eccetto non fossero he:
redi Tutori e Curatori, quali più persone convenute per la medema cau:
sa non paghino se non un grosso in tutto, e questo quanto alli Ternani, mà quanto alli forastieri mezzo grosso per scudo.

Per mercede di esecutioni fatte dalli esecutori per la somma di trenta carlini in giù habiano quatrini dodici correnti per ciascuna esecu:
tione con la sopradetta dichiaratione.

Per mercedi dell'esecutioni fatte contro li giurati sospetti di fuga dalli forastieri grosso mezzo per scudo, dalli Ternani bolognini uno per scudo, e che non si possa fare l'esecutione, e cattura sen:
za la comissione espressa in scriptis del Giudice, e dando il giura:
to sospetto la cautione de stando iuri et iudicatum solvendo, e negan:
do il debito il creditore paghi la mercede dell'esecutione da conseguirla poi con la sorte principale pro rata di quanto sarà dichiara:
to debitore.

Per mercede d'esecutioni fatte per rappresaglia legitimamente ri:
lassata un grosso per scudo, e similmente per l'esecutione di braccio secolare, e mandato esecutivo rilassato in Roma nella Corte principale del legato.

86v

Per pigionia in civili li terrani non paghino niente, li forastieri un bol. per giorno.

Che l'esecutioni civili non si debbiano fare senza il Balio del Com.e, sotto pena di un scudo per ciascheduna esecutione da applicarsi alla Comunità.

Che li pegni dell'esecutioni civili si assegnino al depositario il quale faccia il ricevuto all'esecutore, e pagarli la mercede dell'esecutione sua, e debbia tener libro, e scriverli il nome dell'esecutore, il nome del creditore, e per quanta stima si è fatto, il giorno, e mese che saranno consegnati, e sia tenuto tener conto, e mostrare il libro ad instanza delli Sig.ri Priori saltem una volta per Priorata, e custodire bene li pegni, e si vendano passati venti giorni all'incanto, al più offerente, e vendendosi più che sia il debito quello che havanza si restituisca al Padrone del Pegno, e quando mancasse possa il creditore far fare altra esecutione per il resto, et il depositario, ò alcuno di sua famiglia non possa ne per se, ne per altri in modo alcuno, palese, ne occulto comprare alcuno di detti pegni sotto la pena di scudi dieci per ciascuna volta che contrafacesse nelle sud.te cose da applicarsi alla Co.tà et il depositario habia la sua ordinaria mercede per ciascun pegno.

Fine.

Tassa delli mandati esecutivi dell'Auditor della Camera.

Nelle Cause Civili per l'esecutione reale o personale piglino per la somma di ∻5 Carlini due.

Da Cinque ∻.ti fino à ∻10 giulij tre.

Da 10 scudi fino à venti giulij Cinque

Da 20 scudi fino à 40 giulij dieci.

Da 40. fino à 70. giulij quindeci.

Da 70. fino à 100 giulij venti

Da. 100 fino à 500 scudi tre

Da 500 fino à 1000 g.ti quattro. e facendosi esecut.e p maggior som:
ma si paghi ad arbitrio del Giudice del man.to del quale sarà fatto
l'esecutione purche no passi di scudi sei al più.

Per esecutione fatta fuori di Roma fra tre miglia si osserui
come dentro di Roma e se oltre tre miglia, et in qualsiuoglia Cit:
tà, o Castello, ancor che oltre quaranta miglia l'esecutori di Roma ha:
bino l'esecutione che si pagha in Roma duplicata. Mà se saranno
esecutori d'altra Città, se li paghi duplicata la tassa che si osser:
ua in quel loco doue si fà l'esecutione.

Nesun Barigello et esecutore ardisca pigliar danari da debitori p la
loro esecutione, se effettualmente no la fanno, ne differire l'esecutione del:
la quale sono ricercati. Mà debiano eseguirla quanto prima, ne dal Credito:
re possino pigliar danari, se no in caso che il debitore no sia obligato à
pagarlo e mostrata che li sia Carta dotale, inibit.e o no gratias no piglino
cosa alcuna ne faccino esecutione, e facendola la restituischino gratis.

Et essendole mostrata Carta dotale no gratias o inibit.e debba l'esecu:
tore pigliar Copia se è breue, o almeno annotare il giorno il noto è Giu:
dice che l'haueuà concessa altriment.e siano puniti ad arbitrio del Giudice.

Non possano pigliar mercede, ne altro, se non fatta realmente l'e:
secutione, o reale, o personale per la rata dell'esecutione fatta et es:
sendo una uolta sodisfatti siano obligati à ritornar quante uolte bisogne:
rà, à far noua esecutione fin tanto che il Credit.e sia interamente
sodisfatto senza altra noua mercede.

Feriæ ad Utilitatem Hominum.

Messium. A. Vigilia natiuitatis S. Ioēs Baptæ usq. ad ult.am diem Iulij inclus.e
Vindemiarum. A. die 15 7.bris usq. ad 15 8.bris inclusiue.

Ab his tamen messium et uindemiarum ferijs excipiuntur Causæ summariæ
et executiuæ cuiuscumq. gñis et cu. oēs appellationem et nullitatem, et resti:
tutionis in integrum, et cu. mercedum et inquilin. habitus ō tres pro seruato, ut in
his oībus procedatur ad illarum expeditionem no obstantibus predictis ferijs.

Nicola [illegible] Principi Cā[illegible]

Della Eletione del Podestà

È ben che appartenga ad ogni particolar persona esser giusto santo e dotto non dimeno molto più à quelli che sono superiori à gli altri che ogni uno sia lità loro splendore e carità relucente de nostri costumi onesti et ottimi esempi per la qual cosa noi cittadini di Terani, alli quali è stata concessa è data authorità della eletione del Podestà per fare il debito nostro determiniamo e statuiamo che l'eletione del Podestà se faccia due mesi innanti che finisca il tempo del presente Potà e più e man:co secondo che sarrà espediente et à tale eletione non volemo sia presente il Potà overo alcuno de suoi officiali

Item che in lo ~~consiglio~~ conseglio quando se trattarà de tale ele:tione non se ce possa proponere alcuna altra proposta, che si nomini il nome e la provincia dove sarrà ditto Potà de elegere, e poi se eleggono in d.o conseglio tre elettori, o quanti pareranno à d.o conseglio à bracielli li quali siano constret:ti gire, e remanere in qual che loco remoto nel qual loco essendo rasionati commandamo che prima che se partano de li habbiano eletto d.o Potà senza altra pratica

Item ordiniamo che il Podestà debbia havere un Iudice et esperto dottore di ragione civile e canonica del qual dottorato faccia fede alli Mag.ci Sig.ri Pri prima che pigli il Iuramento il quale Iudice se debbia elegere per la Cità e conseglio ge:nerale con lo salario de 50 fiorini de marca à L.ra de as:traerse del suo salario di d.o Podestà, e nõ possa essere à tale officio admesso se non sarrà dottore di cinque anni almeno

Item debbia tenere un Iurato, e esperto, e prattico Ca:valiero, il quale debbia esser pub.o Noto e fare fede authen:tica del suo notariato, e sedere al banco à ora consueta e rendere ragione, e farrà tutte e singole cose secondo se farrà mentione del officio del Cavaliero

Item havere un bono et esperto Notõ de malefici il quale

89v

debbia mettere à libro tutti e singoli processi de malefitij che se commetteranno in dta città e suo contado e destritto per inquisitione et à querela e denuncia di ciascuno

Item un altro Notaro esperto e dotto il quale debbia deputare alli straordinarij

Item debbia tenere otto famigli atti à portare armi un donzello et un cavallo de valore almino de ducati 50 d'oro delli quali officiali famagli e donzello e cavallo li Magci Signori li debbiano fare la mostra et vagueggiarla ogni volta che parerà necessario al loro Sigre e di ciò il cancelliero se debbia rogare e mettere à bastardello.

Item che durante il tempo del suo officio non possa dimandare esser sindicato e se se sindicarà ipso sindicato sia nullo, e per consiglio non se possa derogare, e chi lo proponesse over se proponerà sia condannato in libre 200 et haverà per suo salario, e di tutti i suoi officiali e famiglia fiorini 350 di moneta, e se ipso potestà o vero alcuno de suoi officiali famiglia accascasse esser condannato al tempo de loro sindicato sia obligato ipso Podestà per lui, suoi officiali e tutta la famiglia, e non possa ottenere alcuna rapresaglia contra dta città o special persona de dta città per casgione del suo salario e dto sindicato e se le ottenesse promatta non le usare alle quali rapresaglie debbia renuntiare per se e tutti suoi officiali, e sotto pena de perdere e del suo salario se contrafacesse.

Item sia tenuto dto Podestà e possa asi: gire tutti malefitij quali trovarà accusati et ipsi poneoli à com nuto del suo sa: lario

Item non possa tenere alcuno de sua famiglia conicino di dta città per 20 miglia e che dto Potà della città di Ta... ni durante lo suo officio non se possa partire de ditta città senza espressa licenza dello Consiglio generale o Credenza alla pena de 100 ducati de oro da ritenerse del suo salario et applicarse à dta Coe ma personalmente debbia stare tutto il tempo del suo officio in dta città, e dto officio non possa servire per sustituto alla pena predta